

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

RIEPILOGO AGGIORNAMENTI

...omissis

6° Aggiornamento del 23 luglio 2014	Atto di emanazione, prot. 741712
7° Aggiornamento del 13 settembre 2016	Atto di emanazione, prot. 1103982
8° Aggiornamento del 15 maggio 2017	Atto di emanazione, prot. 627865
9° Aggiornamento del 2 ottobre 2017	Atto di emanazione, prot. 627865
10° Aggiornamento del 19 luglio 2018	Atto di emanazione, prot. 861300
11° Aggiornamento del 17 settembre 2019	Atto di emanazione, prot. 1103891
12° Aggiornamento del 4 febbraio 2021	Atto di emanazione, prot. 182377
13° Aggiornamento del 22 febbraio 2022	Atto di emanazione, prot. 29184822

Si riepilogano di seguito gli interventi di revisione fatti in occasione dei più recenti aggiornamenti della Circolare. Per maggiori dettagli si fa rinvio agli atti di emanazione.

14° Aggiornamento del 7 febbraio 2023 Atto di emanazione, prot. 236650

Parte Prima: Principi, obiettivi, metodologia generale

Sezione I, Capitolo II - Il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e l'attività di pianificazione integrata, Capitolo III - Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni; **Sezione III**, Capitolo II - Analisi del modello di business e della redditività, Capitolo III - I Sistemi di governo e di controllo, Capitolo IV - Analisi del rischio di credito e di controparte, Capitolo VI - Analisi del rischio di tasso di interesse, Capitolo VII - Analisi dei rischi operativi e di reputazione, Capitolo VIII - Analisi dell'adeguatezza patrimoniale, Capitolo IX - Analisi del rischio di liquidità;

Appendice 2 - Guida ai controlli sulle società fiduciarie;

Appendice 3 - Il processo e la metodologia di *quality assurance* della vigilanza.

Parte Seconda: Procedure per l'attività di controllo a distanza

Sezione I, Capitolo II – Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce, Capitolo III - La procedura sanzionatoria e riferimenti per le altre Autorità, Capitolo IV - Analisi e valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei fondi di investimento alternativi (FIA); **Sezione II**, Capitolo II – Autorizzazione all'accesso al mercato, Capitolo XII – Esponenti aziendali, Capitolo XVI – Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*).

Parte Terza: Procedure per l'attività ispettiva

Sezione III, Capitolo II - Fase preparatoria delle indagini ispettive – La Nota Pre-ispettiva (NPI); **Sezione III/I**, Capitolo III – Profilo qualitativo; **Sezione III/II**, Capitolo II - I sistemi di governo e controllo; **Sezione III/III**, Capitolo I – Il rischio creditizio: percorso “master”, Capitolo IV – Appendici di prodotto: credito retail; **Sezione III/VII**, Capitolo III - Gestori dei

mercati e sistemi multilaterali di scambio all'ingrosso, controparti centrali e depositari centrali, Capitolo IV – Fornitori di servizi in *outsourcing*; **Sezione III/VIII**, Capitolo I - La tutela della clientela: trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

15° Aggiornamento del 19 marzo 2024

Atto di emanazione, prot. 0578436/24

Parte Generale: Principi, obiettivi e ambito di applicazione

Capitolo I - Guida di vigilanza: profili generali

Parte Prima: Metodologia generale di valutazione degli intermediari

Sezione I, Capitolo I – Profili generali: classificazione degli intermediari e principio di proporzionalità, Capitolo II - Il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e la pianificazione delle attività di vigilanza prudenziale, Capitolo III - Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni, Capitolo IV – Il coordinamento con le altre Autorità; **Sezione II** - Il sistema informativo di vigilanza;

Sezione III, Capitolo I – Metodologie di analisi e valutazione, Capitolo II – Analisi del modello di business e della redditività, Capitolo III - I Sistemi di governo e di controllo, Capitolo IV - Analisi del rischio di credito e di controparte, Capitolo V – Analisi del rischio di mercato, Capitolo VI – Analisi del rischio di tasso di interesse e del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, Capitolo VII – Analisi dei rischi operativi e di reputazione, Capitolo VIII - Analisi dell'adeguatezza patrimoniale, Capitolo IX - Analisi del rischio di liquidità, Capitolo X – Analisi dei Rischi al capitale delle SIM, Gruppi di SIM, Succursali di imprese di investimento di paesi terzi (*RtC, RtF, RtM e Other Risks*); **Appendice 1** – Supervisione sull'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM); **Appendice 2** – Guida ai controlli sulle società fiduciarie.

Parte Seconda: Procedure per l'attività di controllo a distanza

Sezione I, Capitolo II – Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce, Capitolo III - La procedura sanzionatoria e riferimenti per le altre Autorità; **Sezione II**, Capitolo III – Assetti proprietari, Capitolo XII – Esponenti aziendali, Capitolo XVI – Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*); **Sezione III**, Capitolo III – Rischi di mercato, Capitolo IV – Rischio di controparte e di CVA.

Parte Terza: Procedure per l'attività ispettiva

Sezione II, Profili amministrativi degli accertamenti, Capitoli. I-IV

Sezione III, Metodo e percorso di analisi: aspetti generali, Capitoli I-IV

Sezione III/II, Capitolo II - I sistemi di governo e controllo; **Sezione III/III**, Capitolo I – Il rischio creditizio: percorso “master”; **Sezione III/IV**, Capitolo II – Il rischio di tasso di interesse, Capitolo III – Il rischio di liquidità; **Sezione III/V1**, Capitolo III – Il sistema informativo - Allegato n. III/1; **Sezione III/V2**, Capitolo I - Asset management – Allegato n. I/1, Capitolo V- Servicing di operazioni di cartolarizzazione; **Sezione III/VI**, Capitolo II - Adeguatezza patrimoniale; **Sezione III/VII**, Capitolo III - Gestori dei mercati e dei sistemi multilaterali di scambio all'ingrosso, controparti centrali e depositari centrali, Capitolo IV – Fornitori di servizi in *outsourcing*, Capitolo V - Gestori di sistemi di pagamento e fornitori di infrastrutture e servizi tecnici; **Sezione III/VIII**, Capitolo I - La tutela della clientela: trasparenza dei rapporti contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti, Capitolo IV – Antiriciclaggio.

Procedure per l'attività ispettiva - Appendici ipertestuali

16° Aggiornamento del 18 febbraio 2025 Atto di emanazione, prot. 0368131/25**Parte Generale: Principi, obiettivi e ambito di applicazione**

Capitolo I - Guida di vigilanza: profili generali

Parte Prima: Metodologia generale di valutazione degli intermediari

Sezione I, Capitolo II - Il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e la pianificazione delle attività di vigilanza prudenziale, Capitolo III - Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni; **Sezione III** - Capitolo I – Metodologie di analisi e valutazione, Capitolo III - I sistemi di governo e di controllo, Capitolo IV Analisi del rischio di credito e di controparte, Capitolo V – Analisi del rischio di mercato, Capitolo VI – Analisi del rischio di tasso di interesse e del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, Capitolo VII – Analisi dei rischi operativi e di reputazione. **Appendice 5** - Metodologia di analisi per gli operatori specializzati di *crowdfunding*.

Parte Seconda: Procedure per l'attività di controllo a distanza

Sezione II - Capitolo I - Disposizioni generali, Capitolo II – Autorizzazione all'accesso al mercato; **Sezione III** – Capitolo II – Il rischio di credito, Capitolo III – I rischi di mercato.

Parte Terza: Procedure per l'attività ispettiva

Sezione III - Metodo e percorsi di analisi ispettiva (PdA); **Sezione III/I** – Capitolo 1 - Business Model e redditività; **Sezione III/II** - Capitolo 1 - Rischio di Credito, Capitolo 5 – Cartolarizzazioni; **Sezione III/IV** - Capitolo 1 - Rischio di Mercato, Capitolo 2 - Rischio di tasso d'interesse; **Sezione III/V1** - Capitolo 3 - Sistemi informativi; **Sezione III/V3** – Capitolo 1 - Tutela della clientela; **Sezione III/VI** – Capitolo 2 - Adeguatezza Patrimoniale; **Sezione III/VII** – Capitolo 6 – *Crowdfunding*; **Sezioni I/II e appendici ipertestuali**.

17° Aggiornamento del 10 marzo 2026 Atto di emanazione, prot. 538560/26**Modulo: SREP e Vigilanza su altri intermediari e organismi**

Livello 1; Livello 2, Capitolo 1 - Caratteristiche generali dello SREP, Capitolo 2 - Modello di business e redditività, Capitolo 3 - I sistemi di governo e di controllo, Capitolo 6 - Rischio di tasso di interesse e CSRBB, Capitolo 7 - Rischi operativi e ICT, Capitolo 16 - Monitoraggio del sistema di tutela istituzionale (*Institutional Protection Scheme* – IPS), Capitolo 17 - Attività di depositario; **Livello 3**, Capitolo 2 - Modello di business e redditività, Capitolo 3 - I sistemi di governo e di controllo, Capitolo 6 - Rischio di tasso di interesse e CSRBB, Capitolo 7 - Rischi operativi e ICT, Capitolo 11 - Strumenti per il monitoraggio del sistema di tutela istituzionale (*Institutional Protection Scheme* – IPS).

Modulo: Ispettivo

Livello 1; Livello 2, Capitolo 5 – PdA Rischio di credito, Capitolo 7 – PdA Rischio di tasso di interesse, Capitolo 8 - PdA I rischi operativi e ICT, Capitolo 13 – Fornitori di servizi in

outsourcing, Capitolo 14 – *Crowdfunding*, Capitolo 20 - PdA Antiriciclaggio; **Livello 3**, Capitolo 1.

Modulo: Azione di vigilanza e procedure sanzionatorie

Livello 1; Livello 2, Capitolo 2 - La procedura sanzionatoria; **Livello 3**, Capitolo 1 - L'azione di vigilanza.

Modulo: Procedimenti amministrativi

Livello 1; Livello 2, Capitolo 2 - Autorizzazione all'accesso al mercato, Capitolo 15 - Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*), Capitolo 16 - Forniture di servizi ICT a supporto di FEI, Capitolo 17 - Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi; **Livello 3**, Capitolo 2 - Autorizzazione all'accesso al mercato.

Modulo: Organizzazione e coordinamento

Livello 1; Livello 2, Capitolo 1 – Il coordinamento all'interno delle strutture di vigilanza e i processi di *Quality Assurance*, Capitolo 2 – Il coordinamento tra la Vigilanza e le altre funzioni della Banca; **Livello 3**, Capitolo 5 – Il sistema informativo di vigilanza.

Guida di vigilanza: profili generali

Premessa

La Guida per l'attività di vigilanza ("Guida") delinea le modalità del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) secondo uno schema di riferimento unitario per gli addetti alla vigilanza, a distanza e ispettiva, delle strutture centrali e periferiche dell'Istituto.

Considerata la complessità e l'articolazione che assume l'attività di vigilanza sugli intermediari e la molteplicità delle strutture e degli addetti ad essa preposti, la Guida costituisce un punto di riferimento organico atto a garantire la coerenza dei comportamenti.

Sono disciplinate tutte le attività di controllo prudenziale sugli intermediari. Non rientrano nell'ambito di competenza della Guida di vigilanza i compiti in materia di tutela della clientela e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo svolti rispettivamente dal Dipartimento TEF e dall'Unità SNA. Inoltre, rimangono escluse le attività relative alla gestione della risoluzione e delle crisi di banche e intermediari finanziari attribuita all'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi (URGC¹).

Coerentemente con il quadro normativo generale, l'attività di valutazione e controllo ha quale obiettivo principale la verifica delle condizioni di sana e prudente gestione dei soggetti vigilati di competenza nonché dell'osservanza della normativa².

La Guida si propone di assicurare che tale obiettivo sia perseguito con efficacia ed efficienza, nel rispetto del principio di trasparenza.

A tale scopo, le procedure descritte nella Guida seguono un approccio:

- consolidato, volto a cogliere rischi e presidi complessivi degli intermediari, indipendentemente dall'articolazione organizzativa e societaria prescelta;
- focalizzato sui rischi ("*risk-based*"), finalizzato a valutare tutti i rischi rilevanti e i corrispondenti presidi organizzativi con l'applicazione di schemi di analisi uniformi agli intermediari che operano nei medesimi ambiti di attività, anche se iscritti ad albi diversi;
- proporzionale, indirizzato a graduare i controlli in proporzione alla dimensione, alla rilevanza sistemica e alla problematicità degli intermediari.

¹ Essa svolge i compiti istruttori e operativi *del Single Resolution Mechanism*, collabora con gli Uffici del *Single Resolution Board*, gestisce le procedure di liquidazione di banche e intermediari finanziari.

² Ferme restando le competenze della CONSOB in materia di servizi e di attività di investimento.

La proceduralizzazione dell'attività di vigilanza, concernente le fasi e le verifiche fondamentali, non esaurisce gli approfondimenti che è possibile effettuare per avere una piena conoscenza degli intermediari.

Le principali fonti informative sono rappresentate da:

- Regolamenti e Direttive comunitarie (i.e. CRR/CRD, IFR/IFD)
- *Guideline* EBA, ESMA e EIOPA
- *Supervisory Manual* BCE per le banche *significant*
- *LSI SREP Methodology* per le banche *less significant*
- *Joint standards* BCE (*guidelines*)
- *Policy stances* BCE
- Normativa primaria (ad.es., modifiche al TUB e TUF) e secondaria (ad es., decreti MEF, decreto esponenti, ecc.)
- Disposizioni e orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia
- Normativa Consob
- Modifiche organizzative delle strutture e dei compiti di vigilanza interne all'Istituto
- Rilievi di seconda e terza linea ai processi interni di vigilanza da parte della Divisione *Quality Assurance* di Vigilanza e del Servizio Revisione Interna.

Struttura della Guida

Oltre alla presente Parte Generale, a partire dal 17° aggiornamento è stata introdotta una revisione strutturale della Guida. La nuova articolazione prevede 5 moduli (SREP, ispettivo, azione di vigilanza, procedimenti amministrativi, organizzazione), utili a tracciare una più chiara linea di demarcazione tra le diverse tematiche. Per ciascun modulo sono previsti tre livelli di dettaglio dei contenuti:

- il livello 1 illustra i principi generali;
- il livello 2 raccoglie gli aspetti più analitici sulle metodologie e i processi di vigilanza;
- il livello 3 comprende gli allegati tecnici più operativi.

Si fornisce di seguito una sintesi dei contenuti dei moduli della Guida:

- Modulo SREP e vigilanza su altri intermediari e organismi: sono elencati i principi generali e operativi relativi al processo di classificazione e prioritizzazione degli intermediari, gli elementi distintivi del processo SREP e delle metodologie di analisi sui vari rischi (inclusi gli approcci relativi alla decisione sul capitale) per banche e INB, gli elementi della pianificazione integrata. Sono inclusi inoltre i profili di vigilanza rilevanti per i controlli sull'Organismo agenti e mediatori creditizi (OAM), sulle società fiduciarie e sull'Organismo

dei confidi minori (OCM), sui fornitori di servizi di crowdfunding, per il monitoraggio dell'IPS e per l'attività di banca depositaria.

- Modulo Attività ispettiva: sono declinati i principi relativi all'esercizio dell'attività ispettiva, i relativi profili amministrativi e di processo, insieme ai metodi e agli strumenti dell'analisi ispettiva;
- Modulo Azione di vigilanza e procedure sanzionatorie: sono indicati gli obiettivi e le linee generali dell'azione di vigilanza, dando spazio alle varie modalità di intervento (es. misure di rafforzamento e di riduzione dei rischi, attivazione delle misure di intervento precoce). È illustrato inoltre il processo di valutazione delle irregolarità e le fasi applicative delle procedure sanzionatorie;
- Modulo Procedimenti amministrativi: sono comprese le disposizioni generali, le fasi e gli elementi dei procedimenti amministrativi di vigilanza. Inoltre, è dettagliata l'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni per la stima dei rischi, inclusa la relativa fase di monitoraggio;
- Modulo Organizzazione e coordinamento: sono incluse le procedure e i metodi per il coordinamento e lo scambio informativo tra le Strutture di Vigilanza e altre Unità di vigilanza rilevanti (es. TEF, SNA, UIF; Consob, IVASS, Autorità di vigilanza estere). In aggiunta, sono dettagliate le attività della Quality Assurance della Vigilanza e le caratteristiche del sistema informativo e delle procedure di vigilanza.

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

L1

L1	1
MODULO SREP E VIGILANZA SU ALTRI INTERMEDIARI E ORGANISMI	4
L1	4
Capitolo 1 – Caratteristiche generali dello SREP	6
1.1 Ambito di applicazione	6
1.2 La qualificazione degli intermediari	8
1.3 Proporzionalità.....	10
1.4 Caratteristiche generali del processo SREP	12
1.5 La connessione tra l’analisi dei singoli intermediari e quella macroprudenziale	20
Capitolo 2 - Modello di business e redditività	23
Capitolo 3 - Sistemi di governo e di controllo	24
Capitolo 4 - Rischio di credito e di controparte	24
Capitolo 5 - Rischi di mercato	25
Capitolo 6 - Rischio di tasso d’interesse e CSRBB	25
Capitolo 7 - Rischi operativi e ICT.....	26
Capitolo 8 - Rischi al capitale per SIM, Gruppi di SIM, succursali di imprese di investim.....	27
Capitolo 9 - Adeguatezza patrimoniale.....	27
Capitolo 10 - Rischio di liquidità.....	28
Capitolo 11 – Metodologia per la stima delle misure patrimoniali (P2R e P2G) e per la valutazione del rischio di leva eccessiva	28
Capitolo 12 – Profili generali della vigilanza sull’Organismo agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) ...	30
12.1 Premessa	30
12.2 Funzioni istituzionali, poteri e strumenti di intervento dell’OAM.....	30
12.3 Obiettivi e poteri della Banca d’Italia sull’OAM	33
Capitolo 13 – Profili generali della vigilanza sulle società fiduciarie	34
13.1 Premessa	34
13.2 Cenni di inquadramento generale dell’attività di controllo sulle società fiduciarie	35
Capitolo 14 – Profili generali della vigilanza sull’Organismo per la gestione dell’elenco dei Confidi Minori (OCM)	35
14.1 Premessa	35
14.2 Funzioni istituzionali, poteri e strumenti di intervento dell’OCM	35
14.3 Obiettivi e poteri della Banca d’Italia sull’OCM.....	36
Capitolo 15 - Metodologia di analisi per gli operatori specializzati di <i>crowdfunding</i>	38
14.4 15.1 Riferimenti normativi e ambito di applicazione	38
15.2 Prestazione dei servizi di crowdfunding e requisiti prudenziali	39
15.3 Obblighi informativi e apparato segnaletico	40
Capitolo 16 – Profili generali del monitoraggio del sistema di tutela istituzionale (Institutional Protection Scheme – IPS).....	42
16.1 Premessa e inquadramento normativo	42
16.2 Profili oggetto di monitoraggio e poteri di intervento	42
Capitolo 17 – Profili generali dell’attività di depositario	43
17.1 Premessa e inquadramento normativo	43
17.2 Profili oggetto di monitoraggio e obblighi informativi	43
MODULO ISPETTIVO	45
L1	45
Principi e aspetti generali nella conduzione degli accertamenti ispettivi	47
Premessa	47
Capitolo 1 – I principi dell’attività ispettiva	48
1.1 Approccio consolidato; focalizzazione sui rischi; proporzionalità	48
1.2 Efficacia, efficienza e flessibilità.....	49
1.3 Funzionalità e integrazione.....	49
1.4 Oggettività, trasparenza e confronto con i soggetti ispezionati.....	50
1.5 Responsabilità e riservatezza.....	50
1.6 Contenimento degli oneri per i soggetti ispezionati.....	51
Capitolo 2 – Gli aspetti generali: le fasi del processo ispettivo.....	52
Premessa	52
2.1 La fase preispettiva.....	52
2.2 La conduzione degli accertamenti	52
2.3 Il rapporto ispettivo	54
2.4 La fase post-ispettiva	55
Capitolo 3 – Gli aspetti generali: i metodi e i percorsi di analisi	58
3.1 Le tipologie di accertamento	58
3.2 L’analisi per processo dei profili di rischio e di quelli trasversali: i PdA	59

3.3 La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico	69
3.4 Il metodo di giudizio	70
MODULO AZIONE DI VIGILANZA E PROCEDURE SANZIONATORIE.....	71
L1	71
Capitolo 1 - L'azione di vigilanza.....	72
1.1 Profili generali	73
1.2 Il collegamento "valutazione-azione"	74
1.3 L'azione di vigilanza nei confronti dei gruppi	77
1.4 L'azione di vigilanza nei confronti degli intermediari con sistemi riconosciuti	79
Capitolo 2 - La procedura sanzionatoria	80
2.1 Profili generali	80
MODULO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	82
L1	82
Capitolo 1 - I procedimenti amministrativi: disposizioni generali	84
Capitolo 2 - Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi	90
2.1 Il Processo di riconoscimento di un sistema interno	90
2.2 Il processo autorizzativo in caso di modifiche sostanziali al sistema interno o al suo ambito di applicazione	94
2.3 Monitoraggio periodico e modifiche del sistema interno successive al riconoscimento: aspetti generali.....	94
MODULO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO.....	96
L1	96
Capitolo 1 - Il coordinamento e l'interazione con altre funzioni e Autorità: principi generali.....	98
1.1 Il Coordinamento tra la Vigilanza e le altre funzioni della Banca	98
1.2 Il Coordinamento tra la Vigilanza e le altre Autorità.....	99

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

Modulo SREP e Vigilanza su altri intermediari e organismi

L1

MODULO SREP E VIGILANZA SU ALTRI INTERMEDIARI E ORGANISMI	4
L1	4
Capitolo 1 – Caratteristiche generali dello SREP	6
1.1 Ambito di applicazione.....	6
1.2 La qualificazione degli intermediari	8
1.3 Proporzionalità.....	10
1.4 Caratteristiche generali del processo SREP	12
1.5 La connessione tra l’analisi dei singoli intermediari e quella macroprudenziale	20
Capitolo 2 - Modello di business e redditività	23
Capitolo 3 - Sistemi di governo e di controllo	24
Capitolo 4 - Rischio di credito e di controparte	24
Capitolo 5 - Rischi di mercato	25
Capitolo 6 - Rischio di tasso d’interesse e CSRBB	25
Capitolo 7 - Rischi operativi e ICT.....	26
Capitolo 8 - Rischi al capitale per SIM, Gruppi di SIM, succursali di imprese di investim.....	27
Capitolo 9 - Adeguatezza patrimoniale.....	27
Capitolo 10 - Rischio di liquidità.....	28
Capitolo 11 – Metodologia per la stima delle misure patrimoniali (P2R e P2G) e per la valutazione del rischio di leva eccessiva	28
Capitolo 12 – Profili generali della vigilanza sull’Organismo agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) ...	30
12.1 Premessa	30
12.2 Funzioni istituzionali, poteri e strumenti di intervento dell’OAM.....	30
12.3 Obiettivi e poteri della Banca d’Italia sull’OAM	33
Capitolo 13 – Profili generali della vigilanza sulle società fiduciarie	34
13.1 Premessa	34
13.2 Cenni di inquadramento generale dell’attività di controllo sulle società fiduciarie	35
Capitolo 14 – Profili generali della vigilanza sull’Organismo per la gestione dell’elenco dei Confidi Minori (OCM)	35
14.1 Premessa	35
14.2 Funzioni istituzionali, poteri e strumenti di intervento dell’OCM	35
14.3 Obiettivi e poteri della Banca d’Italia sull’OCM.....	36
Capitolo 15 - Metodologia di analisi per gli operatori specializzati di <i>crowdfunding</i>	38
14.4 15.1 Riferimenti normativi e ambito di applicazione.....	38
15.2 Prestazione dei servizi di crowdfunding e requisiti prudenziali	39
15.3 Obblighi informativi e apparato segnaletico	40
Capitolo 16 – Profili generali del monitoraggio del sistema di tutela istituzionale (Institutional Protection Scheme – IPS).....	42
16.1 Premessa e inquadramento normativo	42
16.2 Profili oggetto di monitoraggio e poteri di intervento	42
Capitolo 17 – Profili generali dell’attività di depositario	43
17.1 Premessa e inquadramento normativo	43
17.2 Profili oggetto di monitoraggio e obblighi informativi	43

Capitolo 1 – Caratteristiche generali dello SREP

Il processo di revisione e valutazione prudenziale presuppone la rilevazione preventiva delle caratteristiche strutturali e operative di ciascun intermediario (qualificazione).

1.1 Ambito di applicazione

Con l'avvio del *Single Supervisory Mechanism* (SSM) la Banca Centrale Europea (BCE) ha assunto la vigilanza diretta sulle banche significative (*Significant Institutions* – “SI”) che svolge avvalendosi dei *Joint Supervisory Team* (JST), ognuno dei quali è coordinato dall'SSM ed è composto da personale di quest'ultimo e delle autorità nazionali. Per lo svolgimento delle proprie attività i JST si avvalgono dei principi, criteri e metodologie compendiate nel *Supervisory Manual* (SM).

La Banca d'Italia continua, invece, a condurre le attività di vigilanza diretta sulle banche meno significative (*Less Significant Institutions* – “LSI”). Queste ultime, a loro volta, sono ripartite in High Impact, Small-non-complex e altri intermediari (incluse le High Risk), con conseguenti diversi obblighi di rendicontazione nei confronti della BCE sulla base delle linee guida definite da quest'ultima in collaborazione con le singole Autorità di vigilanza.

Anche nel contesto del SSM, continuano ad essere sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia le succursali di banche extra-UE.

L'analisi dei rischi e la valutazione complessiva delle LSI individuate come High Impact è svolta con le metodologie e i criteri SSM, descritti sul [sito internet della BCE](#). Peraltro, per tali intermediari, gli schemi di analisi di cui alla presente Guida sono utilizzati per svolgere approfondimenti e giungere, eventualmente, a una modifica dei punteggi basati sugli schemi di analisi della metodologia LSI SREP SSM.

La Guida, oltre a disciplinare il processo SREP, fornisce indicazioni agli analisti sulle restanti attività di supervisione prudenziale, con particolare riferimento alle attività di intervento e ai principali procedimenti amministrativi, nonché sulle attività ispettive.

La Guida indica le modalità di attuazione del processo di revisione e valutazione prudenziale per tutte le tipologie di intermediari¹ diversi dalle SI, compresi i soggetti sottoposti a una regolamentazione prudenziale diversa da quella fondata su “tre pilastri” (requisiti patrimoniali, controllo prudenziale, informativa al pubblico) prevista per le banche, SIM e gli intermediari finanziari (IF)².

¹ Nella Guida il termine “intermediario” si riferisce a tutti i soggetti vigilati, sia a livello individuale sia a livello consolidato.

² In particolare, non sono soggetti a regolamentazione prudenziale su “tre pilastri”: a) le SGR; b) gli IMEL e gli Istituti di pagamento.

Coerentemente con la normativa, il processo di revisione e valutazione prudenziale viene condotto sulla base di un approccio:

- **consolidato**:
 - per i gruppi bancari³;
 - per i gruppi di SIM sottoposti a vigilanza consolidata;
- **individuale** nei confronti dei seguenti soggetti, non appartenenti a gruppi bancari o a gruppi di SIM sottoposti a vigilanza consolidata:
 - banche⁴;
 - società di intermediazione mobiliare (“SIM”)⁵;
 - società di gestione del risparmio (“SGR”)⁶;
 - intermediari finanziari ex art. 106 TUB (“Intermediari Finanziari”);
 - istituti di moneta elettronica (“IMEL”);
 - Istituti di pagamento.

La Guida specifica le attività da svolgere a livello individuale sugli intermediari facenti parte di gruppi soggetti ad approccio valutativo consolidato.

La valutazione degli intermediari facenti parte di gruppi non soggetti a vigilanza consolidata tiene comunque conto delle strategie del gruppo di appartenenza.

Per i conglomerati finanziari - come definiti dall'articolo 3 del [decreto legislativo del 30 maggio 2005, n.142](#) (d. lgs. 142/2005) e individuati annualmente secondo le modalità stabilite [nell'accordo di coordinamento sottoscritto con ISVAP \(ora IVASS\) e Consob nel marzo del 2006](#)⁷ - è previsto che, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale della componente bancaria (sia essa intermediario individuale o gruppo) si tenga conto della situazione tecnica e organizzativa del conglomerato nel suo complesso⁸.

La valutazione e l'azione di vigilanza sul conglomerato è differenziata a seconda che l'Autorità responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare (“coordinatore”) ai sensi dell'articolo 5 del [d. lgs. 142/2005](#) sia il nostro Istituto ovvero l'IVASS.

³ Nella Guida con il termine “gruppi bancari” si intendono sia gli intermediari iscritti all'albo dei gruppi bancari sia gli intermediari soggetti a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, del CRR (cd. gruppi CRR).

⁴ Incluse le succursali di banche extra UE tenuto conto di quanto previsto dalla Circ. 285 per le succursali di banche extra-UE insediate negli Stati indicati nell'Allegato A al Capitolo “Ambito di applicazione”. In particolare, a tali succursali non si applicano, su base individuale, le disposizioni relative al “Processo di controllo prudenziale” (SREP), le disposizioni del CRR e della Parte Seconda della Circ. 285.

⁵ Incluse le succursali di imprese di investimento extracomunitarie.

⁶ Nella Guida, il termine “SGR” è riferito anche alle SICAV.

⁷ Cfr. l'accordo di coordinamento in materia di identificazione e adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari e gli aggiornamenti delle liste di conglomerati italiani.

⁸ In particolare, per le modalità di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si rimanda al Modulo SREP, Livello 2, Capitolo 9.

Con riferimento ai conglomerati *cross-border*, il *Joint Committee of the European Supervisory Authorities* ha pubblicato le linee guida per la convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli [accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari](#) (JC/GL/2014/01). Esse sono finalizzate a migliorare la cooperazione tra le Autorità di vigilanza competenti e il funzionamento dei collegi settoriali; trattano i seguenti aspetti:

- *mapping* della struttura del conglomerato e accordi scritti;
- coordinamento dello scambio di informazioni in situazioni ordinarie e di emergenza;
- *assessment* dei conglomerati finanziari;
- pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni ordinarie e di emergenza;
- processi decisionali tra le autorità competenti.

Le unità competenti per la vigilanza sui conglomerati finanziari *cross-border* tengono conto nell'espletamento della propria attività anche del contenuto delle citate linee guida e, ove necessario, si attivano per la modifica degli accordi tra Autorità qualora non conformi con le stesse.

1.2 La qualificazione degli intermediari

La qualificazione consente di:

- 1) ricondurre l'intermediario a una delle macro-categorie per l'applicazione di alcuni aspetti della normativa prudenziale;
- 2) ricondurre l'intermediario alle classi di priorità per l'applicazione del principio di proporzionalità;
- 3) individuare le "entità rilevanti" dei gruppi sottoposti a valutazione consolidata;
- 4) definire insiemi omogenei di intermediari sulla base dell'attività prevalente ai fini della costruzione dei gruppi di confronto (*peer group*)⁹ o dell'applicazione di schemi di analisi uniformi (profilatura).

Con riferimento al punto 4), la qualificazione serve ad individuare gli intermediari "specializzati" e a identificarne l'attività prevalente. Per le BCC e le banche diverse da quelle specializzate in un'attività creditizia specifica i *peer group* sono determinati sulla base di criteri dimensionali e istituzionali¹⁰.

Nel caso di intermediari bancari e non bancari specializzati, l'attività prevalente è individuata sulla base dello schema riportato, rispettivamente, nelle Tavole 1a e 1b. In particolare, si distinguono due livelli: il primo corrisponde per il settore bancario a due macroattività (specializzazione

⁹ Ove non diversamente specificato negli schemi di analisi o nei prospetti SIGMA, come dati di raffronto con il "peer group" vengono utilizzati: il 25° percentile, la mediana, il 75° percentile.

¹⁰ Nella classificazione rientrano gli intermediari bancari che svolgono attività creditizia per i quali non si può identificare un'attività prevalente. Tale classificazione è articolata: al livello II in base al criterio dimensionale di cui alla classificazione 512 dell'ambiente Infostat; al livello I secondo le seguenti 5 categorie: i) Banche SI e HI-LSI; ii) banche medie e piccole non BCC; iii) banche piccolissime non BCC; iv) BCC LSI; v) BCC appartenenti a gruppi cooperativi SI.

nell'erogazione del credito, specializzazione nell'*asset management*) e per il settore non bancario a dodici macroattività; il secondo identifica, per taluni intermediari, livelli di specializzazione più dettagliati¹¹.

Tavola 1a - Classificazione delle attività prevalenti (profilatura) per gli intermediari bancari

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	
Banche specializzate: Erogazione del credito	Livello I
Leasing	Livello II
Factoring	
Credito ai consumatori e prestiti personali	
Cessione del quinto	
Gestione di partite anomale	
Rilascio di garanzie	
Banche specializzate: Asset Management	Livello I
Negoziazione per conto proprio	Livello II
Esecuzione di ordini per conto di clienti (inclusa la raccolta ordini)	
Collocamento di strumenti finanziari	
Gestione di portafogli	
Consulenza in materia di investimenti	
Servizi e attività di investimento - Generica ¹²	

Tavola 1b - Classificazione delle attività prevalenti (profilatura) per gli intermediari non bancari

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	
Attività creditizia delle Finanziarie	Livello I
Leasing	Livello II
Factoring	
Credito ai consumatori e prestiti personali	
Cessione del quinto	
Altri finanziamenti	
Rilascio di garanzie	
Confidi	Livello I
Operatori di microcredito	Livello I
Prestito su pegno	Livello I
Fiduciarie statiche	Livello I
SIM - Servizi e attività di investimento	Livello I
Negoziazione per conto proprio	Livello II
Esecuzione di ordini per conto di clienti (inclusa la raccolta ordini)	
Collocamento di strumenti finanziari	
Gestione di portafogli	
Consulenza in materia di investimenti	
Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	

¹¹ Per le tipologie di intermediario per le quali non è indicato il livello II, il livello I costituisce il massimo livello di disaggregazione e dunque il livello II viene identificato dal livello I stesso.

¹² Nella classificazione rientrano gli intermediari specializzati in servizi e attività di investimento per i quali non si può identificare un servizio di investimento prevalente.

Servizi e attività di investimento - Generica ¹³	
SGR – Gestione di OICR aperti	Livello I
Gestione di OICVM	Livello II
Gestione di FIA aperti	
SGR – Gestione di OICR di private equity/debt	Livello I
SGR – Gestione di OICR immobiliari	Livello I
Attività di servicing e gestione bad finance delle Finanziarie	Livello I
Gestione di partite anomale	Livello II
Servicing in cartolarizzazioni	
Money Transfer	Livello I
Altri servizi di pagamento e moneta elettronica	Livello I
Prestazione di altri servizi di pagamento	Livello II
Emissione di moneta elettronica	

Su base consolidata (gruppi bancari e gruppi di SIM) la profilatura è determinata utilizzando il solo criterio dimensionale definito sulla base delle macro-categorie in cui sono ripartiti i soggetti vigilati¹⁴.

1.3 Proporzionalità

La disciplina prudenziale dispone, anche al fine di contenere gli oneri per gli intermediari, che gli adempimenti richiesti ai soggetti vigilati siano graduati in funzione delle loro dimensioni, caratteristiche e complessità (**principio di proporzionalità**).

Per declinare il principio di proporzionalità vengono individuate quattro classi di priorità (1. Molto Alta¹⁵; 2. Alta; 3. Media; 4. Bassa), contraddistinte da livelli decrescenti di intensità, frequenza e ampiezza dell'azione di vigilanza.

La metodologia da seguire per l'assegnazione degli intermediari alle diverse classi di priorità è differenziata tra intermediari bancari e intermediari non bancari.

Intermediari bancari

In linea con la [metodologia definita a livello SSM](#) e il regolamento CRR, le banche LSI sono ripartite in tre categorie:

- *High Impact*, sulla base delle dimensioni e del business model;
- *Small-non-complex institution*, volta ad identificare le banche aventi una ridotta dimensione, complessità e rischiosità¹⁶;
- Altri intermediari (tra cui sono incluse le banche *High Risk*, in relazione al profilo di rischio sulla base di indicatori di solidità patrimoniale e punteggi SREP).

Il processo di attribuzione delle LSI alle categorie *High Impact* è svolto annualmente, mentre la definizione delle LSI *High Risk* avviene

¹³ Nella classificazione rientrano gli intermediari specializzati in servizi e attività di investimento per i quali non si può identificare un servizio di investimento prevalente.

¹⁴ La profilatura dei gruppi bancari è riportata nella classificazione 229 nell'ambiente Infostat.

¹⁵ Per gli intermediari non bancari non è prevista la possibilità di ricevere la classe di priorità 1 "Molto Alta".

¹⁶ I criteri sono stabiliti dall'articolo 4 paragrafo 1, sotto paragrafo 145 del CRR.

trimestralmente; entrambi i processi sono svolti sulla base della richiamata metodologia e delle interazioni tra la BCE e la Banca d'Italia. Sulla base della classificazione BCE e da quanto definito nel Regolamento CRR e per adempiere a quanto richiesto dalle GL EBA sullo SREP, che prevedono una suddivisione delle banche in quattro classi di priorità per l'applicazione del principio di proporzionalità allo SREP, gli intermediari sono ripartiti come definito dalla tavola 3.

Tavola 3 - classi di priorità intermediari bancari

Classi di Priorità	Intermediario
1. Molto Alta	Eventuali LSI individuate come O-SII¹⁷
2. Alta	High Impact LSI
3. Media	Altri intermediari LSI (incluse le High Risk)
4. Bassa	Small-non-complex LSI

Intermediari non bancari

Anche per gli intermediari non bancari la classe di priorità è assegnata avendo riguardo all'impatto sul sistema e alla rischiosità.

Per ciascuna tipologia di intermediario l'impatto è definito utilizzando criteri specifici¹⁸ basati sull'operatività e sulla dimensione; il livello di rischiosità è rappresentato dall'ultimo punteggio complessivo SREP disponibile. La combinazione delle due dimensioni è rappresentata nella Tavola 4 in cui sono esplicitate le classi di priorità (alta, media e bassa) associate ai diversi valori di impatto e di rischiosità.

Tavola 4 - classi di priorità intermediari non bancari

		RISCHIOSITA'			
		1	2	3	4
IMPATTO	1	Alta	Alta	Alta	Alta
	2	Bassa	Media	Media	Alta
	3	Bassa	Bassa	Media	Alta
	4	Bassa	Bassa	Bassa	Alta

¹⁷ Per O-SII si intendono le altre banche a rilevanza sistemica (*other systemically important institutions – O-SII*) individuate dal nostro Istituto tra le banche autorizzate in Italia sulla base dei seguenti criteri: i) dimensione; ii) rilevanza per l'economia dell'UE e dell'Italia; iii) rilevanza delle attività transfrontaliere; iv) interconnessione della banca o del gruppo con il sistema finanziario.

¹⁸ Per la descrizione dei differenti algoritmi utilizzati si rinvia al Modulo SREP, Livello 2, Capitolo 1.

1.4 Caratteristiche generali del processo SREP

Obiettivo della pianificazione dell'attività di supervisione prudenziale è quello di condurre la complessiva azione di vigilanza in modo coerente, con obiettivi e risultati chiari, tenendo conto delle risorse, degli strumenti e delle metodologie disponibili.

Il processo di pianificazione strategica e operativa delle attività di vigilanza prudenziale coinvolge i Servizi di vigilanza dell'A.C. e le Filiali con compiti di vigilanza e comprende le attività "in loco" (*on-site*) e quelle a distanza (*off-site*).

L'ambito soggettivo è rappresentato dalle banche *less significant*, dalle succursali italiane di banche estere non appartenenti al MVU¹⁹ e dagli intermediari non bancari, accentrati e decentrati.

La pianificazione strategica determina le priorità dell'azione di supervisione. In particolare, le linee di indirizzo contribuiscono - insieme alle attività minime obbligatorie che si ritiene necessario effettuare sugli intermediari in funzione della classe di priorità assegnata - alla definizione delle attività di vigilanza che si intende condurre sugli intermediari bancari e non bancari (processo SREP).

Sulla base della normativa prudenziale e in linea con le linee guida EBA sullo SREP²⁰, il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) è finalizzato ad accertare che gli intermediari si dotino di presidi di natura patrimoniale e organizzativa appropriati rispetto ai rischi assunti, assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

Lo SREP è costituito da un insieme di attività che consentono di esprimere un giudizio sulla situazione attuale e prospettica degli intermediari e che determinano, in presenza di carenze significative e/o anomalie, l'adozione di coerenti misure correttive.

Lo SREP si articola in due fasi:

- una periodica: "ciclo di valutazione" (A);
- una eventuale: "correzione/follow-up" (B).

A. Ciclo di valutazione

Il "ciclo di valutazione" si distingue in tre diversi momenti logico-temporali: pianificazione (a), controllo e analisi (b), valutazione (c).

a) La pianificazione, di tipo strategico e operativo:

¹⁹ Con riferimento alle succursali di banche extra-UE, si rammenta che in relazione alle succursali di banche insediate negli Stati indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" della Circ. 285, non si applicano su base individuale le disposizioni relative al "Processo di controllo prudenziale" (SREP) e le disposizioni del CRR e della Parte Seconda della Circ. 285.

²⁰ Cfr. EBA *Guidelines on the revised common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing* (EBA/GL/2022/03). Per le imprese di investimento, cfr. [Joint EBA and ESMA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process \(SREP\) under Directive \(EU\) 2019/2034](#) (EBA/GL/2022/09 ESMA35-42-1470).

- con la pianificazione strategica si individuano a livello di sistema i rischi rilevanti a cui sono esposti gli intermediari e sono definite le priorità strategiche di supervisione;
 - con la pianificazione operativa si definiscono il piano operativo integrato delle attività *off-site* e il piano ispettivo integrato, tenendo conto delle priorità identificate con la pianificazione strategica e delle attività minime obbligatorie (*Minimum Engagement Level* - MEL) da effettuare su un intermediario in funzione della classe di priorità assegnata.
- b) Le attività di controllo e analisi comprendono:
- 1) il controllo dell'osservanza della normativa in materia di:
 - regole prudenziali e limiti operativi;
 - bilancio ufficiale;
 - requisiti relativi all'informativa al pubblico;
 - 2) l'analisi della situazione aziendale con riguardo:
 - ai processi aziendali di determinazione del capitale complessivo e della liquidità ritenuti adeguati dall'intermediario per fronteggiare i rischi assunti (ICAAP-ILAAP/ICARAP²¹), ove previsto dalle pertinenti disposizioni in materia;
 - all'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti dall'intermediario e ai relativi presidi organizzativi, mediante il Sistema di Analisi Aziendale (SAA); in tale ambito, assume rilievo anche la verifica del mantenimento nel tempo delle condizioni richieste per l'autorizzazione a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali.
- c) La valutazione si sostanzia nell'attribuzione di un giudizio sulle aree di rischio e sui profili trasversali compresi nel Sistema di Analisi Aziendale, che confluiscono nel punteggio complessivo dell'intermediario.

In esito al ciclo di valutazione viene assunta, se prevista, la decisione sul capitale, con la quale sono fissati per l'intermediario coefficienti patrimoniali vincolanti più elevati di quelli normativamente previsti – ed eventualmente target di capitale – in relazione al complesso dei rischi assunti dallo stesso, in condizioni ordinarie e di stress.

La decisione sul capitale è formalizzata tramite un provvedimento specifico adottato nell'ambito di un procedimento d'ufficio.

B. Fase di “correzione/follow-up”

²¹ L'ICARAP (*Internal capital adequacy and risk-assessment process*) è il processo richiesto alle imprese di investimento dal *framework europeo* IFD/IFR - Direttiva UE 2019/2034 (IFD) e Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) – riguardante l'autonoma valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Si articola nei processi interni ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), per la determinazione del capitale adeguato alla copertura dei rischi e ILAAP (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*), per la valutazione dell'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (Cfr. Regolamento in materia di Vigilanza sulla SIM del 23.12.2022, Parte prima, Titolo II, Cap.1, Sezz. I e II).

Sempre a conclusione del ciclo di valutazione sono definiti, ove necessario, gli interventi correttivi o le misure di intervento precoce, graduati in relazione alla tipologia e alla gravità delle anomalie riscontrate.

La comunicazione all'intermediario delle misure correttive è effettuata, di norma, con il medesimo provvedimento con cui è assunta la decisione sul capitale. In tal caso, nel provvedimento sono precisate sia la tempistica attesa per gli adempimenti richiesti sia le modalità di rendicontazione dei risultati ottenuti²².

Gli interventi di vigilanza – trattati nel dettaglio modulo relativo all'azione di vigilanza previsto nella Guida – sono coerenti con i risultati dell'analisi dei rischi e della situazione aziendale complessiva (principio del collegamento tra valutazione e azione) nonché con il livello di consapevolezza e affidabilità degli esponenti aziendali.

Nella fase di follow-up si procede a monitorare lo stato di attuazione del piano definito dall'intermediario per corrispondere alle richieste della Vigilanza, anche alla luce dell'evoluzione dell'operatività e, più in generale, della situazione aziendale.

Schemi di analisi – Sistema di Analisi Aziendale

Le metodologie di analisi e i criteri di valutazione sono definiti nel Sistema di Analisi Aziendale (SAA), che costituisce il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Esso consente di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo.

Il SAA disegna un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

Sulla base di specifici "schemi di analisi", formano oggetto di valutazione:

a) le aree di rischio:

- credito (incluso il rischio di controparte)
- mercato
- liquidità
- tasso d'interesse e CSRBB
- operativo e di reputazione

Per le SIM/Gruppi di SIM/Succursali di imprese di investimento di paesi terzi, i seguenti rischi al capitale²³:

²² Eventuali interventi correttivi da intraprendere in momenti diversi da quelli di assunzione della decisione sul capitale sono formalizzati secondo quanto descritto nel Modulo Azione di Vigilanza, Livello 2, Capitolo 1 .

²³ La nuova tassonomia dei rischi per le SIM è stata introdotta dal *framework* IFD/IFR (Direttiva UE 2019/2034 (IFD) relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento.

- il rischio per il cliente (*Risk-To-Client*, «RtC»)
- il rischio per l'impresa (*Risk-to-Firm*, «RtF»)
- il rischio per il mercato (*Risk-to-Market*, «RtM»)
- altri rischi (*other risks*)

b) i profili trasversali:

- redditività e modello di business
- sistemi di governo e di controllo
- adeguatezza patrimoniale

Inoltre, come stabilito dall'art. 98 della CRD, è previsto che venga svolta una valutazione del profilo di rischio di leva eccessiva, il cui giudizio attribuito non concorre alla determinazione del punteggio complessivo.

Il giudizio attribuito scaturisce:

a) per le aree di rischio, dalla combinazione delle valutazioni assegnate a:

- l'esposizione al rischio (aspetto quantitativo);
- l'adeguatezza degli specifici presidi organizzativi (aspetto qualitativo);

b) per i profili trasversali, dall'analisi qualitativa per il sistema di governo e di controllo, da quella quantitativa per la redditività e dall'adeguatezza patrimoniale corretta in base alla valutazione attribuita, rispettivamente, al modello di business e al processo ICAAP/ICARAP.

L'esposizione ai rischi e l'adeguatezza del reddito e del patrimonio sono valutate sulla base degli schemi di analisi, i quali sono alimentati prevalentemente dalle segnalazioni di vigilanza e generano il punteggio "automatico"; questo può essere rettificato avvalendosi dei "prospetti integrativi".

I modelli sono applicati uniformemente, in sede di controllo a distanza e di controllo ispettivo, ove si procede al ricalcolo dell'esposizione al rischio solo se le rettifiche ispettive sono tali da modificare il giudizio.

Le valutazioni d'ordine organizzativo sono formulate sulla base di un iter logico di interpretazione di fattori "qualitativi". La verifica del rispetto delle prescrizioni normative in materia di *governance* e presidio dei rischi orienta la valutazione dei fattori qualitativi. Le indicazioni al riguardo fornite dagli schemi di analisi nella Guida attengono essenzialmente ai controlli a distanza. Più approfonditi riferimenti - principalmente utilizzabili in sede ispettiva - sono contenuti nei "percorsi di analisi" di cui al Modulo ispettivo della Guida, coerenti, quanto a logiche interpretative e criteri di valutazione, con i predetti schemi di analisi.

Periodicità

Banche LSI

Il “ciclo di valutazione” ha, di norma, durata annuale e, pertanto, con tale cadenza deve essere prodotta una valutazione complessiva SREP (ossia l'assegnazione di un punteggio complessivo risultante dai punteggi automatici e non, dei singoli profili) per ogni intermediario.

In ossequio al principio di proporzionalità, la valutazione dei singoli profili di analisi può essere aggiornata anche con cadenza superiore all'anno – e fino a tre anni – in relazione alla classe di priorità assegnata all'intermediario. In tal caso, con cadenza annuale è comunque necessario: a) valutare l'esposizione ai rischi e i profili trasversali di tipo quantitativo attraverso l'analisi dei punteggi automatici generati dai modelli e dei prospetti integrativi; b) controllare l'osservanza della normativa in materia di bilancio ufficiale e di requisiti relativi all'informativa al pubblico; c) procedere all'esame dell'ICAAP e dell'ILAAP.

Intermediari non bancari (INB)

Anche per gli intermediari non bancari il “ciclo di valutazione” ha, di norma, durata annuale e pertanto con tale cadenza deve essere prodotta una valutazione complessiva SREP (ossia l'assegnazione di un punteggio complessivo risultante dai punteggi automatici e non, dei singoli profili). In ossequio al principio di proporzionalità, la valutazione dei singoli profili di analisi può essere aggiornata anche con cadenza superiore all'anno, in funzione della classe di priorità assegnata (in particolare ogni due anni per gli INB a priorità Media, ogni tre anni per quelli a priorità Bassa).

Con riferimento a tutti gli intermediari (banche LSI e intermediari non bancari) occorre:

- verificare il rispetto delle regole prudenziali e dei limiti operativi con la cadenza delle relative segnalazioni di vigilanza;
- effettuare, con cadenza più ravvicinata di quella annuale o semestrale, valutazioni aggiornate dei profili di rischio in presenza di significative evoluzioni sfavorevoli²⁴.

Analisi a distanza

L'attività di supervisione a distanza è preordinata alla costante sorveglianza della situazione degli intermediari vigilati e alla rilevazione precoce dei segnali di deterioramento dei profili di rischio rilevanti, in modo da promuovere con tempestività gli interventi correttivi più appropriati.

Nel rispetto del principio di proporzionalità e in un'ottica di integrazione con l'attività on-site, l'analisi a distanza deve:

- accertare che gli intermediari rispettino costantemente le regole prudenziali e i limiti operativi;

²⁴ In materia di rischio di liquidità l'esperienza dimostra che, nei casi di turbativa dei mercati particolarmente gravi, può essere necessaria un'attività di monitoraggio giornaliero attraverso la richiesta di dati e informazioni specifiche non standardizzabili.

- monitorare, in un'ottica preventiva, l'evoluzione della situazione tecnica;
- verificare l'efficacia delle azioni promosse dai responsabili aziendali per rimuovere le carenze riscontrate;
- aggiornare, ove necessario, il quadro informativo risultante dagli accertamenti ispettivi, in particolare con riferimento al sistema di governo aziendale e alla qualità dei presidi organizzativi.

I controlli off-site hanno carattere di sistematicità, vengono effettuati secondo scadenze prestabilite, si basano sull'analisi dei dati e delle notizie che gli intermediari sono tenuti a trasmettere con cadenza periodica o in conseguenza di richieste specifiche.

Le valutazioni, improntate a prudenza, devono essere coerenti con le evidenze disponibili, che vanno sottoposte a congruo vaglio critico, volto ad apprezzarne il grado di attendibilità. Ciò assume particolare valenza con riferimento alle attività di analisi a distanza degli aspetti "qualitativi" e, segnatamente, dei presidi organizzativi dei rischi nonché dei sistemi di governo e di controllo.

Il monitoraggio *off-site* delle azioni di rimedio andrebbe inoltre rafforzato attraverso momenti di riscontro effettivo delle rassicurazioni aziendali ricevute per lettera²⁵.

Con analoga prudenza vanno valutati gli elementi informativi acquisiti dalle strutture di analisi off-site nel corso di interlocuzioni di tipo conoscitivo con gli esponenti aziendali. Eventuali confronti-dibattito tenuti presso l'intermediario, d'intesa con lo stesso, fra analisti e responsabili delle strutture operative, al fine di approfondire particolari tematiche applicative e/o regolamentari, non si configurano come accessi di natura ispettiva ai sensi della legislazione vigente e non comportano responsabilità accertative per la Vigilanza. Tali occasioni di interlocuzione, per loro natura di breve durata, non sono preordinate ad effettuare riscontri né a formalizzare risultanze rivolte all'azienda interessata²⁶. Nei casi descritti, le valutazioni qualitative assumono una valenza limitata, ai fini dell'assegnazione dei giudizi di profilo e complessivo.

La disponibilità di analisi e riscontri approfonditi, derivanti da ispezioni recenti e/o dal set di informazioni relative a intermediari con "sistemi riconosciuti", consente, viceversa, di formulare valutazioni "qualitative" di più sicuro spessore, con valenza piena ai fini dell'assegnazione dei giudizi di profilo e complessivo.

I controlli e le analisi vengono effettuati con il supporto della procedura SIGMA.

Analisi ispettiva

L'attività di supervisione "in loco" – più diffusamente trattata nel Modulo Ispettivo – è volta all'analisi e alla valutazione della situazione dei soggetti

²⁵ È buona prassi richiedere che i resoconti delle misure correttive siano asseverati dalla funzione di controllo interno e/o dal Collegio Sindacale.

²⁶ Limitatamente alle attività di convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi, i confronti-dibattito di tipo non ispettivo tenuti presso l'intermediario, d'intesa con lo stesso, possono estendersi fino a una durata di quattro settimane.

ispezionati e dei profili trasversali e di rischio, anche al fine di consentire, ove necessario, l'adozione di tempestive misure correttive²⁷.

Le procedure, i processi e le metodologie ispettive per le banche SI sono definite nel Supervisory Manual SSM, cui si fa rimando, per gli accertamenti aventi finalità prudenziali.

La presente guida si applica, pertanto, alle LSI e altri intermediari di competenza nazionale oltre che alle ispezioni di compliance su banche SI²⁸. Le metodologie ispettive possono essere utilizzate per ispezioni prudenziali su SI per eventuali ambiti non coperti dal Supervisory manual (es. per tener conto di specificità nazionali di carattere operativo o regolamentare).

Sulla base del vigente quadro regolamentare, le ispezioni possono avere ad oggetto quanto indicato nel Modulo Ispettivo, Livello 2, Capitolo 2 .

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e focalizzazione sui rischi nonché in un'ottica di complementarità con l'attività off-site, le analisi ispettive sono essenzialmente dirette a verificare:

- lo stato dell'esposizione ai rischi rilevanti degli intermediari e i corrispondenti presidi organizzativi;
- il grado di adeguatezza delle componenti strutturali e funzionali del sistema di governo e di controllo nonché dei presidi economico e patrimoniale;
- l'attendibilità dei dati e delle informazioni resi alla Vigilanza;
- l'osservanza del quadro normativo vigente con particolare riferimento alla disciplina prudenziale.

L'attività ispettiva determina l'attribuzione di giudizi sugli intermediari sulla base del Sistema di Analisi Aziendale. In particolare, le valutazioni ispettive scaturiscono:

- dai modelli unitari di quantificazione del rischio, adottati anche in sede di controlli a distanza, dopo aver apportato, ove necessario, rettifiche ai relativi dati, alla luce dell'esame della corrispondente operatività;
- da approfondite analisi dei processi e degli assetti di governo, organizzativi e di controllo degli intermediari.

Gli accertamenti ispettivi sono, di norma, effettuati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze emerse nel processo di revisione e valutazione prudenziale.

Coerentemente con le finalità perseguite e con la tipologia di accertamento, l'incarico ispettivo può prevedere accessi presso una specifica area

²⁷ Accanto alle ispezioni prudenziali, descritte nel presente paragrafo, si definiscono ispezioni di *compliance* quelle finalizzate alla verifica del rispetto delle normative di settore (in particolare trasparenza e antiriciclaggio). Esse consistono in accertamenti presso le direzioni generali di banche e altri intermediari vigilati - con possibili contestuali verifiche presso singoli punti operativi - o in accessi su singoli sportelli.

²⁸ Il Modulo Ispettivo della Guida contiene il PdA per la conduzione delle ispezioni sulle società di gestione e sui sistemi multilaterali di scambio all'ingrosso, sottoposti alla vigilanza del Servizio Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti.

operativa nonché presso uno o più intermediari individuali o facenti parte di gruppi.

Gli accertamenti vengono condotti con il supporto dei “percorsi di analisi” (PDA) dettagliati nel Modulo Ispettivo della Guida, predisposti secondo criteri di modularità. I PDA sono articolati per aree di indagine coerenti con l'approccio seguito dal Sistema di Analisi Aziendale e con le caratteristiche tipiche degli intermediari.

Il risultato degli accertamenti è rappresentato nel rapporto ispettivo, i cui contenuti rispondono alle esigenze informative sottese al mandato ricevuto.

Il confronto con gli intermediari

L'attività di controllo si svolge, ordinariamente, attraverso il confronto con gli intermediari, fondato sullo scambio di informazioni e finalizzato a facilitare l'analisi dell'esposizione ai rischi, dei presidi organizzativi e del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e della liquidità (ILAAP).

Il confronto si realizza, in via continuativa e strutturale, in sede ispettiva nonché - con frequenza e intensità correlate al principio di proporzionalità - a distanza, attraverso richieste di documentazione e convocazioni di esponenti aziendali. Le convocazioni²⁹ – sulla base di quanto previsto dall'art. 53 bis TUB e dall'art. 7, comma 1, TUF – rappresentano un momento di approfondimento dialettico, particolarmente utile ai fini di una piena conoscenza delle scelte aziendali.

La fattiva collaborazione degli esponenti aziendali consente di effettuare analisi e valutazioni su una base informativa attendibile, arricchisce il quadro informativo a disposizione della Vigilanza, facilita la comunicazione con gli intermediari, migliora la comprensione delle eventuali misure correttive richieste.

Per quanto ampio e intenso, il confronto deve basarsi su una chiara distinzione dei ruoli e svolgersi con modalità tali da preservare l'autonomia e l'indipendenza degli esponenti aziendali, ai quali fa capo la piena responsabilità in ordine alle scelte di governo dell'impresa.

Gli intermediari sono chiamati a contribuire allo svolgimento delle analisi di vigilanza. La piena comprensione di strategie, operatività e relativi rischi, postulato irrinunciabile di un'azione di vigilanza risk-based, richiede infatti modalità di contatto flessibili e coerenti con le caratteristiche degli intermediari.

Attenzione va riservata all'individuazione dell'interlocutore aziendale con il quale realizzare, di volta in volta, le singole fasi del confronto: rilevano a tal fine gli obiettivi che si intendono raggiungere, l'assetto organizzativo dell'intermediario, il grado di complessità delle materie da approfondire.

L'interazione con i soggetti vigilati assume un ruolo particolarmente significativo nell'ambito:

²⁹ Le convocazioni si svolgono presso gli stabilimenti della Banca d'Italia. Le informazioni acquisite in tale sede sono formalizzate in appositi resoconti a cura delle unità operative competenti.

- dell'esame del resoconto ICAAP/ILAAP, agevolato dal confronto con le competenti funzioni aziendali (ad es., su metodologie, modalità di aggregazione dei rischi, qualità dei presidi organizzativi);
- degli eventuali interventi in esito al processo di revisione e valutazione prudenziale;
- della procedura di autorizzazione all'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, la cui complessità impone un'interazione ampia e strutturata con l'intermediario, specie con le funzioni di controllo. Attesi la rilevanza e l'impatto sulla gestione dell'adozione di tali sistemi a fini prudenziali, è necessario che i risultati di tali attività, anche durante la fase antecedente la formalizzazione dell'istanza ("preconvalida"), vengano portati a conoscenza dei vertici aziendali;
- dell'attività di analisi delle SGR. Non rientrando nell'applicazione del c.d. secondo pilastro, le SGR non svolgono il relativo processo di auto-valutazione e non sono tenute a presentare il resoconto ICAAP/ILAAP. Le convocazioni costituiscono pertanto l'occasione per integrare le informazioni disponibili.

Nella scelta degli strumenti da attivare (richieste di documentazione integrativa, convocazioni, accessi ispettivi) deve privilegiarsi - a parità di efficacia - quello che comporta minori oneri per il soggetto vigilato.

La chiarezza delle comunicazioni indirizzate agli intermediari è determinante per l'efficacia del confronto; è necessario che siano adeguatamente rappresentati l'oggetto e le finalità delle richieste di informazioni e di chiarimenti.

1.5 La connessione tra l'analisi dei singoli intermediari e quella macroprudenziale

Stabilità a livello micro e macroprudenziale

La sana e prudente gestione dei singoli intermediari e la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso sono obiettivi tra loro complementari: la crisi di un intermediario che ha rilevanza sistemica o riveste un ruolo cruciale nei sistemi di pagamento e di regolamento può ripercuotersi su altri operatori del settore, dando origine a fenomeni di contagio; shock aggregati di natura reale e/o finanziaria possono ripercuotersi sull'intero sistema e avere effetti sulla stabilità dei singoli intermediari in virtù della loro comune esposizione a determinati fattori di rischio.

La vigilanza macroprudenziale ha come finalità quella di individuare i fattori di rischio e le vulnerabilità del sistema finanziario che potrebbero assumere dimensione sistemica, allo scopo di prevenirne o limitarne gli effetti sull'economia reale.

L'analisi macroprudenziale si caratterizza per alcuni elementi di specificità:

- a) ha come oggetto di analisi il sistema finanziario nel suo complesso;

- b) analizza i meccanismi di amplificazione dei rischi derivanti da comportamenti collettivi degli operatori, da fenomeni di interconnessione e dipendenza tra intermediari o dall'esposizione a fattori comuni di rischio;
- c) analisi della prociclicità del sistema finanziario, intesa come l'insieme dei meccanismi attraverso i quali il sistema finanziario contribuisce ad amplificare le fluttuazioni del ciclo economico (dimensione temporale dell'analisi).

La vigilanza macroprudenziale, da un lato, e i controlli microprudenziali, dall'altro, sono parte di un approccio integrato che si articola in diverse fasi:

- individuazione ex-ante dei possibili rischi e delle vulnerabilità che, in presenza di circostanze avverse plausibili, potrebbero colpire il sistema finanziario nel suo complesso o specifici suoi comparti³⁰;
- determinazione dei possibili meccanismi di trasmissione degli shock, distinguendo tra aree dove gli shock manifestano il loro effetto immediato e aree dove essi si propagano in un secondo tempo, per effetto di meccanismi di interazione tra economia reale e finanziaria o tra gli stessi operatori del mercato finanziario;
- valutazione prospettica dei possibili rischi e delle vulnerabilità e del loro impatto anche attraverso esercizi di stress;
- verifica della sussistenza dei fattori di rischio in capo agli operatori e/o ai mercati di riferimento (ad es., attraverso ispezioni "mirate"/"tematiche" o approfondimenti a distanza);
- valutazione dell'eventuale rilievo sistemico delle risultanze emerse nell'ambito degli approfondimenti di cui al punto precedente;
- predisposizione di azioni di vigilanza volte a mitigare l'impatto potenziale dei rischi e delle vulnerabilità individuate.

La descritta dinamica valutativa e d'intervento si realizza attraverso l'integrazione, nell'attività di supervisione sia di un percorso "dal macro al micro" (dai temi a rilevanza sistemica agli effetti sui singoli intermediari) sia di un approccio "dal micro al macro" (da singoli comportamenti a fenomeni di potenziale rilevanza sistemica).

Il risultato è una maggiore intensità della supervisione sugli intermediari a rilevanza sistemica e su quelli che, in quanto connotati da forte specializzazione, risultano maggiormente esposti a rischi sistemici riguardanti il proprio comparto di operatività.

Dall'analisi macroprudenziale a quella micro

L'analisi macroprudenziale fornisce un supporto di tipo trasversale alla vigilanza sui singoli intermediari, permettendo indagini mirate e approfondimenti su tematiche rilevanti che interessano più intermediari, un intero settore o il mercato nel suo complesso. Essa mira all'individuazione di

³⁰ A tal fine occorre distinguere tra shock *aggregati*, che agiscono sul sistema finanziario nel suo complesso, e shock *idiosincratici*, che colpiscono una o più imprese e/o settori specifici. Inoltre, gli shock possono essere di tipo reale o finanziario.

vulnerabilità a rilevanza sistemica, di cui si tiene opportunamente conto nel processo di analisi microprudenziale, in modo che l'azione di vigilanza assuma un ruolo proattivo.

L'individuazione dei rischi e delle vulnerabilità di natura sistemica si basa su un'attività di analisi e di sorveglianza delle condizioni del sistema finanziario o di sue singole componenti in relazione al contesto macroeconomico e di mercato. I risultati di queste analisi confluiscono generalmente nel Rapporto sulla Stabilità finanziaria pubblicato con cadenza semestrale. Nella definizione dei rischi sistemici e nell'individuazione delle priorità rilevano, in particolare, la dimensione degli operatori coinvolti e la diffusione del fenomeno, che consentono di quantificare l'impatto del problema e la probabilità che esso si verifichi. La valutazione dei rischi di sistema dovrebbe consentire di stabilire un ordine di priorità nell'azione di vigilanza.

Dall'analisi micro a quella macroprudenziale

Ai fini dell'analisi macroprudenziale assumono rilievo gli intermediari di maggiore dimensione, complessità e più interconnessi con il resto del sistema le cui difficoltà, anche temporanee - ostacolando e compromettendo l'attività degli altri operatori o limitando il regolare funzionamento del sistema e delle sue infrastrutture - sono potenzialmente in grado di compromettere la stabilità del sistema finanziario. Particolare attenzione dovrà essere posta dunque alle misure da adottare nei confronti degli intermediari qualificati come G-SIIs (*Global Systemically Important Institutions*) o come O-SIIs (*Other Systemically Important Institutions*) in base alla normativa europea³¹.

Il dialogo e la collaborazione tra i diversi Servizi del Dipartimento di Vigilanza accrescono la capacità delle Strutture di valutare in modo adeguato l'evoluzione dei rischi del sistema nella conduzione del processo di revisione e di valutazione prudenziale.

Laddove si riscontrino accentuati profili di rischio nei comportamenti di singoli intermediari o di un insieme di intermediari, con potenziali ripercussioni negative a livello di sistema, i Servizi del Dipartimento di Vigilanza valutano l'opportunità di condurre approfondimenti specifici.

Le prove di stress

Le prove di stress forniscono una valutazione prospettica della capacità del sistema bancario e finanziario di assorbire shock ipotetici estremi benché plausibili.

Gli stress test sono utilizzati per finalità sia microprudenziale sia macroprudenziale. Essi consentono di valutare la solidità dei singoli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso e migliorare l'efficacia dell'azione di supervisione nel prevenire o contenere i rischi, sia a livello individuale sia di sistema.

In base all'art. 100 della Direttiva 2013/36/EU, le autorità di vigilanza sono tenute a eseguire, con frequenza almeno annuale, esercizi di stress test microprudenziali sugli intermediari vigilati per informare il processo SREP.

³¹ Si vedano in particolare l'art. 131 della CRD e i [Regulatory Technical Standards \(RTS\)](#) e le [Guidelines EBA per le G-SIIs e le O-SIIs](#).

Gli stress test assumono un ruolo centrale anche nelle analisi di stabilità finanziaria del sistema nel suo complesso. Essi rappresentano un esercizio standard nei programmi di valutazione del grado di solidità dei sistemi finanziari (FSAP) condotti dal Fondo Monetario Internazionale.

Secondo quanto richiamato anche dalle linee guida dell'EBA in materia³², le prove di stress con finalità microprudenziale possono aiutare le autorità di supervisione nello svolgimento di diversi compiti, tra i quali:

- la valutazione dei rischi della singola banca e il relativo impatto a capitale;
- la valutazione dell'adeguatezza delle prove di stress condotte dagli intermediari, in termini di complessiva attendibilità dell'esercizio nonché della rilevanza, severità e plausibilità degli scenari utilizzati³³;
- la determinazione della componente target (*Pillar 2 Guidance – P2G*) nell'ambito dello SREP;
- l'identificazione di possibili carenze e vulnerabilità nelle funzioni di *risk management* e, più in generale, negli assetti di governo societario della singola banca;
- nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza dei presidi predisposti dall'intermediario per il rischio di liquidità, la determinazione di requisiti specifici.

La Banca d'Italia collabora inoltre agli esercizi di stress test condotti dall'EBA e dall'SSM.

Capitolo 2 - Modello di business e redditività

Lo scopo dell'analisi è di valutare la capacità di reddito dell'intermediario (Fase 1 o *viability*) e la sostenibilità del modello di business (Fase 2 o *sustainability*).

La Fase 1, di natura quantitativa, è distinta in relazione alla tipologia di intermediario oggetto di valutazione. In particolare, la capacità di reddito degli intermediari bancari viene analizzata tramite 4 indicatori che ne misurano la redditività complessiva, la capacità di generare ricavi caratteristici, il grado di efficienza e il costo del rischio di credito. Per tutti gli altri intermediari l'analisi è di tipo sequenziale e inizia con la valutazione del risultato di gestione (lordo e netto), per concludersi con il vaglio di un indicatore di efficienza.

Per tutti gli intermediari, il successivo stadio di approfondimento è volto a individuare i fattori di forza e di debolezza del processo di produzione del reddito, anche attraverso la comparazione dei dati aziendali con quelli degli intermediari concorrenti.

³² Cfr. le *Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress test* emanate dall'EBA.

³³ Cfr. le [EBA Guidelines on institutions' stress testing \(EBA/GL/2018/04\)](#).

La Fase 2, di natura prevalentemente qualitativa, è volta ad analizzare il modello di business dell'intermediario e l'esposizione al rischio strategico. L'analisi, fortemente correlata alle dimensioni e alla complessità degli intermediari, è articolata in due fasi:

- la prima ha natura qualitativa e attiene alle modalità di definizione degli obiettivi strategici nonché alla capacità di tradurli in interventi coerenti sulle variabili organizzative e di correzione in presenza di andamenti sfavorevoli, tenendo in considerazione i presidi a fini AML/CFT;
- la seconda ha carattere prevalentemente quantitativo e riguarda le caratteristiche della strategia di offerta (in particolare per intermediari medio grandi e SGR) e l'andamento delle quote di mercato; particolare attenzione è richiesta con riferimento a strategie di ingresso in nuovi mercati o di offerta di nuovi prodotti.

Il punteggio di profilo viene assegnato integrando il punteggio riferito alla redditività (Fase 1) con la valutazione relativa all'analisi del modello di business (Fase 2).

Capitolo 3 - Sistemi di governo e di controllo

Lo scopo dell'analisi è di valutare la presenza di rischi derivanti dall'inadeguatezza degli assetti generali di governo, organizzativi e di controllo degli intermediari.

L'analisi ha per oggetto il sistema di governo societario (assetti proprietari, che costituiscono un elemento di indirizzo del percorso; modello di amministrazione e controllo: organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo), l'organizzazione aziendale (macrostruttura, sistemi di programmazione e controllo direzionale, inclusa, se del caso, la pianificazione del risanamento, sistemi informatici e tecnologici), il *risk management framework* (e in particolare il *risk appetite framework*), le politiche di remunerazione adottate, l'analisi del sistema di *risk data aggregation* e rendicontazione dei rischi, la diffusione della cultura del rischio e le funzioni di controllo (*Internal audit*, *risk management*, funzione di conformità, funzione antiriciclaggio).

Il giudizio si fonda sulla valutazione sintetica e ponderata del livello di rischio complessivo, guidata dall'individuazione delle situazioni che tipicamente ricorrono ai diversi gradi di rischiosità.

Capitolo 4 - Rischio di credito e di controparte

L'analisi del rischio di credito è incentrata sulla misurazione della qualità del credito, del livello di copertura, della concentrazione del portafoglio prestiti e sulla valutazione dei relativi presidi organizzativi.

In particolare, per gli intermediari bancari, la qualità creditizia e il livello di copertura sono esaminati sulla base di indicatori che guardano sia alla componente *non-performing* (stock, tasso di generazione e *coverage* dei

crediti *non-performing*) sia a quella *performing* (stock e *coverage* dei crediti in stage 2). Per gli intermediari non bancari, la qualità creditizia si basa su indicatori che misurano lo stock e il tasso di generazione dei crediti deteriorati nonché l'impatto delle relative perdite.

L'analisi del grado di concentrazione è guidata dall'esame della diversificazione del portafoglio prestiti in base a indicatori determinati sulla base dei criteri utilizzati per il calcolo delle "grandi esposizioni" affiancata dalla valutazione sulla diversificazione del portafoglio prestiti per affidato e per settori di attività economica.

I prospetti integrativi delle analisi quantitative sono articolati in macro aree di approfondimento (aree tradizionali di analisi quantitativa, qualità del credito, politica allocativa, capacità allocativa, rischio paese, analisi nominativa del portafoglio crediti e, per le banche, area di materialità e informazioni sui prestiti deteriorati e assistiti da garanzie pubbliche a fini COVID) e comprendono altresì informazioni in ordine ai derivati di credito, alle operazioni di cartolarizzazione e al rischio di controparte.

L'analisi degli aspetti organizzativi – la cui valenza, come per gli altri rischi, è strettamente legata alla "robustezza" delle informazioni – è incentrata sulla verifica delle soluzioni adottate dagli intermediari per conseguire obiettivi di efficienza e di efficacia nel comparto.

Con riferimento agli intermediari con "sistemi riconosciuti", gli approfondimenti sono supportati dalla specifica documentazione richiesta dalla normativa.

Capitolo 5 - Rischi di mercato

Per gli intermediari bancari, i rischi derivanti dall'attività di negoziazione di strumenti finanziari si misurano ponderando equamente 3 indicatori di rischio complementari, mentre per gli intermediari non bancari la quantificazione si basa sul rapporto tra requisiti per il rischio di mercato e fondi propri.

Per i soli intermediari bancari, la fase di approfondimento quantitativo ha per oggetto l'operatività in titoli e derivati, nonché le prove di stress.

L'analisi degli aspetti organizzativi è guidata dall'indicazione di fattori qualitativi rilevanti a fini valutativi.

Capitolo 6 - Rischio di tasso d'interesse e CSRBB

L'apprezzamento del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) è basato:

- per gli intermediari bancari, su indicatori dell'esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario nella duplice prospettiva del valore economico e del margine di interesse, nell'ipotesi di shock sui tassi di interesse previsti dalla regolamentazione. I valori degli indicatori sono confrontati con un sistema di soglie, che tengono conto anche dei limiti

regolamentari (Supervisory Outlier Test, SOT) e sono combinati, secondo un algoritmo predefinito, per assegnare il punteggio;

- per gli intermediari non bancari sul calcolo della variazione del valore economico del portafoglio bancario dell'intermediario, indotta dalle oscillazioni dei tassi di interesse in uno scenario di base e in uno scenario di stress, che tengono conto anche dell'indicatore di rischio previsto nelle disposizioni di vigilanza.

Nella fase di approfondimento quantitativo si valuta la struttura del portafoglio bancario e i driver delle misure di esposizione al rischio di tasso, con focus sui modelli comportamentali, ove applicabili.

La valutazione degli aspetti organizzativi per IRRBB si fonda sull'apprezzamento della congruità delle procedure e delle strutture organizzative adottate per l'identificazione del rischio, la definizione della strategia e dell'appetito al rischio, la misurazione, la gestione, il reporting e il controllo di tale forma di rischio.

Con riferimento agli intermediari bancari il rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi (CSRBB), se materiale, è incluso nella valutazione.

Capitolo 7 - Rischi operativi e ICT

L'analisi ha lo scopo di valutare l'esposizione ai rischi operativi e ai rischi connessi alla gestione dei sistemi informativi (ICT), anche esternalizzati, nonché la capacità di governare, gestire e controllare tali tipologie di rischio. Concorre alla valutazione del rischio operativo l'analisi dei rischi reputazionali e del rischio di non conformità (*compliance*), con particolare riguardo ai presidi AML/CFT.

La misurazione dei rischi operativi è basata sul confronto fra l'andamento dei costi indotti da eventi operativi e i volumi di operatività riscontrati nello nell'ultimo triennio. L'esame degli aspetti qualitativi ha ad oggetto, in via generale, il grado di aderenza ai principi di gestione e controllo previsti dalla normativa prudenziale e l'adeguato presidio dei rischi in esame. Al ricorrere di determinati presupposti, l'analisi è estesa alla valutazione delle aree di business che tipicamente generano rischi della specie (*asset management*, servizi di investimento e pagamento, banca depositaria, *corporate finance*) e dei sistemi informativo, amministrativo-contabile e distributivo.

La misurazione del rischio ICT, basata su percorsi valutativi specifici, è calibrata sulla base della complessità dell'intermediario.

Capitolo 8 - Rischi al capitale per SIM, Gruppi di SIM, succursali di imprese di investimento

Il *framework* IFD/IFR (Direttiva UE 2019/2034 (IFD) e Regolamento (UE) 2019/2033 - IFR) ha introdotto per le imprese di investimento una diversa tassonomia dei rischi al capitale: rischio per il cliente (Risk to Client-RtC), rischio per l'impresa (Risk to Firm – RtF) e rischio per il mercato (Risk to Market- RtM), oltre alla categoria residuale degli altri rischi (Other Risks).

Tali profili esprimono, considerati congiuntamente, i “rischi al capitale” cui sono esposti gli operatori in parola.

Per le SIM, Gruppi di SIM e succursali di imprese di investimento di classe 3 ai sensi della IFD/IFR (c.d. imprese di investimento piccole e non interconnesse) lo schema di analisi si applica esclusivamente per la parte relativa agli *Other Risks*.

Lo scopo dell'analisi è di valutare, sulla base della specificità operativa, l'esposizione al rischio alla clientela, all'impresa e al mercato e a tutti gli altri rischi non ricompresi nelle categorie precedenti nonché la capacità di governare, gestire e controllare tali tipologie di rischi

Per ragioni di sistematicità, i richiamati profili, non applicandosi alla generalità degli intermediari, sono trattati unitariamente all'interno di un medesimo capitolo operando richiami ad altri schemi di analisi quando opportuno o necessario.

Capitolo 9 - Adeguatezza patrimoniale

Il grado di patrimonializzazione, attuale e prospettico, dell'intermediario è valutato in due fasi successive:

- nella prima, viene considerata la capacità di copertura dei coefficienti di capitale imposti con la decisione sul capitale. In particolare, viene valutata la capacità di copertura dei coefficienti comprensivi delle riserve di capitale applicabili (c.d. OCR ratio), nonché di quelli comprensivi della componente non vincolante (cd. Target ratio). Nella fase di approfondimento quantitativo, il punteggio automatico può essere corretto tenendo conto della composizione dei fondi propri, in termini di qualità.
- nella seconda, si esprime un giudizio sull'adeguatezza del capitale complessivo in relazione a tutti i rischi rilevanti assunti dall'intermediario – anche quelli non inclusi nel primo pilastro – e alle strategie da esso perseguite. Le verifiche prendono spunto dall'auto-valutazione degli intermediari in merito alle loro esigenze di capitale interno, anche in chiave prospettica, e tengono conto dei meccanismi di mitigazione e controllo dei rischi predisposti.

Capitolo 10 - Rischio di liquidità

La verifica dell'esposizione al rischio di liquidità mira a valutare la capacità dell'intermediario di fronteggiare i propri impegni di pagamento nel breve/medio termine e di mantenere equilibrio tra le fonti di finanziamento e gli impieghi nel medio/lungo periodo. La valutazione quantitativa è integrata da indicatori finalizzati, tra l'altro, a cogliere la concentrazione delle fonti di liquidità, la qualità delle attività prontamente liquidabili, l'incidenza del finanziamento *unsecured* e la dinamica dei principali aggregati finanziari. La valutazione degli aspetti organizzativi si fonda sulla qualità delle politiche gestionali, sui metodi di rilevazione, sul coinvolgimento delle strutture di controllo, anche con riferimento ai presidi a fini AML/CFT.

Capitolo 11 – Metodologia per la stima delle misure patrimoniali (P2R e P2G) e per la valutazione del rischio di leva eccessiva

Misure patrimoniali aggiuntive rispetto alle metriche basate su RWA/requisiti patrimoniali

I requisiti patrimoniali aggiuntivi vincolano il soggetto a detenere costantemente risorse patrimoniali addizionali al livello minimo normativo. Eventuali inosservanze si configurano come fattispecie sanzionabili ai sensi della vigente normativa.

Relativamente ai gruppi bancari e alle banche individuali e ai gruppi di SIM e alle SIM individuali di classe 2 inclusi nell'ambito di applicazione del pacchetto IFR/IFD, i requisiti patrimoniali aggiuntivi sono disposti in relazione a:

- necessità di copertura di rischi o componenti di rischio, diversi dal rischio di leva eccessiva e da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro, emersi nell'ambito dell'analisi dell'ICAAP/ICARAP e dei risultati dello SREP;
- rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo e nei sistemi di gestione dei rischi (anche con riferimento al rischio di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo);
- prolungato disallineamento rispetto ai target di capitale;
- carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti di Primo Pilastro.

I requisiti patrimoniali aggiuntivi sono stabiliti con riferimento ai diversi aggregati patrimoniali previsti dalla normativa (CET1, Tier 1, Total Capital) e sono espressi in termini percentuali rispetto alle attività di rischio ponderate di Primo Pilastro per gli intermediari diversi dalle SIM ovvero rispetto ai requisiti patrimoniali di Primo Pilastro (per le SIM).

I target di capitale individuano livelli obiettivo dei mezzi patrimoniali dell'intermediario finalizzati, principalmente, ad assicurare che i requisiti patrimoniali di Primo Pilastro e quelli aggiuntivi ("requisiti patrimoniali totali")

siano rispettati nel continuo, anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario. Fatta salva l'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali totali, l'eventuale disallineamento dai valori obiettivo non determina conseguenze immediate e automatiche e non costituisce, di per sé, una fattispecie sanzionabile ma induce la Vigilanza a valutare se rafforzare o comunque modificare l'azione correttiva intrapresa.

Disallineamenti rispetto ai target di capitale sono in particolare consentiti in presenza di condizioni economiche o finanziarie avverse. I target di capitale contribuiscono pertanto, insieme ai buffer regolamentari di capitale stabiliti dalla CRD per gli intermediari bancari, ad attenuare gli effetti di pro-ciclicità del sistema finanziario.

Per gli intermediari bancari, come specificato nelle Linee Guida dell'EBA sullo SREP, i target di capitale sono di norma disposti in relazione a esigenze patrimoniali emerse nell'ambito di esercizi di stress condotti dalla Banca d'Italia o da altre autorità di vigilanza. Si può altresì tener conto di:

- necessità di copertura di rischi o componenti di rischio che possono manifestarsi in condizione di stress, emersi nell'ambito dell'analisi dell'ICAAP;
- debolezza del profilo di adeguatezza patrimoniale dell'intermediario.

Per le SIM, i target di capitale sono di norma disposti in relazione a necessità di copertura di rischi o componenti di rischio che possono manifestarsi in condizione di stress, emersi nell'ambito dell'analisi dell'ICARAP o dall'applicazione di proxy di vigilanza.

I target di capitale sono anch'essi stabiliti con riferimento ai diversi aggregati patrimoniali previsti dalla normativa (CET1, Tier 1, Total Capital) e sono espressi in termini percentuali rispetto alle attività di rischio ponderate ovvero rispetto ai requisiti patrimoniali (per le SIM).

Per gli intermediari finanziari, laddove previsto l'esame dell'ICAAP, i requisiti patrimoniali aggiuntivi possono essere considerati, a discrezione della struttura di vigilanza, vincolanti ovvero come target di capitale. Inoltre, in presenza di una situazione tecnica soddisfacente dell'intermediario e/o all'entità di capitale rispetto alle esigenze di capitale ex SREP in condizioni ordinarie e di stress, la struttura di vigilanza ha facoltà di non richiedere capitale aggiuntivo a seguito dell'esame dell'ICAAP.

Misure patrimoniali aggiuntive rispetto alle metriche di Leverage Ratio

Con riferimento agli intermediari bancari, in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie o in condizioni di stress, è possibile richiedere un capitale addizionale anche rispetto alle metriche di *Leverage Ratio* di Primo Pilastro.

Analogamente all'approccio basato sugli RWA, il capitale addizionale potrà prevedere rispettivamente un requisito vincolante e/o un orientamento sul coefficiente di Leva. I coefficienti patrimoniali definiti rispetto alle metriche di *Leverage Ratio* devono intendersi come una metrica separata rispetto a quelle basate sulle attività ponderate per il rischio in quanto volta a coprire rischi non adeguatamente coperti dal coefficiente di leva finanziaria di Primo

Pilastro. I fondi propri disponibili possono quindi essere utilizzati simultaneamente per soddisfare le metriche di *Leverage Ratio* e quelle basate sulle attività ponderate per il rischio. In caso di evidenze significative e in relazione all'esposizione al rischio del singolo intermediario, le Unità di vigilanza dovranno valutare l'imposizione di potenziali misure di natura qualitativa (p.e. rafforzamento dei presidi e controlli a fronte delle debolezze emerse o di misure di mitigazione specifiche) in sostituzione di quelle quantitative, qualora considerate maggiormente efficaci.

Capitolo 12 – Profili generali della vigilanza sull'Organismo agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM)

12.1 Premessa

L'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) - istituito dal [Decreto Legislativo 141/2010](#) - è dotato di personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria ed è competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L'OAM – in quanto investito della funzione pubblica di controllo sugli agenti e mediatori la cui attività è definita dal TUB (Titolo VI-bis) – è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia su tutte le attività svolte sia presso gli uffici centrali sia presso eventuali strutture territoriali.

La vigilanza della Banca d'Italia sull'organismo, a distanza e ispettiva, è improntata a criteri di proporzionalità e di economicità e si pone l'obiettivo precipuo **di accertare l'adeguatezza delle procedure di cui l'OAM si è dotato per l'adempimento delle funzioni ad esso assegnate.** L'organismo agenti e mediatori – funzioni, poteri e strumenti di intervento.

12.2 Funzioni istituzionali, poteri e strumenti di intervento dell'OAM

L'OAM svolge le seguenti funzioni:

- **custodia e gestione degli elenchi** degli agenti e mediatori, dei loro collaboratori³⁴, e delle comunicazioni fornite dagli agenti di IMEL e di IP comunitari;
- **controllo sugli iscritti**, volto a verificare il rispetto delle discipline cui sono sottoposti³⁵;
- **presidio della professionalità degli iscritti**, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione nelle società di agenzia e di mediazione e dei loro collaboratori, attraverso l'organizzazione di sessioni di esame per coloro che intendono chiedere l'iscrizione negli

³⁴ L'OAM cura anche la tenuta di un registro riservato ai cambiavalute; su tale attività, la vigilanza sull'attività svolta dall'OAM è affidata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e non coinvolge la Banca d'Italia.

³⁵ A partire dal 1° gennaio 2014 i controlli esercitati dall'OAM sugli iscritti includeranno anche quelli relativi al rispetto delle disposizioni ex titolo VI del TUB in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela e riguarderanno anche gli agenti di IMEL e di IP comunitari.

elenchi e la fissazione di standard specifici per i corsi di formazione e le prove valutative³⁶.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali l'OAM ha il potere di produrre norme di secondo livello (in massima parte circolari) anche in risposta a quesiti applicativi.

Più in dettaglio, in materia di **custodia e gestione degli elenchi** l'OAM deve:

- predisporre e pubblicare gli elenchi con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione;
- aggiornare gli elenchi sulla base di provvedimenti amministrativi (propri o adottati dall'autorità giudiziaria o dalla Banca d'Italia) o di comunicazioni ricevute dagli iscritti;
- conservare, in un apposito registro, i dati ricevuti dagli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di IMEL o IP comunitari.

In materia di **controlli sugli iscritti**, l'OAM deve verificare il rispetto delle disposizioni ad essi applicabili. In particolare, deve:

- accertare il *possesso e la permanenza dei requisiti per l'iscrizione* (professionalità e onorabilità, effettivo esercizio di attività, aggiornamento professionale, pagamento contributi, sottoscrizione e rinnovo polizza di assicurazione per responsabilità civile), nonché *l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione* (mancato pagamento contributi dovuti, inosservanza obblighi di aggiornamento, violazioni norme regolanti l'attività, mancato invio di documenti richiesti) e *di cancellazione* (perdita di uno dei requisiti richiesti, protratta inattività, cessazione attività);
- verificare lo *svolgimento dell'attività* in linea con le disposizioni di legge (es. rispetto del mono mandato e della riserva di attività);
- effettuare *accertamenti "on site"*, con risorse proprie ovvero avvalendosi della Guardia di Finanza, previa stipula di protocolli di intesa al fine di coordinare le proprie ispezioni con quelle effettuate dal citato corpo in materia di antiriciclaggio.

In materia di **professionalità** dei soggetti iscritti e dei loro dipendenti e collaboratori, l'OAM deve:

- indire, almeno annualmente, sessioni di esame per gli aspiranti agenti e per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione nelle società di agenzia e di mediazione;
- nominare la commissione che presiede allo svolgimento della prova d'esame³⁷ ed eventualmente un comitato scientifico preposto alla verifica della correttezza, coerenza e pertinenza delle domande e delle risposte utilizzate per le prove;

³⁶ La normativa primaria specifica i casi per i quali la verifica della professionalità deve essere valutata attraverso un esame ovvero attraverso una prova valutativa riservata ai collaboratori e dipendenti delle società di mediazione e di agenzia.

³⁷ La norma primaria e il regolamento stabiliscono i requisiti e le incompatibilità dei soggetti che possono far parte di tale Commissione.

- definire tutte le informazioni relative allo svolgimento del percorso formativo e del test di verifica cui devono essere sottoposti i collaboratori degli agenti e dei mediatori e disciplinare l'attività di aggiornamento professionale che le persone fisiche, i soggetti che svolgono funzione di amministrazione e direzione delle società iscritte e i loro collaboratori devono intraprendere.

Poteri

Nei confronti degli iscritti, l'OAM ha poteri:

- informativi (richiesta di dati o notizie e convocazione di audizioni);
- di accertamento (anche ispettivi);
- di intervento in presenza di violazioni delle disposizioni applicabili.

Strumenti di intervento

In esito alla propria attività di controllo, l'OAM dispone di poteri di *enforcement*. Più in particolare, l'OAM può applicare nei confronti degli iscritti:

- il richiamo scritto;
- la sospensione (da 6 mesi a un anno) dall'esercizio dell'attività;
- la cancellazione nei casi di: i) mancato pagamento dei contributi dovuti ai fini dell'iscrizione; ii) inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale; iii) violazione di norme legislative o amministrative; iv) mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti; v) gravi violazioni delle norme in materia di antiriciclaggio.

L'OAM può inoltre:

- in caso di necessità e urgenza, dare corso alla **sospensione cautelare** dagli elenchi (per un periodo massimo di 8 mesi) nel caso sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative;
- **avviare la cancellazione** quando sussista: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività; b) inattività protrattasi per oltre 1 anno, salvo comprovati motivi; c) cessazione dell'attività;
- **comunicare all'autorità del paese d'origine degli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di IMEL o IP comunitari** l'inosservanza degli obblighi derivanti da disposizioni nazionali.

In mancanza di provvedimenti da parte dell'autorità estera, l'OAM deve informare il MEF, che può vietare all'agente di intraprendere nuove operazioni. L'applicazione di misure sanzionatorie e di rigore costituisce un procedimento amministrativo, regolato dagli artt. 128-duodecies e 145-bis del TUB e da un apposito regolamento interno; esso è articolato nelle fasi di contestazione degli addebiti, valutazione delle deduzioni e decisione, nel rispetto "del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie" (art. 19, comma 3, lett. d, [d.lgs. n.](#)

[141/2010](#)). L'OAM annota negli elenchi i provvedimenti di sospensione e di cancellazione (art. 128 duodecies, c. 6 TUB).

12.3 Obiettivi e poteri della Banca d'Italia sull'OAM

L'attività di vigilanza sull'OAM è volta a consentire alla Banca d'Italia di:

- a) **intercettare eventuali elementi di inadeguatezza delle procedure** interne adottate dall'OAM per lo svolgimento dei suoi compiti. A tal fine la Banca d'Italia può:
 - accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica;
 - richiedere all'OAM la comunicazione periodica di dati e notizie, inclusa la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
 - convocare i componenti dell'OAM;
 - effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento di atti;
- b) **informare il MEF di eventuali gravi carenze riscontrate e proporre l'adozione delle opportune misure correttive**. In particolare, la Banca d'Italia può:
 - proporre lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'OAM, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni (legislative, amministrative o statutarie) che ne regolano l'attività³⁸;
 - disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dai provvedimenti specifici e da altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

In generale, l'attività di Vigilanza della Banca d'Italia è volta a valutare l'efficacia delle attività istituzionali svolte dall'OAM al fine di cogliere tempestivamente sintomi di degrado operativo e organizzativo, così da prevenire l'insorgenza di eventuali situazioni critiche e, se necessario, agire in via diretta anche con proposte che contemplino l'adozione delle misure di natura "straordinaria" sopra menzionate.

Tale azione di vigilanza dovrà svolgersi, da un lato, assicurando il rispetto dei criteri di proporzionalità ed economicità richiamati dalla legge, dall'altro salvaguardando la piena autonomia gestionale e organizzativa dell'Organismo con l'obiettivo di giungere ad una valutazione sintetica circa il grado di adeguatezza delle procedure interne adottate per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

³⁸ Il MEF provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'OAM, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario.

I poteri della Banca d'Italia possono essere ripartiti tra:

- a) poteri di vigilanza "a distanza"; in tale categoria rientrano la possibilità di richiedere all'OAM la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, di convocare i componenti dell'OAM e di accedere al sistema informativo (che gestisce gli elenchi);
- b) poteri di vigilanza ispettiva, che includono la possibilità di richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento di atti accertativi ritenuti necessari presso l'Organismo.

Più in concreto, la vigilanza della Banca d'Italia focalizza la propria azione nella valutazione delle seguenti quattro macro aree di rischio:

- *governance* e struttura organizzativa;
- rischi operativi relativi all'attività istituzionale;
- sistema informativo;
- situazione finanziaria e bilancio.

Capitolo 13 – Profili generali della vigilanza sulle società fiduciarie

13.1 Premessa

Nell'ambito della riforma dell'intermediazione finanziaria del Titolo V del TUB³⁹, alla Banca d'Italia sono state assegnate competenze di supervisione su alcune delle società fiduciarie già autorizzate a operare da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)⁴⁰. Al ricorrere delle condizioni statuite dal comma 2 dell'art. 199 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) è, infatti, prevista l'iscrizione di tali società nella sezione separata dell'Albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)⁴¹. Tali società non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo.

Nei confronti delle società fiduciarie iscritte nella sezione dell'albo unico il nostro Istituto è investito dei poteri di vigilanza indicati dall'articolo 108 del TUB al solo fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Le società fiduciarie non sono assoggettate a regolamentazione prudenziale.

³⁹ Riforma disposta dal [d.lgs. 141 del 13 agosto 2010](#).

⁴⁰ Le società fiduciarie e di revisione sono disciplinate dalla L. 23 novembre 1939, n. 1966 e dalle relative disposizioni di attuazione, contenute nel R.D. 22 aprile 1940, n. 531. La materia è stata oggetto, nel tempo, di diversi interventi normativi, tra i quali si rammentano, in particolare: i) il D.L. 5 giugno 1986, n. 233 in materia di liquidazione coatta amministrativa; ii) il D.M. 16 gennaio 1995 che disciplina il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e detta le disposizioni di vigilanza. Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla citata legge quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

⁴¹ Trattasi delle società fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del Codice civile.

13.2 Cenni di inquadramento generale dell'attività di controllo sulle società fiduciarie

Le società fiduciarie esercitano, tra l'altro, l'attività di amministrazione di beni conferiti dalla clientela senza alcun diritto o facoltà di disporre discrezionalmente dei diritti o dei beni della medesima, impegnandosi, pertanto, a osservare rigorosamente le istruzioni impartite dal fiduciante. L'amministrazione di beni per conto della clientela può avvenire con o senza intestazione fiduciaria; l'intestazione fiduciaria, assicurando la riservatezza nei confronti di terzi sulla effettiva titolarità dei beni, presenta profili rilevanti ai fini del contrasto al riciclaggio. Per questo motivo le fiduciarie sono da sempre soggette agli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Le società fiduciarie sono incluse tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio e la Banca d'Italia, quale autorità di vigilanza di settore, è tenuta a verificare il rispetto delle previsioni contenute nel [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#) e delle relative disposizioni applicative.

Inoltre, il quadro normativo di riferimento⁴² riconosce alla Banca d'Italia alcuni poteri regolamentari, informativi e impositivi analoghi a quelli esercitati sugli altri intermediari. In particolare, si richiamano le competenze sulle seguenti materie: capitale minimo, assetto proprietario, partecipanti ed esponenti, organizzazione amministrativa, contabile e controlli interni, operazioni rilevanti/esternalizzazioni, sanzioni, decadenza e revoca dell'autorizzazione e gestione della crisi.

Capitolo 14 – Profili generali della vigilanza sull'Organismo per la gestione dell'elenco dei Confidi Minori (OCM)

14.1 Premessa

L'Organismo dei Confidi Minori (OCM) - istituito dal [Decreto Legislativo 141/2010](#) - è dotato di personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria ed è competente per la gestione dell'elenco dei confidi c.d. minori⁴³ in quanto investito della funzione pubblica di controllo sugli stessi, la cui attività è definita dall'art. 112, TUB.

L'OCM, ai sensi dell'art. 112-bis, comma 6, TUB, è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia che impronta la propria attività secondo criteri di proporzionalità e di economicità, con l'obiettivo di accertare l'adeguatezza delle procedure di cui l'OCM si è dotato per l'adempimento delle funzioni ad esso assegnate.

14.2 Funzioni istituzionali, poteri e strumenti di intervento dell'OCM

⁴² Art. 199 TUF, artt. 107, 110, 113 bis e 113 ter del TUB in quanto compatibili nonché art. 108 del TUB; Circolare n. 288.

⁴³ Sono i soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla [legge 326/2003](#).

Di seguito si sintetizzano le funzioni, i poteri e gli strumenti d'intervento affidati dalla legge all'OCM.

Funzioni istituzionali

L'OCM, ai sensi dell'art. 112-bis, TUB svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco dei confidi ex art. 112, comma 1, TUB e, in particolare:

- **determina** la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del *cinque per mille delle garanzie concesse* e **riscuote** i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco;
- **vigila** sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2, TUB.

Nell'esercizio di tali attività, L'OCM può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali l'OCM ha il potere di produrre norme di secondo livello (in massima parte circolari) anche in risposta a quesiti applicativi.

Poteri

Nei confronti degli iscritti, l'OCM ha poteri:

- informativi (richiesta di dati o notizie e convocazione di audizioni);
- di accertamento (cartolare e ispettivo);
- di intervento in presenza di violazioni delle disposizioni applicabili.

Strumenti di intervento

In esito alla propria attività di controllo, l'OCM può disporre la cancellazione dall'elenco:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) qualora risultino gravi violazioni normative;
- c) per il mancato pagamento del contributo previsto sensi dall'art. 112-bis, comma 2, TUB;
- d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

L'OCM può altresì imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

14.3 Obiettivi e poteri della Banca d'Italia sull'OCM

L'attività di vigilanza sull'OCM è volta a consentire alla Banca d'Italia di:

- a) intercettare eventuali elementi di inadeguatezza delle procedure interne adottate dall'OCM per lo svolgimento dei suoi compiti. A tal fine la Banca d'Italia può:

- richiedere all'OCM la comunicazione periodica di dati e notizie, inclusa la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
 - convocare i componenti dell'OCM;
- b) informare il MEF di eventuali gravi carenze riscontrate e proporre l'adozione delle opportune misure correttive. In particolare, la Banca d'Italia può:
- proporre lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'OCM, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni (legislative, amministrative o statutarie) che ne regolano l'attività⁴⁴;
 - La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

In generale, l'attività di Vigilanza della Banca d'Italia è volta a valutare l'efficacia delle attività istituzionali svolte dall'OCM al fine di cogliere tempestivamente sintomi di degrado operativo e organizzativo, così da prevenire l'insorgenza di eventuali situazioni critiche e, se necessario, agire in via diretta anche con proposte che contemplino l'adozione delle misure di natura "straordinaria" sopra menzionate.

Tale azione di vigilanza dovrà svolgersi, da un lato, assicurando il rispetto dei criteri di proporzionalità ed economicità richiamati dalla legge, dall'altro salvaguardando la piena autonomia gestionale e organizzativa dell'Organismo con l'obiettivo di giungere ad una valutazione sintetica circa il grado di adeguatezza delle procedure interne adottate per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

La Banca d'Italia esercita i propri poteri di vigilanza potendo richiedere all'OCM la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, oltre che convocare i componenti del board.

Più in concreto, la vigilanza della Banca d'Italia focalizza la propria azione nella valutazione delle seguenti quattro macro aree di rischio:

- *governance* e struttura organizzativa;
- rischi operativi relativi all'attività istituzionale;
- sistema informativo;
- situazione finanziaria e bilancio.

⁴⁴ La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario.

Capitolo 15 - Metodologia di analisi per gli operatori specializzati di *crowdfunding*

14.415.1 Riferimenti normativi e ambito di applicazione.

La prestazione di servizi di *crowdfunding* per le imprese è disciplinata dal [Regolamento \(UE\) 2020/1503 \(“Regolamento ECSP”\)](#) e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (*regulatory technical standard* – RTS e *implementing technical standard* – ITS) adottate dalla Commissione europea su proposta dell’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority* – EBA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority* – ESMA)⁴⁵.

[Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30](#) in attuazione del Regolamento ECSP ha modificato il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ha individuato la Banca d’Italia e la Consob quali Autorità competenti per l’esercizio dei poteri autorizzativi, regolamentari, di supervisione e sanzionatori sui fornitori di servizi di *crowdfunding*, secondo le attribuzioni e finalità ripartite da tempo fra le due Autorità. Il coordinamento tra le Autorità è realizzato attraverso il Protocollo d’Intesa tra la Banca d’Italia e la Consob in materia di *crowdfunding*⁴⁶. La disciplina è integrata da disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze:

- [Regolamento della Consob \(n. 22720 del 1° giugno 2023\)](#) in materia di servizi di *crowdfunding*, che disciplina particolari aspetti del procedimento di concessione e revoca dell’autorizzazione ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* e alle SIM, alcuni obblighi informativi verso le Autorità competenti e verso il pubblico, nonché il contenuto delle comunicazioni di marketing;
- gli Orientamenti di Vigilanza pubblicati dalla Banca d’Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e *due diligence* sui titolari di progetti;
- le Disposizioni della Banca d’Italia di attuazione dell’articolo 4-*sexies*.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, che disciplinano gli obblighi informativi dei fornitori verso le Autorità

⁴⁵ Gli RTS e gli ITS emanati in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 disciplinano alcuni aspetti in materia di: gestione individuale di portafogli di prestiti (art. 6, par. 7, del Regolamento (UE) 2020/1503), trattamento dei reclami (art. 7, par. 5, del Regolamento (UE) 2020/1503), conflitti di interessi (art. 8, par. 7, del Regolamento (UE) 2020/1503), autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding* (art. 12, par. 16, del Regolamento (UE) 2020/1503), obblighi di comunicazione alle autorità (art. 16, par. 3, del Regolamento (UE) 2020/1503), informazione ai clienti (art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) 2020/1503), pubblicazione del tasso di default (art. 20, par. 3, del Regolamento (UE) 2020/1503), test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite (art. 21, par. 8, del Regolamento (UE) 2020/1503), scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (art. 23, par. 16, del Regolamento (UE) 2020/1503), pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing (art. 28, par. 5, del Regolamento (UE) 2020/1503), cooperazione tra autorità competenti (art. 31, parr. 8 e 9, del Regolamento (UE) 2020/1503), e con l’ESMA (art. 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2020/1503). I fornitori di servizi di *crowdfunding* che abbiano ottenuto l’autorizzazione ai sensi del Regolamento ECSP sono iscritti nell’apposito Registro tenuto dall’ESMA (ai sensi dell’art. 14 del Regolamento). Per una panoramica complessiva della normativa nazionale e comunitaria applicabile, si può consultare il [sito Banca d’Italia](#), nella sezione dedicata ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

⁴⁶ Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/Protocollo-BI-consob-2023.06.20.pdf>.

competenti

I servizi di crowdfunding per le imprese possono essere prestati da intermediari vigilati (banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM) oppure da soggetti specializzati (c.d. "fornitori specializzati di servizi di crowdfunding"), previa autorizzazione da parte delle autorità competenti

15.2 Prestazione dei servizi di crowdfunding e requisiti prudenziali

Con riguardo alla operatività caratteristica, il fornitore di servizi di *crowdfunding*, senza assumere a proprio titolo alcun rischio di credito, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l'abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finanziamenti per specifici progetti; a tal fine, seleziona i progetti da pubblicare sulla piattaforma e monitora lo svolgimento delle campagne di raccolta sino al loro completamento. I titolari di progetto sono persone fisiche o giuridiche che perseguono l'obiettivo di reperire fondi tramite la piattaforma; gli investitori sono persone fisiche o giuridiche che tramite la piattaforma concedono prestiti o acquisiscono valori mobiliari o altri strumenti ammessi a fini di crowdfunding⁴⁷ e possono essere qualificati come "sofisticati" o "non sofisticati"⁴⁸ sulla base di una specifica classificazione contenuta nel Regolamento ECSP, analoga a quella prevista dalla MIFID (che distingue tra investitori professionali e al dettaglio). A fronte dei servizi offerti alle imprese, i fornitori applicano commissioni ai titolari di progetto e, se previsto, anche agli investitori.

L'abbinamento tra gli interessati a finanziare attività economiche di investitori e i titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma di *crowdfunding* può assumere le due seguenti forme:

- a. *lending-based crowdfunding*, ovvero intermediazione nella concessione di prestiti;
- b. *investment-based crowdfunding*, ovvero il collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di *crowdfunding* emessi da titolari di progetti e società veicolo e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di *crowdfunding* (distinguibile a sua volta, in dipendenza dagli strumenti considerati, in *debt crowdfunding* per i titoli di debito e in *equity crowdfunding* per strumenti di partecipazione al capitale).

I fornitori di servizi di *crowdfunding* possono inoltre prestare altri servizi o altre attività: i) servizio di gestione individuale di portafogli di prestiti; ii) custodia

⁴⁷ Cfr. definizioni nel Regolamento ECSP.

⁴⁸ Ai sensi dell'Allegato II del Regolamento ECSP, l'investitore persona giuridica, per qualificarsi come "sofisticato", deve rispettare almeno uno dei seguenti criteri: a) fondi propri pari a € 100 mila; b) fatturato netto pari almeno a € 2 mln; c) bilancio pari almeno a € 1 mln; l'investitore persona fisica, invece, deve rispettare almeno due dei seguenti criteri: a) reddito lordo personale di almeno € 60 mila o un portafoglio di strumenti finanziari superiore a € 100 mila; b) lavora o ha lavorato per almeno 1 anno o ha detenuto una posizione esecutiva per almeno 12 mesi in una persona giuridica di cui alla suddetta definizione; c) ha effettuato operazioni sui mercati dei capitali con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti.

delle attività degli investitori; iii) servizi di pagamento, erogabili tramite a) offerta diretta (previa autorizzazione), oppure b) mediante soggetti terzi autorizzati e c) istituzione e mantenimento di dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento; iv) ricorso a società veicolo per la prestazione di servizi di *crowdfunding*; v) applicazione di punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di *crowdfunding*; vi) suggerimento del prezzo e/o del tasso di interesse delle offerte di *crowdfunding*; vii) gestione di una bacheca elettronica (sulla quale i fornitori consentono ai propri clienti di pubblicizzare l'interesse per l'acquisto o vendita di prestiti, valori mobiliari o di strumenti ammessi inizialmente offerti sulle loro piattaforme, senza però fornire procedure o protocollo operativi che diano luogo a contratti di compravendita);viii) istituzione e gestione di fondi a copertura dei rischi.

Con riguardo al profilo prudenziale, il Regolamento ECSP prevede unicamente che siano rispettati i requisiti patrimoniali; in particolare, i fornitori di servizi di *crowdfunding* sono tenuti a disporre in ogni momento di presidi per un importo pari al più elevato tra a) € 25 mila e b) un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente; i presidi prudenziali possono assumere la forma di fondi propri, di una polizza assicurativa che copra i territori dell'Unione Europea in cui le offerte di *crowdfunding* sono commercializzate attivamente o da garanzia comparabile oppure da una combinazione delle due forme.

15.3 Obblighi informativi e apparato segnaletico

I fornitori di servizi di *crowdfunding* sono tenuti (in base alla normativa e per fini statistici) a trasmettere:

- alla Consob, con riguardo ai fornitori specializzati e alle SIM autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento e su base annuale, l'elenco dei progetti finanziati attraverso la propria piattaforma, specificando per ogni progetto a) il titolare del progetto e l'importo raccolto; b) lo strumento emesso; c) informazioni aggregate sugli investitori e sull'importo investito, ripartite per residenza fiscale degli investitori, distinguendo tra investitori sofisticati e non sofisticati⁴⁹;
- alla Banca d'Italia, con riguardo ai fornitori specializzati e su base semestrale, dati sul Patrimonio di Vigilanza (fondi propri e/o polizza assicurativa e requisiti patrimoniali) e, su base annuale per gli intermediari vigilati dall'Istituto autorizzati alla prestazione dei servizi di *crowdfunding* (ma non specializzati), sui progetti finanziati tramite la piattaforma (informazioni sull'offerta, sui titolari di progetto e sugli investitori)⁵⁰;
- alla Banca d'Italia e alla Consob, su base annuale o ad evento, informazioni relative alle date di avvio di utilizzo dell'autorizzazione, di

⁴⁹ Ai sensi del Regolamento della Consob (n. 22720 del 1° giugno 2023) , che recepisce, sul punto, le previsioni normative del Regolamento di esecuzione 2022/2120 con riferimento agli obblighi informativi su offerta, titolari di progetto e investitori in capo ai fornitori specializzati e alle SIM autorizzate alla prestazione di servizi di *crowdfunding*.

⁵⁰ Ai sensi della Circolare 286, come da ultimo aggiornamento, che recepisce anche le previsioni del Regolamento di esecuzione 2022/2120 con riferimento agli obblighi informativi su offerta, titolari di progetto e investitori in capo agli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia (banche, IP, IMEL e intermediari finanziari autorizzati dall'Istituto).

interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di *crowdfunding*; ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione⁵¹;

- alla Banca d'Italia, ai fini dello svolgimento dell'attività di supervisione *ongoing*, a) su base annuale, l'elenco dei soci detentori di partecipazioni uguali o superiori al 2%, b) l'acquisizione di partecipazioni uguali o superiori al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore stesso o che comportano la possibilità di esercitare il controllo sul fornitore e c) la valutazione dei propri esponenti, applicando le Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche e altri intermediari vigilati (Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021)⁵²;
- alla Banca d'Italia, annualmente, informazioni su tutti gli accordi di esternalizzazione (principali previsioni contrattuali, firmatari e utilizzatori, delegati, tipologia e caratteristiche della funzione esternalizzata, dettagli sul modello *cloud* utilizzato, se del caso), informazioni aggiuntive per accordi di esternalizzazione di FEI/FOI⁵³, nonché sulla stipulazione di nuovi accordi di delega e sulla variazione di quelli in essere;
- su base semestrale, segnalazioni statistiche riguardanti, per i soli fornitori specializzati, voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico, nonché, per tutti i fornitori, ammontare della raccolta (sia in termini di volumi cumulati che di flusso semestrale, articolati, per area territoriale e settore economico), informazioni sulle campagne di *lending-based crowdfunding*, se del caso (domande pervenute e accolte, prestiti promossi, rimborsi effettuati, tassi di interesse medi e attività di gestione del portafoglio, per area territoriale e settore economico), informazioni sulle campagne di *investment-based crowdfunding* (progetti promossi e titoli rimborsati, per area territoriale e settore economico), dati di struttura organizzativa e numero di reclami.

⁵¹ Ai sensi del Regolamento della Consob (n. 22720 del 1° giugno 2023) in materia di servizi di *crowdfunding* e Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 4-*sexies*.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, che recepiscono, sulla materia specifica, anche l'art.15 del Regolamento ECSP.

⁵² Ai sensi delle [Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione](#) dell'articolo 4-*sexies*.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, che rimandano alle [Disposizioni in materia di assetto proprietario](#) dell'Istituto con riguardo all'elenco dei soci e alle [Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche e altri intermediari vigilati](#) (Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021) con riguardo alla valutazione degli esponenti.

⁵³ Ai sensi del [Provvedimento della Banca d'Italia del 31.5.2023 \(Provvedimento sulle esternalizzazioni\)](#). In materia di esternalizzazioni, le Disposizioni della Banca d'Italia sul *crowdfunding* prevedono anche che l'Istituto venga informato della stipulazione di nuovi accordi di fornitura o di variazione di rapporti preesistenti. Per FEI si intendono le Funzioni Essenziali o Importanti; per FOI le Funzioni Operative Importanti.

Capitolo 16 – Profili generali del monitoraggio del sistema di tutela istituzionale (Institutional Protection Scheme – IPS)

16.1 Premessa e inquadramento normativo

Un sistema di tutela istituzionale è un accordo di responsabilità - contrattuale o previsto dalla legge - che tutela gli enti partecipanti salvaguardandone la rispettiva solvibilità e liquidità al fine di evitarne il fallimento (art. 113(7) CRR).

L'adesione a un sistema di tutela riconosciuto permette agli intermediari aderenti di: i) ponderare allo 0%, ai fini del calcolo delle RWA, le esposizioni creditizie reciproche ai sensi dell'art.113(7) del CRR; ii) non dedurre dai fondi propri le partecipazioni detenute in altri enti appartenenti al sistema ai sensi dell'art. 49(3) del CRR.

Il CRR assegna alle Autorità competenti: (i) il potere di concedere, in presenza di determinate condizioni, l'autorizzazione a un sistema di tutela e (ii) il compito di monitorare a intervalli regolari l'adeguatezza degli strumenti attivati dal Sistema per il monitoraggio e la classificazione dei rischi (degli intermediari aderenti e del Sistema nel suo complesso⁵⁴) nonché della relativa possibilità di influenzamento⁵⁵.

Il *framework* comunitario non prevede ancora uno schema di monitoraggio e di intervento armonizzato. È stato pertanto sviluppato un *framework* di monitoraggio nazionale.

16.2 Profili oggetto di monitoraggio e poteri di intervento

In linea con quanto richiesto dal CRR, il percorso di analisi è finalizzato a verificare l'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo dell'IPS e a supportare un'interlocazione sistematica con l'IPS e l'attivazione di appropriati strumenti di intervento. L'obiettivo è di individuare tempestivamente potenziali segnali di anomalia nel funzionamento del Sistema e di attivare, per tempo, una gamma di strumenti per rafforzarne la resilienza e minimizzare il protrarsi di problematicità che possano far venir meno le condizioni per il riconoscimento a fini prudenziali, con conseguente avvio del procedimento di revoca.

L'analisi viene svolta annualmente e, sulla base della rilevanza delle problematiche rilevate, sono definiti gli interventi necessari.

⁵⁴ In particolare, l'art. 113 (7), lett. i), CRR richiede alle Autorità di monitorare a intervalli regolari l'adeguatezza: 1) degli strumenti concordati uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, i quali devono fornire una rappresentazione completa delle situazioni di rischio dei membri e dell'IPS, con le corrispondenti possibilità di influenzamento, e, inoltre, monitorare le esposizioni in stato di *default*; 2) dell'analisi dei rischi, condotta dal Sistema e comunicata ai singoli membri.

⁵⁵ L'Ente gestore - nel perseguimento dei propri compiti - ha il potere di attivare nei confronti delle aderenti strumenti informativi, correttivi e finanziari (cd. possibilità di influenzamento).

Capitolo 17 – Profili generali dell'attività di depositario

17.1 Premessa e inquadramento normativo

I depositari sono enti (banche o imprese di investimento, anche estere), appositamente autorizzati, tenuti ad assicurare la correttezza operativa dei fondi comuni di investimento, delle sicav e delle sicaf (OICR) e il rispetto delle regole a questi applicabili. In particolare, adempiono a: (i) obblighi di sorveglianza sulla correttezza del funzionamento del fondo⁵⁶; (ii) obblighi di custodia del patrimonio e verifica della proprietà dei beni del fondo; (iii) detenzione delle disponibilità liquide del fondo e, laddove la liquidità sia detenuta presso altro intermediario, monitoraggio dei relativi flussi di cassa.

I depositari svolgono un ruolo cruciale nella tutela dei partecipanti all'OICR, agiscono in modo indipendente e nel loro interesse e adottano tutte le misure idonee a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.

La disciplina europea alla quale i depositari sono soggetti è parzialmente armonizzata: obblighi e responsabilità sono stabiliti da Direttive e Regolamenti europei direttamente applicabili⁵⁷ mentre il regime autorizzativo e quello di vigilanza sono regolati a livello nazionale⁵⁸; tale assetto determina differenze tra gli Stati membri nelle procedure di accesso al mercato e negli approcci di vigilanza. Nell'attuale contesto del Meccanismo di Vigilanza Unico il riparto di competenze Banca d'Italia e BCE prevede quanto segue:

- l'autorizzazione, così come il provvedimento di revoca, a svolgere l'attività di depositario in Italia è rilasciata dalla BCE per le banche italiane (significative e meno significative) nell'ambito delle *common procedure* e dalla Banca d'Italia per le succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, per le Sim e per le succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche;
- la conduzione della Vigilanza è di responsabilità della Banca d'Italia.

Per le finalità della presente Guida di Vigilanza sono inclusi anche i depositari di fondi pensione, che ai sensi dell'art. 7 del [D. Lgs. 252/05](#) sono tenuti a depositare le proprie risorse presso un depositario.

17.2 Profili oggetto di monitoraggio e obblighi informativi

⁵⁶ Sottoscrizioni e rimborsi, valutazioni delle quote o azioni di un OICR, rispetto dei limiti di investimento, esecuzione delle istruzioni del gestore, regolamento delle operazioni e distribuzione dei redditi dell'OICR.

⁵⁷ In particolare, [Direttiva fondi UCITS \(2009/65/EC\)](#), [Direttiva fondi alternativi \(2011/61/UE\)](#), [Regolamenti delegati \(UE\) 438/2016](#) per i fondi UCITS e [\(UE\) 231/2013](#) per quelli alternativi; inoltre, alcuni aspetti del regime dei depositari sono chiariti in specifiche Q&A dell'ESMA (ESMA 34-32-352, sezione VI; ESMA34-43-392, sezione X).

⁵⁸ I riferimenti normativi nazionali per l'attività di depositario sono: TUF (art. 47, 48 e 49); Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia, Titolo VIII.

La Vigilanza sull'attività di depositario consiste nel verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea:

- controllo della valutazione delle quote/azioni dell'OICR;
- controllo del rispetto dei limiti di investimento e di leva dell'OICR;
- custodia e segregazione delle attività degli OICR;
- corretta esecuzione delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote/azioni dell'OICR e monitoraggio dei flussi di cassa del fondo nei casi in cui la liquidità non sia affidata al depositario;
- esecuzione delle istruzioni del gestore salvo che siano contrarie alla normativa o al regolamento del fondo;
- controllo del regolamento tempestivo delle operazioni dell'OICR;
- relativi alla esternalizzazione delle attività di supporto o ancillari, posto il divieto di esternalizzare le funzioni di depositario ad eccezione della custodia.

Inoltre, la supervisione verifica anche la sostenibilità delle fonti di profitto e l'equilibrio reddituale, condizioni essenziali per svolgere con efficacia le funzioni di depositario.

Gli obblighi regolamentari fanno riferimento all'attività di depositario svolta per ciascuna delle seguenti autorizzazioni che possono essere rilasciate:

- OICVM (fondi UCITS) e FIA aperti;
- FIA chiusi mobiliari;
- FIA chiusi immobiliari;
- FIA riservati/FIA riservati che fanno ricorso alla leva finanziaria su base sostanziale;
- fondi pensione.

Possono essere presenti tutte le autorizzazioni o solo alcune.

Quanto agli obblighi informativi dei depositari, la normativa nazionale prevede l'invio alla Banca d'Italia, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una relazione di autovalutazione corredata da informazioni di dettaglio per ciascuna delle funzioni svolte. In genere, sono allegati anche i seguenti documenti: (i) le relazioni delle funzioni di controllo di conformità alle norme, di controllo rischi e di revisione interna che verifica l'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e dei controlli; (ii) l'attestazione del requisito di indipendenza e autonomia della funzione di depositario ai sensi dell'art. 48, comma 1, del TUF; (iii) la relazione sui servizi esternalizzati; (iv) la lista dei sub- depositari; (v) l'elenco dei fondi.

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

Modulo Ispettivo

L1

MODULO ISPETTIVO	45
L1	45
Principi e aspetti generali nella conduzione degli accertamenti ispettivi	47
Premessa	47
Capitolo 1 – I principi dell'attività ispettiva	48
1.1 Approccio consolidato; focalizzazione sui rischi; proporzionalità	48
1.2 Efficacia, efficienza e flessibilità.....	49
1.3 Funzionalità e integrazione.....	49
1.4 Oggettività, trasparenza e confronto con i soggetti ispezionati.....	50
1.5 Responsabilità e riservatezza.....	50
1.6 Contenimento degli oneri per i soggetti ispezionati.....	51
Capitolo 2 – Gli aspetti generali: le fasi del processo ispettivo.....	52
Premessa	52
2.1 La fase preispettiva.....	52
2.2 La conduzione degli accertamenti	52
2.3 Il rapporto ispettivo	54
2.4 La fase post-ispettiva.....	55
Capitolo 3 – Gli aspetti generali: i metodi e i percorsi di analisi	58
3.1 Le tipologie di accertamento	58
3.2 L'analisi per processo dei profili di rischio e di quelli trasversali: i PdA	59
3.3 La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico	69
3.4 Il metodo di giudizio	70

Principi e aspetti generali nella conduzione degli accertamenti ispettivi

Premessa

Le procedure, i processi e le metodologie ispettive per le banche significative (*Significant Institutions* – “SI”) sono definite nel Manuale di Supervisione per il *Single Supervisory Mechanism* (SSM), cui si fa rimando, per gli accertamenti aventi finalità prudenziali.

La presente parte della Guida Ispettiva delinea i principi e gli aspetti generali nella conduzione degli accertamenti prudenziali sulle banche meno significative (*Less Significant Institutions* – “LSI”) e sugli altri intermediari non bancari o operatori di competenza nazionale, nonché delle verifiche su antiriciclaggio e tutela della clientela anche su banche SI.

Nell'ambito delle competenze di vigilanza della Banca d'Italia possono essere disposte ispezioni nei confronti di:

- banche;
- soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e/o delle attività di investimento tra cui SIM, SGR e SICAV;
- soggetti sottoposti a vigilanza su base consolidata;
- intermediari finanziari;
- istituti di moneta elettronica (I.M.EL.) e istituti di pagamento (IP);
- società di gestione:
 - dei mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato;
 - dei sistemi di compensazione e di controparte centrale o di gestione;
 - accentrata e liquidazione di strumenti finanziari;
- soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro;
- fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese;
- soggetti (*outsourcer*) a cui gli enti vigilati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;
- società fiduciarie.

Sono altresì disposte ispezioni per la validazione dei modelli interni per il calcolo dei requisiti prudenziali che sono disciplinate nel Modulo Procedimenti Amministrativi, L1, Cap. 2 Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: principi generali e aspetti comuni ai diversi rischi.

Capitolo 1 – I principi dell'attività ispettiva

1.1 Approccio consolidato; focalizzazione sui rischi; proporzionalità

Nell'ambito della supervisione, l'attività di valutazione e controllo degli intermediari e degli altri operatori segue un approccio consolidato, volto a cogliere rischi e presidi complessivi dei soggetti vigilati.

Con riferimento all'attività ispettiva tale principio va interpretato tenendo conto dei limiti insiti nell'espletamento della funzione; infatti, gli accertamenti:

- qualora a "spettro esteso", non interessano, di norma, gruppi⁵⁹;
- ove siano "mirati", sono per loro natura rivolti a porzioni, più o meno ristrette, della gestione operativa.

Nei casi in parola le valutazioni ispettive sono comunque da inquadrare nelle complessive logiche operative e di rischio del gruppo di appartenenza dell'ispezionato. Inoltre, esse concorrono all'analisi consolidata prevista in ambito SREP in relazione all'estensione delle aree che formano oggetto di verifica.

Un altro principio fondamentale dell'attività di valutazione e controllo dei soggetti ispezionati è quello di focalizzazione sui rischi (risk-focused approach).

Detto canone costituisce basilare criterio di indirizzo selettivo delle indagini ispettive, da orientare esclusivamente verso l'approfondimento di problematiche foriere di rischi rilevanti, specie nell'espletamento di accertamenti a spettro esteso.

Il principio di focalizzazione orienta anche gli accertamenti "mirati" verso aree di business o di rischio che interessino più componenti di uno stesso gruppo. In tali casi, il perimetro di estensione dell'indagine – che può comprendere una o più società del gruppo – va ristretto alle sole aree ritenute necessarie ai fini di una compiuta valutazione del rischio e dei relativi presidi.

Anche il principio di proporzionalità permea in misura significativa la funzione ispettiva.

Detto criterio opera, in primo luogo, in sede di programmazione delle verifiche, orientando la scansione degli accertamenti per macrocategoria di appartenenza degli intermediari.

Al principio di proporzionalità risultano ispirati i Percorsi di Analisi (PdA). La struttura degli stessi e le tecniche di analisi proposte sono infatti calibrate sulle caratteristiche dimensionali e di complessità dei soggetti ispezionati.

La proporzionalità informa poi la stessa conduzione degli accertamenti. L'ispettore adatta infatti i percorsi all'operatività e al livello di problematicità del soggetto ispezionato, commisurando la profondità delle analisi al

⁵⁹ Salvo che le dimensioni relativamente ridotte di un gruppo consentano di verificarne tutte le componenti.

raggiungimento degli obiettivi di apprezzamento dei rischi/presidi e/o di riscontro dell'osservanza delle norme.

1.2 Efficacia, efficienza e flessibilità

Obiettivo primario degli accertamenti ispettivi è esprimere una valutazione del soggetto ispezionato e/o delle specifiche tematiche investigate conformemente a quanto esplicitato nella lettera di incarico.

L'obiettivo va perseguito tenendo nel dovuto conto le esigenze di efficienza, attraverso l'ottimizzazione del rapporto tra la qualità del prodotto e la durata degli accertamenti.

Il rispetto del principio di efficienza risulta funzionale, oltre che al puntuale espletamento del complesso degli incarichi programmati, al buon esito delle stesse verifiche. Infatti, al fine di assicurare la piena efficacia degli eventuali interventi correttivi, le problematiche rilevate e le valutazioni effettuate devono essere prontamente comunicate, rispettivamente al soggetto ispezionato e alla Vigilanza.

Ciò premesso, salvo che la peculiare natura dell'incarico lo impedisca, il capo del gruppo ispettivo pianifica, all'inizio degli accertamenti, le attività da svolgere. Allo scopo, distribuiti i compiti tra i componenti del gruppo ispettivo, monitora periodicamente il rispetto dei tempi programmati, che provvede ad aggiornare alla luce delle ulteriori esigenze informative eventualmente sopraggiunte.

Affinché lo strumento ispettivo esprima appieno il suo potenziale, assume altresì peculiare rilievo l'applicazione del criterio di flessibilità, inteso come ambito di discrezionalità tecnica all'interno del quale l'ispettore effettua le scelte (in termini, ad es., di percorso da seguire, modalità di campionamento, documenti da consultare, esponenti da contattare) che meglio supportano le finalità dell'indagine.

1.3 Funzionalità e integrazione

I controlli on-site concorrono, con quelli a distanza, al processo di revisione e valutazione prudenziale.

Essi rispondono a un principio di funzionalità, che si sostanzia nella realizzazione dell'apporto conoscitivo richiesto nell'ambito dello SREP, tipicamente rappresentato:

- dalla valenza asseverativa delle verifiche;
- dalla capacità di integrare la base informativa disponibile, fornendo elementi di analisi quantitativa e qualitativa e interpretazioni dei fenomeni aziendali non altrimenti acquisibili;
- dal riscontro delle iniziative intraprese dai soggetti ispezionati nella realizzazione delle misure correttive eventualmente richieste dalla Vigilanza.

L'integrazione tra controlli on- e off-site contribuisce in misura significativa al conseguimento del principio di funzionalità.

A tale fine, sono disciplinati momenti di interazione (prima, durante e dopo gli accertamenti) volti ad agevolare l'esercizio dell'azione di vigilanza; in tale ambito, assume peculiare rilievo l'acquisizione, nella fase pre-ispettiva, del

patrimonio informativo disponibile presso le strutture dedicate ai controlli off-site.

1.4 Oggettività, trasparenza e confronto con i soggetti ispezionati

Coerentemente con il quadro normativo interno e internazionale, i principi di oggettività e trasparenza costituiscono valori di riferimento nell'esercizio dell'attività di supervisione bancaria e finanziaria.

L'oggettività dell'attività ispettiva costituisce, segnatamente, un presupposto fondamentale per l'opponibilità agli ispezionati dei rilievi formulati, per la fruibilità in ambito SREP delle valutazioni effettuate, per l'omogeneità dei comportamenti.

Nella concreta declinazione del principio di oggettività, è opportuno distinguere tra fatti e valutazioni.

Dei primi va soppesata la rilevanza, alla luce – oltre che del generale quadro normativo – delle finalità dell'accertamento, dell'operatività del soggetto ispezionato, del contesto emergente dalla verifica.

In ordine alle valutazioni, per loro natura soggettive, occorre minimizzare il rischio di difformità di giudizio, che si accresce, tipicamente, nell'apprezzamento di fenomeni di natura qualitativa, specie ove non ancora accompagnati da tangibili manifestazioni di rischio.

La Guida tende ad attenuare detta alea, prevedendo parametri standard. La realtà osservata potrebbe tuttavia discostarsi da quella presupposta dai parametri. In situazioni della specie l'incaricato ha cura di adattare al caso concreto i criteri di analisi, anche alla luce delle modalità di trattamento di fattispecie analoghe e avvalendosi di un pieno confronto dialettico, all'interno del gruppo ispettivo e con il soggetto ispezionato.

La trasparenza nei confronti del soggetto ispezionato e il confronto con gli esponenti aziendali rappresentano, oltre che un dovere istituzionale, una fondamentale opportunità per l'azione di controllo. Essi consentono infatti di sottoporre a verifica critica le ipotesi formulate nel corso degli accertamenti e di integrare il quadro conoscitivo con aspetti eventualmente non ancora presi in considerazione.

Inoltre, il confronto – da esercitare nel rispetto dei ruoli e facendo attenzione a non anticipare giudizi provvisori – permette agli ispezionati di migliorare la comprensione dei rilievi e delle osservazioni mosse, agevolando il tempestivo apprestamento di iniziative correttive.

Nel dialogo con gli esponenti, vanno attentamente evitate improprie ingerenze nelle scelte tipicamente rimesse all'autonomia imprenditoriale. Esula infatti dalle finalità della Vigilanza – essenzialmente rivolta a individuare i rischi rilevanti e i relativi presidi – l'indicazione di strategie, scelte gestionali o assetti organizzativi presunti ottimali.

1.5 Responsabilità e riservatezza

Il richiamo a canoni di oggettività e trasparenza nonché il supporto di dettagliati manuali operativi non possono far venir meno gli inevitabili, oltre che opportuni, margini di discrezionalità propri dell'attività ispettiva.

All'esercizio della discrezionalità fa da contrappeso l'assunzione di proporzionali responsabilità da parte dell'incaricato, cui compete, in via esclusiva, la verifica in ordine alla sussistenza dei fatti rilevati.

Rileva inoltre la qualifica di pubblico ufficiale attribuita dall'ordinamento all'ispettore, con le conseguenze che ciò comporta, in termini di poteri/doveri nei confronti del soggetto ispezionato.

Assumono poi rilievo le scelte metodologiche e di durata degli accertamenti, rimesse al prudente apprezzamento del capo del gruppo ispettivo.

La delicatezza della funzione ispettiva richiede infine costante attenzione al rispetto di regole di comportamento ispirate a riservatezza e cautela. In tale ambito, l'ispettore garantisce la scrupolosa osservanza dei presidi di sicurezza riguardanti il rapporto ispettivo.

1.6 Contenimento degli oneri per i soggetti ispezionati

Gli ispettori hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo del soggetto ispezionato, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti.

L'efficace espletamento dell'attività ispettiva richiede spesso di utilizzare in profondità tale potere, analizzando una mole notevole di dati e informazioni e interagendo con numerosi esponenti aziendali.

Le verifiche vanno peraltro condotte in modo da evitare appesantimenti per l'operatività dell'ispezionato non necessari all'espletamento del mandato.

In particolare, nella scelta degli strumenti da attivare (richieste di documentazione, incontri con gli esponenti), è opportuno preferire quelli che comportano, a parità di efficacia, minori oneri per il soggetto vigilato.

Al fine di minimizzare l'impatto delle verifiche, le richieste vanno attentamente soppesate, valutandone l'inerenza alle finalità di vigilanza e calibrandone l'acquisizione secondo logiche che contemperino benefici attesi e costi relativi, anche alla luce della capacità di risposta del soggetto ispezionato.

Allo scopo, va costantemente ricercato il miglior utilizzo della base informativa disponibile, limitando all'indispensabile elaborazioni aggiuntive e sfruttando le potenzialità offerte dal trattamento informatico dei dati.

Capitolo 2 – Gli aspetti generali: le fasi del processo ispettivo

Premessa

La decisione di procedere ad effettuare ispezioni nei confronti dei soggetti vigilati viene assunta sulla base del processo di pianificazione annuale (cfr. il Modulo SREP, L2, Cap. 1, para. 1.5.12 Pianificazione ispettiva e modalità di interazione tra controlli a distanza ed ispettivi).

2.1 La fase preispettiva

Gli accertamenti ispettivi sono effettuati da dipendenti della Banca d'Italia; la normativa primaria prevede, in casi specifici, la facoltà di affidare incarichi della specie ad altre Autorità. Le ispezioni sono disposte mediante lettera di incarico contenente l'oggetto del mandato ispettivo – conforme, di massima, a uno schema standard per le ispezioni prudenziali e di compliance – a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

L'accertamento ispettivo è preceduto dall'esame delle informazioni disponibili presso le unità di vigilanza, centrali e periferiche, ovvero presso le competenti Divisioni del Dipartimento TEF e dell'Unità SNA.

L'efficace perseguimento dell'obiettivo di ottimizzazione del rapporto tempi/qualità presuppone la preventiva delimitazione del campo di indagine nonché l'individuazione del taglio e del livello di profondità delle analisi.

Allo scopo è necessario procedere preliminarmente all'analisi preispettiva dell'intermediario, finalizzata alla raccolta delle informazioni utili per meglio definire il mandato ispettivo, individuare il perimetro e le priorità delle indagini, nonché pianificare i tempi dell'accertamento. Detta analisi preispettiva si svolge off-site mediante il confronto tra l'ispettore e i colleghi preposti ai controlli a distanza e la lettura, approfondita e selettiva, della documentazione disponibile e dell'informativa pubblica rilevante.

Una volta avviata l'ispezione, l'incaricato – sulla base dei primi elementi acquisiti (ad es. colloqui con esponenti, analisi di documentazione aziendale aggiornata, esito di test quantitativi) - focalizza maggiormente i segmenti di indagine e la profondità delle analisi.

2.2 La conduzione degli accertamenti

Le indagini hanno inizio con la consegna della lettera d'incarico al rappresentante legale o al Direttore generale dell'intermediario da ispezionare ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Gli accertamenti ispettivi sono di norma affidati ad almeno due dipendenti ("gruppo ispettivo"), tra i quali la lettera di incarico individua il capo-gruppo, nell'ambito della compagine ispettiva in forza all'Ispettorato Vigilanza. Per le verifiche disposte dalla rete periferica, detto incarico è di norma conferito a personale delle Filiali.

Il capo-gruppo è responsabile e unico firmatario del rapporto ispettivo e dei riferimenti tecnici per la Vigilanza. Allo stesso compete:

- individuare la strategia di conduzione più opportuna al fine di conseguire gli obiettivi dell'accertamento;
- indirizzare e coordinare i componenti del gruppo ispettivo;
- ottimizzare la relazione tempi dell'accertamento/qualità del prodotto.

Il responsabile dell'accertamento ha cura di tenere costantemente informato il suo sostituto⁶⁰ sull'andamento del sopralluogo allo scopo di garantire la necessaria continuità operativa in caso di sua assenza o impedimento.

Il responsabile distribuisce i compiti tra i componenti del gruppo secondo principi di efficacia e di efficienza, adoperandosi per assicurare il funzionale espletamento delle attività demandate; anche a tal fine, il capo-gruppo favorisce l'opportuna circolarità informativa.

Le ispezioni vanno di norma eseguite presso gli uffici della Direzione generale e, se necessario, presso coesistenti dipendenze.

Nel caso di accertamenti a spettro esteso ovvero "mirati" che interessino un gruppo, la verifica ha inizio, salvo motivate eccezioni, presso la Direzione generale della società capogruppo. Inoltre, nei casi della specie, gli esponenti della capogruppo costituiscono gli interlocutori con i quali, di norma, si rapportano gli ispettori e gli organi della stessa sono i destinatari del Rapporto Ispettivo.

In avvio degli accertamenti il responsabile del team ispettivo procede, in un incontro ad hoc da tenere con gli interlocutori aziendali coinvolti (esponenti, management, responsabili di funzioni), a presentare lo scopo e il piano degli accertamenti.

Nella fase iniziale degli accertamenti ispettivi è richiesto anche un incontro con gli external auditors che hanno la responsabilità della certificazione del bilancio. Nell'occasione, oltre a presentare scopo e obiettivi degli accertamenti, il gruppo ispettivo raccoglie dagli auditors informazioni inerenti l'oggetto dell'ispezione utili per la conduzione degli accertamenti, a cominciare dalle valutazioni sull'assetto dei controlli interni. Ampiezza dei temi trattati e profondità della discussione sono direttamente connessi alla tipologia dell'accertamento e all'ampiezza del mandato ispettivo.

Nel prosieguo dell'indagine, solo qualora l'incaricato degli accertamenti ne dovesse ravvisare l'esigenza, si procede ad eventuali incontri successivi volti ad approfondire criticità individuate dal team ispettivo. In tali incontri, ad esempio, si possono chiedere agli auditors approfondimenti già svolti sui temi oggetti del confronto ovvero eventuali ulteriori valutazioni. Le richieste informative devono sempre essere strettamente attinenti all'operatività dell'intermediario oggetto degli accertamenti ispettivi.

Durante l'accertamento l'incaricato fornisce al Servizio Ispettorato Vigilanza un'informativa sintetica sullo stato di avanzamento dei lavori rispetto ai programmi, sull'eventuale esistenza di questioni specifiche che richiedano il supporto del revisore e/o l'interessamento di altri Servizi, sull'avvenuto

⁶⁰ Ove non individuato dalla lettera di incarico, il sostituto del capo-gruppo corrisponde al dipendente che riveste il grado più elevato (tra gli appartenenti all'Ispettorato Vigilanza, qualora l'accertamento sia disposto da quest'ultimo).

completamento delle analisi funzionali a dare corso alla chiusura degli accertamenti.

La Filiale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede legale dell'intermediario presta agli incaricati l'assistenza di cui possano aver bisogno nell'espletamento della funzione.

Le verifiche ispettive si propongono di pervenire alla definizione di un quadro di analisi e valutazione fondato su elementi che presentino caratteristiche di attualità. A tal fine, per il riferimento temporale delle stesse si applicano in via ordinaria i seguenti criteri:

- la capacità di reddito si ricostruisce con riguardo all'ultimo esercizio "chiuso"⁶¹ al termine degli accertamenti; l'analisi reddituale può estendersi, se del caso, a periodi più ampi;
- l'adeguatezza patrimoniale si apprezza in base alle risultanze (anche non ufficiali) riferite alla scadenza segnaletica di vigilanza più recente disponibile al termine dell'ispezione e all'ultimo resoconto ICAAP trasmesso dall'intermediario alla Vigilanza;
- il rischio di credito viene esaminato sulla scorta di inventariazioni riferite a un fine mese precedente (e il più possibile prossimo) all'inizio del sopralluogo, tenendo conto di significative modifiche nel portafoglio eventualmente intervenute nel corso degli accertamenti;
- i riscontri di natura contabile si rivolgono ai periodi di chiusura dei conti per quanto attiene a rilevanti scritture di assestamento nonché alla data di fine mese precedente (e il più possibile prossimo) all'inizio del sopralluogo per l'attendibilità delle segnalazioni di vigilanza.

2.3 Il rapporto ispettivo

Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel Rapporto Ispettivo, da redigere sulla base di appositi schemi standard.

Nell'impostazione tipica, il Rapporto Ispettivo prevede la seguente articolazione: "Obiettivi dell'ispezione" "Considerazioni di sintesi", "Analisi delle risultanze" (ripartite fra analisi di contesto e rilievi), eventuali allegati e dati numerici. È poi di norma redatto a cura dell'ispettore un documento denominato "Riferimenti Tecnici per la Vigilanza" (RTV) destinato alla struttura di vigilanza competente.

Il Rapporto, che viene consegnato all'intermediario ispezionato, è finalizzato a comunicare agli esponenti aziendali e alla vigilanza off-site l'esito complessivo dell'indagine, le valutazioni e le analisi condotte in sede ispettiva, le criticità accertate, l'illustrazione delle caratteristiche operative in cui vanno a inserirsi i fattori di debolezza dell'intermediario o della specifica area oggetto di indagine.

Il Rapporto Ispettivo si apre con il paragrafo "Obiettivi dell'ispezione", nel quale vengono sintetizzati il mandato ispettivo e gli obiettivi conoscitivi dell'ispezione introducendo, se del caso, riferimenti in merito alla focalizzazione delle indagini effettuate sulla base dei principi di conduzione degli accertamenti.

⁶¹ Ai fini delle ricostruzioni ispettive, l'esercizio si intende "chiuso" quando la data di ultimazione degli accertamenti sia prossima o posteriore al 31 dicembre e si disponga di dati contabili affidabili, anche di pre-consuntivo.

Seguono poi le “Considerazioni di sintesi” che qualificano il giudizio complessivo espresso⁶², fornendo, in modo sintetico, gli elementi informativi utili a rappresentare il complessivo esito delle indagini e le principali problematiche aziendali.

Riguardo alle ispezioni mirate, il giudizio complessivo va espresso anche qualora il mandato comprenda l'esame di più profili solo prudenziali. Nel caso in cui, invece, vengano esaminati uno o più profili antiriciclaggio assieme a uno o più profili di tutela, si assegnano giudizi separati su ciascun profilo, senza esprimere quello complessivo. Qualora, infine, l'ispezione mirata riguardi uno o più profili prudenziali assieme a uno o più profili di antiriciclaggio e/o tutela, viene assegnato un giudizio complessivo che sintetizza le risultanze di tutti i profili prudenziali esaminati, e giudizi separati per i profili di antiriciclaggio e tutela.

È poi prevista la sezione “Analisi delle risultanze” al cui interno sono presenti sia i rilievi che le analisi di contesto.

Più in generale, tale sezione risponde all'esigenza di rappresentare in forma chiara gli elementi censurabili sui quali l'OdV si attende interventi correttivi da parte dell'intermediario (rilievi) corredati da elementi di giudizio integrativi e riferimenti su aspetti dell'operatività aziendale, che consentano di collocare le situazioni riscontrate nel relativo contesto operativo, ai fini di un più compiuto apprezzamento da parte sia dell'intermediario che della Vigilanza off-site (cd “analisi di contesto”).

I rilievi rappresentano gli aspetti di censura sui quali la Vigilanza richiama l'attenzione dell'intermediario e richiede l'adozione di azioni di rimedio. Ciascun rilievo va poi numerato e qualificato come relativo a profili gestionali o di conformità, rispettivamente se attinente a:

- i processi aziendali di governo societario e di controllo dei rischi suscettibili di miglioramento o di azioni correttive (“Profili gestionali”);
- eventuali inosservanze del dettato normativo/regolamentare meritevoli per la loro incidenza anche di apprezzamento a fini sanzionatori (“Profili di conformità”).

2.4 La fase post-ispettiva

La fase post-ispettiva prende avvio dal termine degli accertamenti in loco e si conclude con la consegna all'intermediario del Rapporto Ispettivo.

In tale fase, il rapporto ispettivo è sottoposto ad attività di revisione, condotta da uno o più ispettori, designati dalla Direzione del Servizio Ispettorato o da un dirigente appartenente al corpo ispettivo, di comprovata esperienza, delegato al coordinamento e alla supervisione dell'attività in parola. Di norma, l'incaricato incomincia a redigere una bozza preliminare del Rapporto Ispettivo nel corso delle indagini in loco e, in prossimità della chiusura degli accertamenti, detta bozza va consegnata con congruo anticipo al revisore per consentirgli di avere

⁶² Articolato come segue: Favorevole (1), Parzialmente favorevole (2), Parzialmente sfavorevole (3), Sfavorevole (4).

un quadro complessivo degli esiti delle verifiche condotte, utile anche ai fini della gestione delle attività da svolgere nella fase di revisione.

L'attività di revisione si esplica in assistenza e consulenza prestata lungo il corso del sopralluogo nonché nella fase di redazione del rapporto - di concerto con il responsabile degli accertamenti (se del caso assistito dagli altri componenti del gruppo ispettivo) e nel rispetto delle prerogative del medesimo - nella lettura della bozza di relazione, volta a fornire, a titolo di collaborazione, un contributo critico su eventuali profili concernenti:

- l'aderenza ai previsti criteri qualitativi di redazione;
- l'eventuale sussistenza di irregolarità assistite da sanzione amministrativa ovvero di profili di possibile rilevanza penale o di interesse di altre Autorità (cfr. il Modulo Azione di Vigilanza, L1, Cap. 2, La procedura sanzionatoria);
- la completezza del "Riepilogo delle risultanze ispettive" destinato a raccogliere il visto del Governatore (secondo uno schema standard).

La consegna del Rapporto Ispettivo, completo dei relativi allegati, viene effettuata – di norma entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti - dal responsabile degli accertamenti (ovvero, in caso di impossibilità, dal suo sostituto) nel corso di una riunione convocata in video conferenza – del/degli organo/i con funzioni di supervisione strategica e di gestione, presenti i membri del l'organo con funzioni di controllo o comunque investiti di tali funzioni, e il direttore generale⁶³. Il rapporto ispettivo viene inviato, con le modalità di trasmissione previste per la documentazione riservata, tramite PEC in prossimità della riunione. Farà fede l'indirizzo PEC comunicato dall'intermediario alla vigilanza.

Nel caso di situazioni particolari in cui versa l'intermediario (ad es. in caso di lettera contestuale ovvero avvio di procedura sanzionatoria), detta riunione sarà convocata in presenza presso l'ente ispezionato ove opportuno, il rapporto ispettivo potrà essere trasmesso via PEC nel giorno della riunione.

Partecipa alla riunione in caso di ispezioni presso intermediari a vigilanza accentrata il Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria o il Capo del Servizio di Vigilanza competente, con facoltà di delegare un funzionario di rango non inferiore al Titolare (o al suo sostituto) della pertinente Divisione amministrativa. Per le ispezioni presso intermediari decentrati partecipa il Direttore – o un suo delegato – della Filiale della Banca competente.

Alla riunione in presenza o in videoconferenza devono partecipare almeno il legale rappresentante dell'ente ispezionato, il Presidente dell'organo con funzioni di controllo, nonché il Direttore generale (o Amministratore delegato).

Durante la riunione l'ispettore espone le sezioni "scopo dell'ispezione e perimetro del mandato" e "considerazioni di sintesi" nonché con riferimento alla sezione "analisi delle risultanze" solo i rilievi. Ove se ne manifesti l'esigenza, l'ispettore fornisce chiarimenti su quanto esposto nonché su quanto complessivamente trattato nella sezione Analisi delle risultanze.

⁶³ Negli enti che adottino il modello dualistico e in cui lo statuto ripartisce le funzioni di supervisione strategica e di gestione tra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, se l'articolazione dei consessi renda poco funzionale contemplare una seduta congiunta, la consegna andrà effettuata al consiglio di gestione integrato quanto meno dal presidente del consiglio di sorveglianza o dal presidente del comitato per il controllo interno se presente. Quando le funzioni di direzione e di amministrazione sono concentrate in un solo soggetto (general manager presso filiali di banche estere) la consegna va effettuata a quest'ultimo.

Laddove la riunione si svolga in presenza, terminata l'esposizione, l'ispettore e, per l'ispezionata, il legale rappresentante, il Presidente dell'organo con funzioni di controllo nonché il Direttore generale (o Amministratore delegato) siglano tutte le pagine e gli allegati del Rapporto Ispettivo, in duplice esemplare, e datano e firmano il verbale di consegna sul quale sono da riportare in modo chiaro i nomi dei presenti. L'ultima pagina del verbale di consegna è riservata a eventuali considerazioni che gli esponenti aziendali intendano immediatamente esprimere, per iscritto, in ordine alle osservazioni ispettive⁶⁴.

Al termine della riunione, i rappresentanti aziendali si impegnano a sottoporre lo stesso all'esame degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo in una successiva seduta il cui verbale sarà poi inoltrato ai competenti Uffici della Banca d'Italia.

Per le consegne presso l'ente ispezionato, nel caso in cui uno dei previsti firmatari rifiuti la sottoscrizione, l'ispettore ne indicherà il nome sull'ultimo foglio del fascicolo ivi specificando i motivi eventualmente adottati.

Conclusi gli adempimenti di cui sopra, l'ispettore consegna un esemplare del Rapporto Ispettivo all'azienda (in caso di riunione presso l'ente ispezionato).

L'intermediario nel termine di trenta giorni – preferibilmente tramite PEC – farà avere all'unità responsabile per i controlli a distanza (Servizio o Filiale) e all'Ispettorato Vigilanza le proprie considerazioni in ordine ai rilievi formulati nel Rapporto Ispettivo.

⁶⁴ Tale procedura non si applica in caso di invio del rapporto ispettivo via PEC all'ispezionata in prossimità della riunione.

Capitolo 3 – Gli aspetti generali: i metodi e i percorsi di analisi

3.1 Le tipologie di accertamento

Le ispezioni vanno preliminarmente distinte a seconda della materia degli accertamenti: prudenziali, di tutela, di AML.

Quanto all'estensione delle indagini, le ispezioni prevedono le seguenti tipologie:

- a spettro esteso;
- mirate/tematiche;
- di follow-up (cfr. schema sinottico seguente).

Materia	Tipologia accertamento
Prudenziale	Spettro esteso ^a
	Mirata ^{a b**} /tematica
	follow-up
Antiriciclaggio	Spettro esteso
	Mirata/tematica
	follow-up
Tutela	Spettro esteso
	Mirata/tematica
	follow-up

^a tali ispezioni possono includere dei “moduli” AML e/o tutela.

^b include le procedure di riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi (validazioni), le verifiche ispettive sulle procedure di gestione dei prestiti a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema (OPM), le ispezioni mirate di breve durata (cc.dd. short visit).

Le ispezioni a spettro esteso si differenziano da quelle mirate in quanto sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale sotto i distinti profili prudenziali, di tutela, e di AML.

Detta tipologia di verifiche può riguardare, oltre che un singolo intermediario, un gruppo nel suo complesso.

Il perimetro degli accertamenti “a spettro esteso” non si estende a qualsiasi aspetto dell'operatività aziendale né implica valutazioni omnicomprensive, ma attiene ai soli rischi (e profili trasversali) rilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi di vigilanza.

Le ispezioni “mirate” si riferiscono a specifici comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali o aspetti tecnici (ovvero a una combinazione di tali ambiti) e possono estendersi a più intermediari di un gruppo.

Qualora le ispezioni “mirate” riguardino specifici profili gestionali o aspetti tecnici, l’ispettore valuta l’applicabilità di parti dei PdA, previo adattamento degli stessi.

Nell’ambito delle ispezioni mirate rientrano quelle di “breve durata” (c.d. *short visit*), la cui introduzione è volta ad accrescere ulteriormente i margini di flessibilità ed efficienza di tale tipologia di accertamenti.

In particolare, la *short visit* ha un contenuto di approfondimento circoscritto a un tema ancora più specifico rispetto a quelli che ordinariamente rappresentano i mandati per le ispezioni mirate

Una particolare tipologia di ispezioni mirate è quella “tematica”, che si connota per il fatto di svolgersi presso più intermediari (o più gruppi), al fine di appurare la sussistenza di rischi sistemici o quant’altro sia utile per affinare l’azione di supervisione. La finalità conoscitiva di tale tipologia di accertamento non ne fa venir meno le caratteristiche asseverative; ne consegue la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di rivolgere all’intermediario “Rilievi”.

Gli accertamenti di follow-up perseguono il fine di verificare l’esito di azioni correttive promosse d’iniziativa dall’intermediario ovvero sollecitate dalla Banca d’Italia.

Al pari di quelle “mirate”, le ispezioni di follow-up presentano un perimetro ben delimitato. Esse traggono origine dal riscontro di carenze e/o disfunzioni al quale ha fatto seguito un’azione correttiva, il cui esito è opportuno verificare on-site.

3.2 L’analisi per processo dei profili di rischio e di quelli trasversali: i PdA

3.2.1 Finalità e caratteristiche generali dei PdA

L’analisi e la valutazione dei profili di rischio e di quelli trasversali sono guidate da appositi Percorsi di Analisi (PdA), applicabili a tutte le tipologie di ispezione, finalizzati a suggerire uno o più itinerari di approfondimento delle problematiche rilevanti degli intermediari, ripercorrendone i processi tipici.

Le logiche di costruzione dei PdA si integrano strettamente con quelle del processo di valutazione e revisione prudenziale. I Percorsi danno infatti attuazione ai principi di proporzionalità e di focalizzazione, tenendo conto delle esigenze di interazione tra la supervisione? Vigilanza off e on-site, e perseguono obiettivi di flessibilità, oggettività e trasparenza.

I PdA fanno leva sui peculiari punti di forza degli accertamenti ispettivi: attingere con immediatezza all’intero patrimonio informativo utile a fini di vigilanza, contattare prontamente gli esponenti aziendali in possesso di un’adeguata conoscenza delle problematiche da verificare, riscontrare l’effettiva applicazione delle regole, l’efficacia dei processi, la veridicità delle segnalazioni/dichiarazioni rese.

I contenuti dei Percorsi sono coerenti con quelli degli schemi di analisi. Gli ambiti di indagine e i criteri di valutazione sono i medesimi, fatti salvi gli adattamenti resi necessari dall’eventuale riscontro di realtà operative

discoste da quelle ipotizzate dagli schemi di analisi ovvero resi opportuni dalla possibilità di valutare sul posto la dimensione prospettica dei rischi/presidi aziendali. Cambia inoltre lo spessore dell'approfondimento, soprattutto di tenore qualitativo, nell'ottica di sfruttare pienamente le potenzialità conoscitive on-site.

Ciò premesso, i Percorsi:

- incorporano le migliori prassi in essere nell'esercizio dei controlli on-site;
- costituiscono mezzo, non fine, dell'attività ispettiva; essi supportano, non sostituiscono, il Rapporto o i RTV, i cui contenuti, coerenti con l'esito delle analisi proposte dai percorsi medesimi, rispondono alle esigenze sottese nel "mandato" ispettivo; non è dunque previsto di menzionare nel Rapporto o nei RTV i PdA seguiti, né di allegarli;
- non trattano tutte le casistiche e possono pertanto non includere indicazioni utili ad analizzare talune problematiche; compete agli incaricati graduare la profondità della verifica, valutando l'applicabilità del PdA e discostandosene ove ritenuto opportuno;
- sono soggetti a obsolescenza, più o meno rapida; le ispezioni consentono di assicurarne la manutenzione evolutiva tramite i feedback degli incaricati, salvaguardandone nel tempo la funzionalità.

I Percorsi di analisi sono di norma articolati nei seguenti paragrafi:

- "obiettivi ed esigenze conoscitive", volti a individuare finalità, oggetto e ambito di applicazione delle verifiche;
- "focalizzazione delle indagini: indicazioni integrative", finalizzato a completare, ove necessario, le indicazioni fornite in via generale nel Capitolo II della presente sezione;
- "quantificazione dell'esposizione: rettifiche", diretto a evidenziare, per i rischi misurabili e per redditività e patrimonio, i contenuti tipici delle correzioni quantitative apportabili agli schemi di analisi;
- "analisi dei macroprocessi: governo, gestione e controllo" (denominati Profili Oggetto di Analisi, brevemente POA), destinati a esplicitare gli itinerari di approfondimento degli aspetti qualitativi;
- "formulazione del giudizio", teso a integrare i criteri espressi in via generale nel Capitolo IV della presente sezione, individuando le migliori / peggiori prassi di mercato alle quali rapportare la realtà osservata.

I POA contengono, tra l'altro, "punti di domanda" i quali, in forma di check list, guidano l'analisi, unitamente agli obiettivi e alle esigenze conoscitive, secondo un "albero conoscitivo" sequenziale. Le relative risposte consentono di orientare la formulazione dei rilievi e delle osservazioni, l'assegnazione del punteggio, l'identificazione delle tematiche da rappresentare alla Vigilanza.

L'itinerario di analisi è supportato dall'indicazione, non esaustiva, delle "fonti" dalle quali è possibile attingere le informazioni necessarie per rispondere ai "punti di domanda".

3.2.1.1 Redditività e modello di business

Il PdA mira a valutare, anche in prospettiva, la capacità reddituale dell'intermediario ispezionato e la sostenibilità del modello di business.

In particolare, il percorso articola l'analisi in due fasi:

- la prima, di taglio prevalentemente quantitativo, è volta a verificare il corretto dimensionamento degli aggregati economici, per poi apprezzare la redditività complessiva, la capacità di generare ricavi caratteristici, e il grado di efficienza, con l'obiettivo di individuare i fattori di forza e di debolezza del processo di produzione del reddito;
- la seconda, di taglio prevalentemente qualitativo, è focalizzata sull'analisi del processo di pianificazione, visto quale elemento centrale per la comprensione del modello di business e del connesso rischio strategico, nonché sull'esame delle performance, dell'evoluzione della strategia di offerta.

Rileva anche la valutazione dell'impatto dei rischi climatici e ambientali sulla sostenibilità del modello di business.

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate dalla documentazione di bilancio e dalle evidenze contabili, dai piani strategici e operativi, e dalla reportistica direzionale sul monitoraggio degli obiettivi strategici e commerciali.

3.2.1.2 Sistemi di governo e di controllo

Lo scopo del percorso di analisi è quello di verificare l'adeguatezza dei meccanismi di governo, organizzativi e di controllo che gli intermediari ispezionati hanno implementato per assicurare l'efficace presidio dei rischi cui sono esposti.

A tale fine, le analisi ispettive riguardano:

- l'assetto proprietario e il ruolo degli azionisti;
- gli organi di supervisione, gestione, e controllo;
- i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- i presidi sui conflitti di interesse;
- gli strumenti di governo dei rischi;
- la struttura organizzativa, la normativa interna, e le risorse umane e tecniche;
- l'esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing);
- i controlli di secondo e terzo livello.

In caso di accertamenti per finalità di vigilanza consolidata, le indagini sono focalizzate anche sui meccanismi di governo, coordinamento, e controllo del gruppo.

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate da documenti aziendali (es. patti parasociali, verbali degli organi sociali; relazioni delle funzioni di controllo; normativa interna; reportistica

direzionale; Risk Appetite Framework) e da interviste con gli esponenti aziendali (membri degli organi, responsabili di strutture/funzioni).

3.2.1.3 Rischio di credito

Il PdA è volto a fornire agli ispettori le metodologie per verificare l'esposizione al rischio creditizio (profilo quantitativo) e la qualità dei presidi su tale rischio (profilo qualitativo).

Sotto il profilo quantitativo, le analisi sono focalizzate sulla corretta classificazione delle esposizioni creditizie, sull'adeguatezza del livello di provisioning specifico, sulla conservatività degli accantonamenti collettivi, nonché sul livello di concentrazione del portafoglio.

Sotto il profilo qualitativo, le indagini mirano ad apprezzare la robustezza dei processi di: i) governo strategico e direzionale; ii) gestione del rischio (concessione, monitoraggio, classificazione, provisioning, e recupero); iii) controllo di secondo e terzo livello.

Le analisi prevedono il ricorso a campionamenti di posizioni creditizie, la cui dimensione è funzione degli obiettivi qualitativi e/o quantitativi perseguiti, e sono declinate anche alla luce delle specificità dei portafogli creditizi per tipo di clientela (es. retail, corporate) ovvero di business (es. leasing, factoring, rilascio garanzie, leveraged finance).

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate da: documenti aziendali (es. policy e normativa interna, reportistica direzionale, fascicoli creditizi); estrazioni di dati dagli archivi interni (es. per la l'acquisizione del set informativo utile per i campionamenti); evidenze esterne (es. flussi informativi della Centrale dei Rischi).

3.2.1.4 Rischi di mercato

Il PdA fornisce agli ispettori le metodologie per verificare l'esposizione ai rischi di mercato (profilo quantitativo) e la qualità dei presidi su tali rischi (profilo qualitativo).

In particolare, l'analisi ha come obiettivo la valutazione del rischio di perdite nelle posizioni finanziarie "in e fuori bilancio" derivanti da movimenti avversi dei prezzi di mercato o da un'inaccurata determinazione del fair value.

Sotto il profilo quantitativo, le indagini sono focalizzate sulla verifica del livello di esposizione ai rischi di mercato, anche in chiave prospettica, e dei parametri utilizzati dai modelli implementati per la determinazione del valore degli strumenti finanziari.

Sotto il profilo qualitativo, le indagini mirano ad apprezzare: la qualità del governo strategico e direzionale dei rischi di mercato; l'affidabilità dell'assetto organizzativo in coerenza con l'operatività e gli obiettivi strategici; la funzionalità degli applicativi di supporto all'area Finanza e al risk management; la robustezza dei processi operativi (front/middle/back-office); l'efficacia del sistema dei controlli.

Le analisi prevedono il ricorso a campionamenti di posizioni, la cui dimensione è funzione delle strategie perseguite, delle caratteristiche degli strumenti finanziari, e dei mercati di operatività (regolamentati, over the counter).

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate da: documenti aziendali (es. policy e normativa interna, reportistica direzionale); evidenze gestionali sulle performance finanziarie (es. P&L sui portafogli); estrazioni di dati dagli archivi interni (es. per l'acquisizione del set informativo utile per i campionamenti); contrattualistica con le controparti (es. term sheet, accordi di netting e/o marginazione); evidenze esterne sulle variabili finanziarie (es. contributori di mercato).

3.2.1.5 Rischio di tasso d'interesse

Il PdA fornisce agli ispettori le metodologie per verificare l'esposizione al rischio di tasso di interesse e al rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi (profilo quantitativo), nonché la qualità dei presidi su tali rischi (profilo qualitativo).

In particolare, l'analisi ha come obiettivo la valutazione del rischio di variazioni sfavorevoli del valore economico e del margine di interesse (oltre a quelle del valore di mercato degli strumenti al fair value riportate nel conto economico o direttamente nel patrimonio) nel portafoglio diverso da quello di negoziazione derivanti da:

- spostamenti paralleli e non paralleli della curva dei tassi, ovvero correlazione imperfetta tra indici di tassi d'interesse diversi;
- variazioni dei differenziali creditizi dovute a mutamenti nella percezione di mercato circa il prezzo del rischio di credito e/o del premio di liquidità.

Le analisi quantitative sono focalizzate sulla verifica del livello di esposizione al rischio di tasso di interesse e di variazioni dei differenziali creditizi, anche in chiave prospettiva, e sulle ipotesi comportamentali per la modellizzazione delle poste con opzioni integrate a favore del cliente o senza date specifiche di riprezzamento ("a vista").

Sotto il profilo qualitativo, le indagini mirano ad apprezzare: la qualità del governo strategico e direzionale dei rischi; l'affidabilità dell'assetto organizzativo in coerenza con l'operatività e gli obiettivi strategici; la funzionalità degli applicativi di supporto all'area di Asset&Liability Management e al risk management; la robustezza dei processi operativi, specie nel caso in cui l'intermediario ricorra a strumenti derivati per ridurre l'esposizione al rischio; l'adeguatezza dei sistemi di misurazione e monitoraggio dell'esposizione; l'efficacia del sistema dei controlli.

L'intensità dell'analisi, in particolare di quelle qualitative, è proporzionata al livello dell'esposizione, alle dimensioni e alla complessità organizzativa, al modello di business e – nel caso di valutazione consolidata – all'articolazione del gruppo di appartenenza.

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate da: documenti aziendali (es. policy e normativa interna, reportistica direzionale); evidenze gestionali sulle risultanze dell'attività di copertura dell'esposizione (es. impatto sui conti economici dei derivati su tassi di interesse); estrazioni di dati dagli archivi interni (es. per ricostruire l'esposizione netta per fascia temporale e per valuta); evidenze esterne sulle variabili finanziarie (es. contributori di mercato).

3.2.1.6 Rischi operativi e di reputazione

La natura endogena dei rischi operativi e reputazionali – strutturalmente dipendenti dalla tipologia delle attività di business condotte e dalle caratteristiche dei processi aziendali implementati dagli intermediari – conferisce particolare valenza agli accertamenti ispettivi.

In tale quadro, il PdA mira a fornire agli ispettori linee guida sulle analisi da condurre per valutare l'esposizione a tali rischi (profilo quantitativo) e sulla capacità di governare, gestire e controllare il rischio di subire perdite operative (profilo qualitativo).

Con riferimento ai rischi operativi, specifiche indagini sono declinate per i processi aziendali di carattere trasversale (es. sistema informativo-contabile, segnalazioni di vigilanza, canali di distribuzione), nonché per tener conto delle peculiarità di tali rischi in relazione a determinate aree di business che possono essere svolte da intermediari sia bancari che finanziari (es. asset management, servizi di investimento, servicing di operazioni di cartolarizzazione).

Relativamente all'ICT Risk, anche in caso di esternalizzazione del sistema informativo, le indagini hanno ad oggetto le strategie sul sistema informativo, l'organizzazione della funzione informatica, la gestione del rischio informatico (es. security, continuity, change risks), e le relative funzioni di controllo. Le analisi sono declinate in relazione anche alla tipologia del modello di business (es. tradizionale, fintech).

Le analisi sul rischio di reputazione sono focalizzate sul ricorrere di eventi (es. reclami, esposti, contenziosi, provvedimenti delle Autorità) indicativi di un possibile deterioramento delle relazioni con la clientela servita ovvero con le controparti istituzionali, da valutare anche tenuto conto del verificarsi di connessi effetti negativi (es. perdite, esborsi).

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti ispettivi sono rappresentate, oltreché dalla normativa aziendale (es. policy in materia di rischio ICT), dalle evidenze interne sulla misurazione dei rischi della specie, dalla reportistica direzionale e delle funzioni di controllo, nonché dagli archivi aziendali in cui sono censiti gli eventi rilevanti (es. reclami, incidenti informatici).

3.2.1.7 Adeguatezza patrimoniale

Il PdA mira a valutare l'adeguatezza, attuale e prospettica, dei mezzi patrimoniali dell'intermediario.

Secondo le relative discipline prudenziali, le indagini sono volte a verificare il corretto dimensionamento delle principali componenti degli aggregati

patrimoniali, nonché l'effettivo rispetto dei coefficienti di capitale di Primo e Secondo Pilastro. Rileva anche la valutazione dell'esposizione dell'intermediario al rischio di leva eccessiva non adeguatamente coperto dai requisiti di Primo Pilastro di Leverage Ratio.

Analisi di carattere qualitativo sono previste per vagliare gli aspetti prospettici delle strategie di capitale interno rispetto all'evoluzione dei rischi, anche quelli non inclusi nel primo pilastro. In tale caso, le verifiche riguardano la corretta identificazione di tutti i rischi, nonché le modalità di quantificazione e aggregazione del capitale interno e di determinazione del capitale complessivo.

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate dalla documentazione di bilancio, dalle segnalazioni di vigilanza sul patrimonio, dalla reportistica direzionale sui coefficienti prudenziali, e dall'auto-valutazione degli intermediari in merito alle esigenze di capitale interno (ICAAP/ICARAP).

3.2.1.8 Rischio di liquidità

Il PdA delinea le metodologie ispettive per verificare l'esposizione al rischio di liquidità (profilo quantitativo) e la qualità dei presidi su tale rischio (profilo qualitativo).

In particolare, l'analisi ha come obiettivo la valutazione del rischio che l'intermediario non sia in grado di soddisfare i propri impegni di pagamento a causa di difficoltà nel reperire fondi sul mercato e/o di smobilizzare i propri attivi.

Le analisi quantitative sono focalizzate sulla verifica del livello di esposizione al rischio di liquidità in situazioni normali e di stress, in riferimento alla situazione finanziaria infragiornaliera, a breve e strutturale.

Sotto il profilo qualitativo, le indagini mirano ad apprezzare: la qualità del governo strategico e direzionale dei rischi, anche in relazione al processo di pianificazione finanziaria e alla sostenibilità delle assunzioni circa l'evoluzione delle fonti di funding; l'affidabilità dell'assetto organizzativo in coerenza con l'operatività e gli obiettivi strategici; la funzionalità degli applicativi di supporto all'area di tesoreria e al risk management; la robustezza dei processi operativi; l'adeguatezza dei sistemi di misurazione dell'esposizione e la plausibilità degli scenari di stress utilizzati per monitorare le esigenze di liquidità in caso di eventi sfavorevoli; l'efficacia del sistema dei controlli.

L'intensità dell'analisi, in particolare di quelle qualitative, è proporzionata al livello dell'esposizione, alle dimensioni e alla complessità organizzativa, al modello di business e – nel caso di valutazione consolidata – all'articolazione del gruppo di appartenenza.

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate da: documenti aziendali (es. piano finanziario, contingency funding plan, ILAAP); evidenze gestionali su misurazione e andamento degli

indicatori di rischio; estrazioni di dati dagli archivi interni (es. per finalità di campionamenti).

3.2.1.9 Tutela della clientela

Il PdA mira a verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei presidi adottati dagli intermediari al fine di assicurare che le relazioni con i clienti siano improntate a trasparenza e correttezza sostanziale.

In particolare, le analisi sono focalizzate sui presidi organizzative e sulle condotte aziendali, nonché sugli impatti sulla clientela e sui rischi legali e reputazionali dell'intermediario rinvenienti da eventuali violazioni delle norme di settore o comportamenti non corretti.

A tale riguardo, le indagini hanno per oggetto gli indirizzi di governo, gli assetti organizzativi, i processi operativi, e il sistema dei controlli interni.

Le verifiche su tali profili, che di norma si svolgono presso le Direzioni generali ma possono estendersi anche alla rete di sportelli territoriali, si avvalgono di indagini campionarie e analisi massive sui dati aziendali e sulle lamentele dei clienti, e tengono conto delle specificità relative alla tipologia di clientela, canale di vendita, prodotto o servizio offerto. Con riferimento ai gruppi, è sottoposta a indagine anche l'attività di direzione e coordinamento svolta in materia dalla capogruppo nei confronti delle controllate.

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate da: documenti aziendali (es. policy e normativa interna, reportistica direzionale); informativa e contrattualistica dei prodotti e servizi offerti; reclami e contenzioso con la clientela; estrazioni di dati dagli archivi interni (es. per l'acquisizione del set informativo utile per i campionamenti).

3.2.1.10 Antiriciclaggio

Il PdA mira a verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei presidi adottati dagli intermediari per fronteggiare i rischi derivanti dal possibile coinvolgimento in operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le analisi ispettive hanno per oggetto gli indirizzi di governo, gli assetti organizzativi, i processi operativi, e il sistema dei controlli interni.

In particolare, il percorso fornisce indicazioni metodologiche per valutare il corretto adempimento degli obblighi di profilatura e adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni, e segnalazione delle operazioni sospette.

Le verifiche ispettive su tali profili si avvalgono di indagini campionarie e analisi massive sui dati aziendali. Con riferimento ai gruppi, è sottoposta a indagine anche l'attività di direzione e coordinamento svolta in materia dalla capogruppo nei confronti delle controllate.

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate da: documenti aziendali (es. policy e normativa interna, reportistica direzionale, fascicoli sui clienti); estrazioni di dati dagli archivi interni (es. per l'acquisizione del set informativo utile per i campionamenti);

evidenze esterne disponibili presso gli intermediari ispezionati (es. su visure, bad news, eventi pregiudizievoli).

3.2.1.11 Altri PdA

Ad integrazione dei PdA sui profili di rischio prudenziali e di compliance degli intermediari vigilati, sono inoltre disponibili percorsi di analisi specifici per gli accertamenti ispettivi da svolgere presso fornitori specializzati di servizi (outsourcing, crowdfunding) e presso gestori dei mercati e di servizi di pagamento.

Di seguito sono brevemente illustrati contenuti e obiettivi valutativi dei citati PdA:

- Fornitori di servizi in outsourcing

Gli accertamenti presso gli outsourcer sono indirizzati a verificare la qualità dei servizi erogati, ed in particolare a apprezzare in che misura questi risultano in linea con le aspettative degli intermediari committenti e delle Autorità di Vigilanza.

Analogamente a quanto avviene per gli intermediari vigilati, l'operatività dei provider viene esaminata in sede ispettiva con riferimento ai tre profili di governo, gestione e controllo dell'attività di erogazione dei servizi, in termini di qualità degli output, nonché dei processi e delle risorse utilizzate per la produzione dei medesimi.

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate oltre che dai documenti aziendali standard (es. verbali degli organi sociali; relazioni delle funzioni di controllo; normativa interna; piani strategici), dai contratti stipulati con i principali clienti con evidenza degli indicatori di performance (Key Performance Indicator - KPI) individuati per monitorare il livello di servizio (Service Level Agreement - SLA), e dagli accordi di partnership rilevanti per lo svolgimento delle proprie attività ovvero per l'offerta di servizi complementari ai propri, con evidenza dei rapporti di subfornitura e subdelega.

In relazione alla rilevanza delle funzioni esternalizzate, sono inoltre fornite indicazioni metodologiche specifiche sui fornitori di sistemi informativi e di funzioni aziendali di controllo.

- Fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Gli accertamenti ispettivi presso gli operatori del crowdfunding sono volti a valutare, in linea con il framework normativo europeo e nazionale: la situazione tecnica e la sostenibilità del modello di business; l'adozione di assetti di governance e organizzativi in grado di garantire una gestione efficace, sana e prudente degli operatori e l'adeguata gestione dei conflitti di interesse; la capacità di presidiare i rischi operativi a cui gli operatori sono esposti.

Il percorso di analisi specifico si applica ai soli fornitori specializzati in servizi di crowdfunding; per gli operatori già vigilati e autorizzati allo svolgimento dei suddetti servizi, le analisi sono applicate limitatamente agli aspetti di specificità

affidenti ai servizi prestati (es. processo di valutazione dei progetti, prestazione di servizi accessori).

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate oltre che dai documenti aziendali standard (es. verbali degli organi sociali; relazioni delle funzioni di controllo; normativa interna; piani strategici), da informazioni su: posizionamento sul mercato, servizi offerti, tipologia di progetti selezionati e target di investitori, presidio dei sistemi informatici e della continuità operativa, modalità di gestione dei sistemi di pagamento e dei servizi accessori.

- Gestori dei mercati e dei sistemi multilaterali di scambio all'ingrosso, controparti centrali e depositari centrali

Il percorso di analisi contiene le indicazioni metodologiche per la conduzione delle ispezioni sui soggetti vigilati dal Servizio Supervisione mercati e sistema dei pagamenti, in particolare: a) gestori dei mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato; b) gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato; c) gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro; d) controparti centrali (CCP); e) depositari centrali di titoli (CSD).

Come disciplinato dal Testo Unico della Finanza e dalle disposizioni di Vigilanza, l'azione di supervisione della Banca d'Italia sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato persegue l'obiettivo di garantirne l'efficienza complessiva e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, mentre la supervisione sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro persegue l'obiettivo di efficienza e buon funzionamento dei sistemi stessi; le finalità di vigilanza sui depositari centrali e sulle controparti centrali si riferiscono alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.

In tale quadro, gli accertamenti ispettivi riguardano principalmente i processi di produzione e le capacità, anche prospettive, dei gestori di assicurare livelli di funzionamento del mercato e dei sistemi allineati ai migliori standard internazionali.

Le verifiche, in particolare, tendono a misurare la capacità delle società di gestione di predisporre, a fronte dei rischi tipici delle loro attività, presidi adeguati a evitare ricadute negative sui mercati e sul sistema finanziario e a garantire la sana e prudente gestione.

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate oltre che dai documenti aziendali standard (es. assetti di governance della società, principali policy e procedure aziendali, articolazione del sistema dei controlli interni, verbali degli organi sociali) da informazioni su: contrattualistica ed eventuali service level agreement (SLA) in merito all'esternalizzazione di funzioni sia con società esterne che interne al gruppo; documenti di pianificazione e accordi di cooperazione; report direzionali recenti su andamento delle attività: volumi, ricavi, costi; ultime relazioni dell'Internal Audit).

- **Gestori di sistemi di pagamento e fornitori di infrastrutture tecnologiche o servizi di rete**

Il percorso di analisi⁶⁵ contiene le indicazioni metodologiche per la conduzione delle ispezioni previste sui soggetti sorvegliati dal Servizio Supervisione mercati e sistemi di pagamento; in particolare: a) gestori di sistemi di pagamento al dettaglio e all'ingrosso; b) fornitori di infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete.

L'azione di sorveglianza della Banca d'Italia sui gestori dei sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali persegue l'obiettivo di garantire il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti, nonché la tutela degli utenti finali. Ne consegue che gli accertamenti assumono come principale fattore di orientamento le finalità descritte.

In ottica di complementarità con la sorveglianza esercitata dal Servizio Supervisione mercati e sistema dei pagamenti, gli accertamenti ispettivi sono funzionali all'acquisizione di informazioni e allo svolgimento di valutazioni non osservabili in forma cartolare, con riferimento, ad esempio, ai processi di produzione e alle capacità, anche prospettive, dei gestori e dei fornitori di assicurare affidabilità ed efficienza nel funzionamento del sistema dei pagamenti.

Le verifiche, in particolare, tendono a misurare la capacità dei soggetti sorvegliati di predisporre, a fronte dei rischi tipici delle loro attività, presidi adeguati a evitare ricadute negative sui propri clienti e sull'affidabilità ed efficienza del sistema dei pagamenti nazionale.

Le principali fonti informative per la conduzione degli accertamenti sono rappresentate oltre che dai documenti aziendali standard (ad es. su governance, principali policy e procedure aziendali, controlli interni) da informazioni su: contrattualistica ed eventuali service level agreement (SLA) in merito all'esternalizzazione di funzioni sia con società esterne che interne al gruppo di appartenenza; documenti di pianificazione e accordi di cooperazione; report direzionali su andamento delle attività (ad es. su volumi, ricavi, costi).

3.3 La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

Le analisi dei macroprocessi di governo, gestione e controllo e la quantificazione dei rischi devono essere supportate da verifiche della concreta operatività dell'intermediario. A tal fine, l'incaricato degli accertamenti esamina un insieme di fattispecie analitiche (campione) la cui ampiezza dipende dal bilanciamento fra esigenze conoscitive e contenimento di tempi e costi ispettivi.

La selezione del campione da esaminare è effettuabile seguendo due diverse modalità, non necessariamente alternative, scelte in funzione dell'oggetto, degli obiettivi e del contesto dell'analisi.

⁶⁵ Sono esclusi dal percorso i sistemi identificati dalla BCE come SIPS (Systemically Important Payment Systems), ai quali si applicano le previsioni del Regolamento della Banca centrale europea n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica.

La prima opzione (“selezione esperienziale”) consiste nella selezione delle operazioni tramite criteri individuati dall’ispettore in base alla propria esperienza e ai suggerimenti riportati nei singoli PdA. Ad es., per riscontrare la corretta quantificazione delle attività deteriorate, possono essere individuate le posizioni che, in base a determinate caratteristiche qualitative e dimensionali, l’incaricato ritiene possano non essere correttamente classificate e avere un rilevante impatto sulla misurazione della rischiosità aziendale.

La seconda metodologia si basa sul campionamento probabilistico che - sfruttando tecniche statistiche - consente di valutare, con un certo livello di probabilità, l’affidabilità del processo operativo posto a controllo, estendendo al complessivo ambito di indagine i risultati ottenuti dall’analisi di un campione selezionato in modo casuale.

Nei PdA sono contenute indicazioni di massima riguardo al “se e quando” applicare tecniche della specie, fermo restando che l’ispettore può individuare ulteriori situazioni nelle quali l’impiego delle stesse si renda opportuno.

3.4 Il metodo di giudizio

Coerentemente con la tipologia di accertamento e con le finalità della verifica, il giudizio da esprimere in sede ispettiva può riguardare i seguenti aspetti o soggetti:

- una o più aree di rischio, processi trasversali, tematiche di compliance;
- un intermediario nel suo complesso, con operatività universale ovvero specialistica;
- un gruppo vigilato, valutato in ottica consolidata ovvero con accertamenti mirati sulla capogruppo e/o su una o più componenti.

Quale che sia l’oggetto dell’ispezione, non cambia il metodo di giudizio, comune alla Vigilanza a distanza e ispettiva (cfr il Modulo SREP, L2, Cap. 1, para. 1.5.5 Il meccanismo di assegnazione dei punteggi di profilo e complessivo).

La formulazione del giudizio di profilo da 1 (favorevole) a 4 (sfavorevole) avviene mediante l’integrazione delle valutazioni quantitative e qualitative, effettuata attribuendo a tali componenti – e ai punti di forza/debolezza riscontrati – un peso proporzionato alla loro rilevanza e coerente con le caratteristiche dell’intermediario.

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

Modulo Azione di vigilanza e procedure sanzionatorie

L1

MODULO AZIONE DI VIGILANZA E PROCEDURE SANZIONATORIE.....	71
L1	71
Capitolo 1 - L'azione di vigilanza.....	72
1.1 Profili generali	73
1.2 Il collegamento "valutazione-azione"	74
1.3 L'azione di vigilanza nei confronti dei gruppi	77
1.4 L'azione di vigilanza nei confronti degli intermediari con sistemi riconosciuti	79
Capitolo 2 - La procedura sanzionatoria	80
2.1 Profili generali	80

Capitolo 1 - L'azione di vigilanza

1.1 Profili generali

Il Sistema di Analisi Aziendale (cfr. paragrafo 1.5.5 del Modulo SREP, Livello 2) costituisce la base per l'azione di vigilanza, indirizzata sia a specifici profili (di rischio o trasversali) sia alla situazione complessiva.

L'azione di vigilanza presenta un ampio campo di variazione in relazione alle concrete fattispecie rilevate, alle quali deve essere costantemente adattata; essa può essere classificata nelle seguenti categorie logiche, pur considerando che le stesse possono risultare strettamente correlate.

In particolare:

- l'azione conoscitiva è finalizzata ad arricchire il set informativo a disposizione (e le connesse valutazioni) con riferimenti quali-quantitativi di maggiore dettaglio sulla situazione aziendale (assetti di governo e controllo, strategie aziendali, profili di rischio, ecc.), incluse le indagini tematiche a fini macroprudenziali; tale azione fa perno, principalmente, sul confronto con l'intermediario (cfr. paragrafo 1.1 del Modulo Azione di Vigilanza, Livello 2) e si sviluppa con vari strumenti operativi (richieste di informazioni, convocazioni, accertamenti ispettivi); non comporta, in generale, la richiesta di misure di adeguamento delle variabili tecniche e organizzative;
- l'azione di intervento è volta, in relazione alle diverse fattispecie, a prevenire il deterioramento della situazione aziendale o di suoi profili, sollecitare gli organi aziendali a mantenere o ripristinare condizioni di piena normalità, promuovere il risanamento delle gestioni problematiche, assicurare la conformità alle norme e ai requisiti regolamentari. Essa si attua attraverso gli "interventi", atti formali con i quali la Vigilanza:
 - formula richiami, inviti o raccomandazioni (interventi preventivi);
 - richiede all'intermediario l'adozione di misure correttive di carattere organizzativo, di contenimento/riduzione dei rischi, di natura patrimoniale (interventi correttivi);
 - adotta - laddove ne ricorrano i presupposti (cfr. articolo 69-octodecies) nei confronti degli intermediari che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/59/UE (cd. BRRD)⁶⁶ e delle norme nazionali che la recepiscono - misure di intervento precoce per porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un intermediario prima che non ci siano alternative alla risoluzione (ad es. attuazione del piano di risanamento e rimozione collettiva degli organi e dell'alta dirigenza).
- l'azione di "follow-up" si propone di monitorare lo stato di attuazione del piano definito dall'intermediario, d'iniziativa o per corrispondere alle richieste della Vigilanza, anche alla luce dell'evoluzione operativa e della

⁶⁶ Banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM (Art. 55-quinquies ex-TUF) che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento: a) negoziazione per conto proprio; b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

situazione aziendale. Può indurre a modificare l'intensità o la natura degli interventi posti in essere, adeguandoli alle nuove esigenze.

Affinché l'azione di vigilanza sia efficace, è indispensabile individuare con precisione gli obiettivi finali e gli strumenti più appropriati; punto di riferimento prioritario sono gli esiti del "ciclo di valutazione".

L'azione di vigilanza da adottare è influenzata dalla dimensione e dalla problematicità dell'intermediario (principio di proporzionalità); in ragione dell'approccio consolidato che informa gli schemi di analisi, rileva, altresì, l'eventuale appartenenza dell'intermediario ad un gruppo.

Per quanto concerne la programmazione dell'azione di vigilanza si rinvia al paragrafo 1.5.1 del Modulo SREP, Livello 2).

1.2 Il collegamento "valutazione-azione"

L'impostazione dell'azione di vigilanza e la sua concreta attuazione devono essere coerenti con le risultanze dell'attività di controllo, analisi e valutazione, effettuata sia a distanza, sia in ispezione.

A tal fine, vengono illustrati, di seguito, i principali criteri per la definizione dell'azione di vigilanza in funzione delle valutazioni assegnate. Si precisa peraltro che - alla luce degli elementi di peculiarità che connotano le concrete fattispecie - non è possibile stabilire automatismi tra la valutazione e l'azione da svolgere, fissando "ex ante", in maniera univoca, tipologia, modalità e strumenti delle iniziative da porre in essere.

I criteri esposti devono essere costantemente adattati alle reali situazioni, anche alla luce dell'azione pregressa e dei concreti risultati ottenuti, dell'attitudine mostrata dagli organi aziendali alla soluzione dei problemi, dei prevedibili sviluppi della situazione aziendale e dei rischi di un suo peggioramento.

È dunque compito delle unità di vigilanza stabilire, di volta in volta, i contenuti dell'azione più opportuna.

In linea generale, gli interventi correttivi sono limitati agli intermediari con giudizio complessivo rientrante nell'area delle valutazioni sfavorevoli. Per gli intermediari con valutazione complessiva favorevole gli interventi effettuabili sono ordinariamente circoscritti a quelli di tipo preventivo.

Viene tuttavia prevista la possibilità di effettuare interventi correttivi anche in presenza di un giudizio complessivo pari a 2 laddove siano compresenti valutazioni sfavorevoli in uno o più profili trasversali/aree di rischio⁶⁷. In tale caso, l'intervento correttivo - limitato al profilo trasversale/area di rischio deteriorato - è graduato all'effettivo livello di problematicità riscontrato e alla valutazione complessiva ed è posto in essere al fine di evitare un peggioramento della situazione aziendale nel suo complesso.

A. Area delle valutazioni favorevoli

⁶⁷ In presenza di circostanze di carattere eccezionale (ad es. "accompagnamento" a livelli patrimoniali normativi futuri), è possibile attivare interventi - di natura sia preventiva che correttiva - anche con giudizio nell'area favorevole a livello complessivo e dei singoli profili.

Valutazione complessiva 1

Il periodico monitoraggio della situazione aziendale è integrato, di norma, da un'azione conoscitiva sugli aspetti aziendali maggiormente meritevoli di attenzione (resoconto ICAAP; linee strategiche innovative; profili tecnici che, seppure in equilibrio, evidenziano qualche sintomo di peggioramento; ecc.).

Le modalità dell'azione sono improntate al confronto con l'intermediario, utilizzando lo strumento più funzionale all'esigenza da soddisfare.

Interventi preventivi possono essere attivati in presenza di profili trasversali/aree di rischio con giudizi nell'area sfavorevole. L'intervento è finalizzato ad evitare il propagarsi della situazione di anomalia ad altri profili/aree o alla complessiva situazione aziendale.

Valutazione complessiva 2

L'azione interessa principalmente i profili valutativi che denotano aspetti di debolezza (con punteggi rientranti nell'area delle valutazioni sfavorevoli). Sia il periodico monitoraggio, sia l'azione conoscitiva devono essere più approfonditi laddove i giudizi (di profilo e/o complessivo) denotino rischi di deterioramento o segnalino peggioramenti di precedenti valutazioni. Il confronto con l'intermediario mira a verificare l'esatta estensione delle aree di debolezza, l'adeguatezza delle iniziative intraprese, la congruità delle strategie, in specie se improntate alla espansione operativa o all'inserimento in nuovi segmenti di attività.

L'analista valuta l'opportunità di iniziative volte a evitare che peggioramenti delle variabili tecniche e organizzative possano sfociare in situazioni di patologia ("interventi preventivi"); ciò si realizza, in genere, con un'opera di stimolo e sensibilizzazione degli organi aziendali, formulando, con le modalità ritenute più efficaci, richiami, inviti o raccomandazioni sui profili connotati da valutazioni non favorevoli.

Interventi correttivi possono essere attivati in presenza di profili trasversali/aree di rischio con giudizi nell'area sfavorevole. L'intervento è finalizzato ad evitare il propagarsi della situazione di anomalia ad altri profili/aree o alla complessiva situazione aziendale.

B. Area delle valutazioni sfavorevoli

Valutazione complessiva 3

È necessaria una stretta sorveglianza, in quanto l'evoluzione negativa della situazione tecnica e organizzativa potrebbe intaccare, o anche compromettere definitivamente, gli equilibri aziendali.

I controlli periodici assumono carattere di priorità, sono maggiormente approfonditi e, ove necessario, più frequenti rispetto alle cadenze previste in via generale. Essi devono riguardare, principalmente, i profili di maggiore criticità e, ove presenti, le violazioni della normativa.

L'analista valuta l'opportunità di chiedere dati e informazioni ad hoc, anche a carattere periodico, per una migliore valutazione di tali aspetti (ad es.

dettaglio dell'evoluzione delle posizioni anomale rilevate in sede ispettiva, resoconti delle funzioni di controllo).

Gli approfondimenti mirano anche a verificare la consapevolezza degli esponenti aziendali, la loro capacità di individuare e attuare le misure necessarie, l'efficacia delle eventuali iniziative intraprese autonomamente (in termini di obiettivi, tempistiche, modalità). Al riguardo, possono essere utilizzati gli strumenti (invio di lettere, convocazione degli esponenti aziendali, avvio di accertamenti ispettivi) secondo la tipologia più adatta alla situazione.

In mancanza di un'autonoma ed efficace azione di riequilibrio – anche a seguito dell'esito non favorevole di precedenti interventi - vanno posti in essere interventi correttivi, con gradualità e intensità commisurate alle problematiche rilevate⁶⁸.

Poiché il giudizio complessivo è la sintesi delle valutazioni di profilo, gli interventi correttivi possono riguardare, oltre alla situazione aziendale, singole aree di rischio o trasversali. Inoltre, è importante considerare quale componente (quantitativa e/o qualitativa) delle aree di rischio denota le maggiori criticità al fine di calibrare coerentemente l'intervento⁶⁹.

Valutazione complessiva 4

Gli intermediari problematici sono destinatari di un'azione molto incisiva, che si sviluppa attraverso l'intensificazione dei controlli, la loro cadenza ravvicinata e, di norma, l'adozione degli interventi correttivi previsti dalla normativa.

Detti interventi possono avere contenuto organizzativo (governo societario, sistema dei controlli interni, presidi organizzativi a fronte dei rischi), obiettivi di contenimento e di riduzione dei rischi, effetti di tipo patrimoniale (divieto di distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio, detenzione di risorse patrimoniali aggiuntive rispetto ai requisiti patrimoniali).

I fattori di orientamento generale per la scelta della misura correttiva sono dati: dalla natura e dalla gravità delle carenze rilevate; dall'andamento nel tempo dei punteggi (rileva, in particolare, la persistenza di valutazioni negative o la tendenza al loro peggioramento); dai tempi e dall'efficacia delle iniziative eventualmente intraprese dall'intermediario; dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli esponenti aziendali.

Come detto nel caso delle valutazioni complessive pari a 3, gli interventi correttivi possono riguardare, oltre alla situazione aziendale, singole aree di rischio o trasversali, considerando quale componente (quantitativa e/o qualitativa) delle aree di rischio denota le maggiori criticità al fine di calibrare coerentemente l'intervento.

Qualora la misura correttiva ritenuta più idonea necessiti di un lasso temporale più o meno lungo per manifestare i propri effetti (è il caso delle

⁶⁸ Si tratta, nella maggior parte dei casi, di interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi.

⁶⁹ Ad es., a fronte di debolezze emerse, in una o più aree di rischio, negli aspetti più strettamente gestionali e organizzativi, andrebbero attivati interventi di miglioramento dei processi e dei sistemi di gestione dei rischi stessi.

misure di rafforzamento organizzativo), l'analista valuta l'opportunità di accompagnare la stessa con interventi più efficaci nel breve periodo.

L'intervento correttivo segue l'iter procedurale descritto nel paragrafo 1.2.1.1 del Modulo Azione di Vigilanza, Livello 2

Qualora la situazione aziendale sia fortemente deteriorata o siano rilevate gravi irregolarità di gestione, violazioni di disposizioni legislative, amministrative e statutarie, va valutato il ricorso a provvedimenti di carattere straordinario per gli intermediari che non rientrano nell'ambito di applicazione della BRRD. Invece, per gli intermediari rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, va valutata - al fine di evitare l'irreversibilità della situazione di crisi (ossia una situazione di dissesto) - l'adozione delle misure di intervento precoce di cui all' art. 69 *noviesdecies* TUB e, in considerazione dell'inefficacia riscontrata di eventuali interventi correttivi eventualmente già adottati in precedenza, di quelle di cui all'articolo 69 *vicies-semble* TUB (cfr. paragrafo 1.2.2 del Modulo Azione di Vigilanza, Livello 2).

L'azione di vigilanza conseguente agli accertamenti ispettivi

Le risultanze ispettive, specie se fanno emergere aspetti di debolezza o di problematicità, rendono opportuna un'approfondita riflessione circa l'adeguatezza (in termini di intensità e ampiezza) dell'azione in corso, onde vagliare se proseguire secondo la linea tracciata ovvero variarla alla luce dei nuovi elementi di valutazione.

In linea generale, è altresì necessaria una adeguata valorizzazione del patrimonio informativo acquisito in sede ispettiva, specie con riguardo agli aspetti più qualitativi della gestione (sistemi di governo e controllo, strategie, aspetti manageriali, gestione dei rischi, ecc.), facendone il perno dell'azione di vigilanza nell'interlocuzione con l'intermediario.

Ciò presuppone l'attenta verifica dell'idoneità delle iniziative di adeguamento alle carenze rilevate dalla Vigilanza, il loro "follow-up" – procedendo all'acquisizione di riferimenti dettagliati sullo stato di attuazione - e la valutazione dei loro effetti sugli equilibri tecnici e gestionali.

Al fine di valutare in modo approfondito le risposte fornite dall'intermediario ai rilievi formulati nel rapporto ispettivo, le unità responsabili dei controlli a distanza possono avvalersi del contributo del Capo del gruppo ispettivo.

Ad esito dell'esame delle risposte aziendali ai rilievi ispettivi e degli eventuali approfondimenti condotti, può rendersi utile un'opera di stimolo e di sensibilizzazione degli organi aziendali, formulando richiami, inviti o raccomandazioni con le modalità ritenute più efficaci.

Qualora le risultanze ispettive evidenzino la necessità di un'azione correttiva, si seguono i criteri riportati nel paragrafo 1.2 del Modulo Azione di Vigilanza, Livello 2.

1.3 L'azione di vigilanza nei confronti dei gruppi

Lo SREP svolto sui gruppi bancari e di SIM segue un approccio consolidato; l'azione di vigilanza, ispirandosi ad una logica analoga, deve essere:

- modulata sulla base delle valutazioni assegnate al gruppo a livello consolidato;

- indirizzata alla capogruppo, in quanto referente della Banca d'Italia.

Le esigenze conoscitive e di intervento nei confronti di singole entità del gruppo vanno inserite nell'azione da condurre a livello consolidato.

In linea con le indicazioni fornite nel paragrafo 1.5.9 del Modulo SREP, Livello 2, l'azione conoscitiva sulle componenti del gruppo è preordinata ad una migliore interpretazione:

- dell'esposizione ai rischi del gruppo nel suo complesso e delle soluzioni organizzative adottate per gestirli. Gli approfondimenti riguardano, tipicamente, le "entità rilevanti";
- dei motivi di valutazioni particolarmente sfavorevoli (pari 4) assegnate al gruppo nel suo complesso. In tal caso, oggetto di approfondimento e monitoraggio sono gli intermediari che incidono maggiormente sulla situazione di problematicità.

Qualora le finalità conoscitive inducano a convocare gli esponenti aziendali, sono presenti, di norma, sia gli organi della capogruppo sia quelli della controllata (cfr. paragrafo 1.1.2 del Modulo Azione di Vigilanza, Livello 2).

Gli interventi correttivi vanno effettuati, di norma, nei confronti della capogruppo, anche quando si riferiscono a singole componenti, poiché la capogruppo - nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento - è tenuta a emanare disposizioni nei confronti delle controllate per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Vigilanza.

Quando il destinatario dell'intervento correttivo è una componente del gruppo, la scelta della misura più appropriata dovrebbe essere tesa a creare una struttura di incentivi che induca sia la capogruppo sia la controllata a porre rimedio alle criticità rilevate. Ad es., nel caso di iniziative a contenuto patrimoniale, la misura riferita alla singola componente può essere strutturata in modo da riflettersi sull'adeguatezza patrimoniale, il contenimento e la riduzione del rischio a livello consolidato⁷⁰.

Qualora si proceda all'adozione di provvedimenti specifici (cfr. paragrafo 1.2.1.1 del Modulo Azione di Vigilanza, Livello 2), è necessario intrattenere formalmente la componente del gruppo interessata, anche al fine di ottemperare alle previsioni della [LEGGE n. 241/1990](#) e successive modifiche. Così pure, in presenza di riscontrati disallineamenti dalla normativa applicabile a livello individuale, l'intervento, da calibrare sulla base della situazione della singola componente, va indirizzato anche a quest'ultima.

Nel caso delle SGR appartenenti a gruppi bancari o di SIM, deve essere valutato, volta per volta, il contenuto delle azioni da condurre, al fine di individuare preventivamente il soggetto destinatario (capogruppo e/o SGR). In generale, è opportuno che l'azione, ove riguardi aspetti concernenti le strategie, la governance, l'assetto organizzativo o la gestione dei prodotti, venga indirizzata direttamente alla SGR – stante l'autonomia gestionale che

⁷⁰ Ad es., all'imposizione di un requisito patrimoniale aggiuntivo a livello individuale nei confronti della componente del gruppo, potrebbe essere preferibile l'applicazione – a livello consolidato – di coefficienti di ponderazione più elevati per le attività di rischio di pertinenza della componente stessa: in questo modo, la capogruppo avrebbe maggiori incentivi a stimolare la controllata ad adottare idonee iniziative per rimuovere le criticità rilevate.

la deve caratterizzare – definendo le modalità con le quali interessare, ove necessario, la capogruppo.

1.4 L'azione di vigilanza nei confronti degli intermediari con sistemi riconosciuti

Con riferimento ai rischi di credito, di mercato, di controparte, operativi per i quali gli intermediari sono stati autorizzati ad utilizzare i propri sistemi interni di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali, l'azione di vigilanza deve essere strettamente coordinata con il processo di autorizzazione e assumere come riferimento i contenuti del relativo provvedimento.

L'azione conoscitiva e quella di intervento sono pertanto orientate principalmente a verificare:

- il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti dalla normativa per l'adozione, a fini prudenziali, di tali sistemi;
- lo stato di attuazione degli interventi eventualmente richiesti all'intermediario in sede di autorizzazione;
- il rispetto del piano di estensione progressiva del sistema interno ("roll-out") presentato dall'intermediario e delle eventuali modifiche apportate in corso di realizzazione;
- l'osservanza delle condizioni per l'utilizzo parziale permanente dei metodi di calcolo diversi da quelli riconosciuti (ove ciò sia previsto dalla normativa di riferimento).

Per tutti i dettagli operativi, si rimanda al capitolo 17 del Modulo Procedimenti amministrativi, Livello 2.

Per quanto riguarda l'azione conoscitiva e di intervento sui profili diversi da quelli sui quali insistono i sistemi riconosciuti, vanno seguiti i criteri previsti in via generale.

Capitolo 2 - La procedura sanzionatoria

2.1 Profili generali

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, della tutela della clientela, della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nonché delle procedure di liquidazione e risoluzione. L'attività sanzionatoria tende ad assicurare l'effettività delle regole; le sanzioni hanno carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

La Direttiva europea 2013/36 (CRD), che si prefigge di introdurre in tutti gli stati membri trattamenti repressivi e sanzionatori uniformi, ha apportato modifiche nel nostro ordinamento⁷¹: sul novero dei soggetti passibili di sanzioni (persone giuridiche e persone fisiche)⁷²; sulle misure di natura non patrimoniale comminabili, in aggiunta o in alternativa alle sanzioni pecuniarie; sugli importi delle predette sanzioni, elevando il massimo edittale (fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche e fino a 5 milioni di euro per le persone fisiche); sulla modalità di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità competenti (in forma anonima o differita).

Il recepimento della CRD e l'istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) hanno innovato profondamente l'assetto delle competenze sanzionatorie nelle materie di competenza della Vigilanza bancaria e finanziaria. L'impianto normativo è stato sostanzialmente confermato anche da direttive successive rilevanti per il settore finanziario: ci si riferisce alle direttive 2014/65/UE "Mifid II", 2014/91/UE "UCITS V", alla direttiva 2015/849 "IV direttiva antiriciclaggio", nonché alla direttiva 2014/59/UE "BRRD". In particolare, la nuova disciplina in materia di antiriciclaggio prevede in caso di violazioni rilevanti, la possibilità di irrogare alle persone giuridiche sanzioni pecuniarie fino a € 5 mln o fino al 10 per cento del fatturato, se superiore a € 5 mln; è prevista, altresì, la possibilità di applicare sanzioni non pecuniarie e di colpire anche le persone fisiche, con sanzioni da € 10.000 a € 5 mln. Il Testo Unico della Finanza prevede, tra l'altro, l'applicabilità, nei confronti dei soggetti abilitati, di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 30.000 fino a un massimo di € 5 mln, ovvero fino al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 mln e il fatturato è disponibile e determinabile.

La Banca d'Italia:

- nei casi di soggetti "significativi", può intervenire esclusivamente su richiesta della BCE per applicare le sanzioni alle persone fisiche, per sanzionare le violazioni delle norme nazionali (comprese quelle di recepimento delle direttive riferite all'ambito dei compiti di vigilanza della BCE) e/o per applicare misure non pecuniarie. In tale quadro la Banca d'Italia - nel caso in cui rilevi irregolarità riferibili a soggetti significativi - può interessare la BCE ai fini dell'avvio di una procedura sanzionatoria⁷³;

⁷¹ Il d. lgs. 72/2015 ha modificato il TUB e il TUF.

⁷² Gli intermediari vigilati sono chiamati a rispondere direttamente e non più solidalmente con gli esponenti aziendali delle irregolarità e degli effetti che ne conseguono.

⁷³ Art. 18, paragrafo 5, del Regolamento - 1024/2013 (SSMR) e art. 134, paragrafo 2, del (Regolamento 468/2014/UE (SSMFR)).

- nei casi di soggetti “meno significativi”, può applicare le sanzioni di propria iniziativa⁷⁴. In questi casi la normativa europea prevede specifici obblighi di reportistica nei confronti della BCE;
- in ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni del soggetto, mantiene la piena potestà sanzionatoria nelle materie che esulano dall'attribuzione dei compiti di vigilanza alla BCE (es. tutela della clientela, prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché i casi di liquidazione volontaria);
- in caso di violazione della normativa di risoluzione, esercita la potestà sanzionatoria, eventualmente anche su raccomandazione del Comitato Unico di Risoluzione, per le fattispecie di propria competenza

Nell'ambito delle procedure sanzionatorie di propria competenza, la Banca d'Italia accerta le violazioni e conduce l'istruttoria in contraddittorio con i soggetti interessati. Gli esiti della fase istruttoria, compendati nella proposta della Vigilanza al Direttorio, vengono comunicati ai destinatari della procedura ai quali è consentito un ulteriore contraddittorio di fronte al Direttorio.

Inoltre, sulla base degli orientamenti EBA in materia di cooperazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza prudenziale, in materia di AML/CFT e le Unità di informazione finanziaria⁷⁵, le Autorità destinatarie devono scambiarsi, il prima possibile, le informazioni sulle misure di vigilanza o sanzioni pendenti o imposte, rilevanti per le rispettive funzioni di vigilanza. Tale comunicazione reciproca tra le suddette Autorità, prudenziale e AML/CFT, deve specificare, tra l'altro, la natura e l'entità delle lacune, carenze e violazioni gravi sottostanti. Al termine dell'istruttoria e dell'ulteriore fase di fronte al Direttorio, la Banca d'Italia applica le sanzioni con provvedimento motivato, ovvero, nel caso in cui gli elementi di difesa presentati o le altre informazioni disponibili siano ritenuti idonei a superare i fatti oggetto di contestazione, comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria. In ogni caso, resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di assumere interventi correttivi, in relazione a carenze, irregolarità o anomale prassi operative rilevate nell'ambito dell'esercizio dell'attività di supervisione, nonché di adottare provvedimenti a carattere particolare o altre misure amministrative, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le valutazioni della Banca d'Italia tengono conto: del soggetto responsabile (intermediario, esponenti, dipendenti), della natura, della durata e della gravità dell'irregolarità riscontrata; dei riflessi che questa determina sulla situazione aziendale dell'intermediario o del gruppo di appartenenza (anche alla luce di potenziali conseguenze sistemiche), sul livello di esposizione ai rischi e sulla clientela, dei vantaggi eventualmente ottenuti in conseguenza della condotta irregolare.

⁷⁴ La BCE ha il potere di irrogare sanzioni direttamente nei confronti di soggetti meno significativi nel caso di violazioni di regolamenti e decisioni della BCE che impongono all'intermediario obblighi diretti nei confronti della stessa BCE (art. 18,7, Regolamento - 1024/2013 (SSMR)).

⁷⁵ [EBA/GL/2021/15](#).

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

Modulo I Procedimenti Amministrativi

L1

MODULO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	82
L1	82
Capitolo 1 - I procedimenti amministrativi: disposizioni generali	84
Capitolo 2 - Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi	90
2.1 Il Processo di riconoscimento di un sistema interno	90
2.2 Il processo autorizzativo in caso di modifiche sostanziali al sistema interno o al suo ambito di applicazione	94
2.3 Monitoraggio periodico e modifiche del sistema interno successive al riconoscimento: aspetti generali.....	94

Capitolo 1 - I procedimenti amministrativi: disposizioni generali

Nel quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico la BCE è titolare:

- indipendentemente dalla significatività dell'intermediario bancario, della competenza in merito ai procedimenti (*“common procedures”*) di: i) autorizzazione all'attività bancaria; ii) revoca e decadenza dell'autorizzazione all'attività bancaria; iii) autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche⁷⁶;
- nei casi di banche significative (“SIs”), di tutti gli altri poteri di supervisione prudenziale.

A questo proposito, l'art. 9, comma 1, del Regolamento SSM prevede che *“Al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuiti dall'articolo 4, paragrafo 1, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal pertinente diritto dell'Unione. Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'Unione conferisce alle autorità competenti e designate [...]”*.

In questo contesto, il *Supervisory Board* della BCE ha individuato taluni poteri previsti solo dagli ordinamenti nazionali (ossia poteri non armonizzati, cc.dd. *“national powers”*) che sono avvocati nella competenza diretta della BCE, in quanto assolvono a una funzione di vigilanza prudenziale⁷⁷. Tra questi poteri, alcuni devono essere esercitati nella forma di *common procedure* (per es. autorizzazione delle banche italiane all'attività di banca depositaria o le autorizzazioni alla prestazione di servizi e attività d'investimento), altri sono esercitati come comuni *supervisory powers*. Per tali poteri si fa rinvio a quanto definito nel *Supervisory Manual*⁷⁸.

Rimangono quindi di piena competenza della Banca d'Italia solo i procedimenti amministrativi diversi dalle *common procedures* e riguardanti le banche meno significative (“LSIs”), nonché i poteri il cui ambito di applicazione esula dai compiti di vigilanza affidati alla BCE ex art. 4 del Regolamento SSM (ad es. i poteri in materia di tutela della clientela) o che riguardano intermediari bancari non vigilati in ambito SSM (ad es. i poteri in materia di operatività sul territorio nazionale di banche stabilite in paesi terzi)⁷⁹. Rimangono altresì di competenza della Banca d'Italia i procedimenti amministrativi relativi agli intermediari non bancari in generale.

⁷⁶ Cfr. Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 (Regolamento SSM), e in particolare, Considerando n. 20) e n. 22), e [Regolamento \(UE\) n. 468/2014](#) della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 (Regolamento quadro sull'MVU).

⁷⁷ Cfr. la scheda *Overview of supervisory powers granted under national law and attributed to the ECB*, disponibile su Darwin e aggiornata annualmente.

⁷⁸ Cfr. *Supervisory Manual*, Chapter 3.3.

⁷⁹ Cfr. Considerando n. 28 del Regolamento SSM.

Coerentemente con l'ambito di applicazione della Guida e con quanto precisato nel presente paragrafo, nella presente Sezione vengono indicati i criteri valutativi e le metodologie applicati ai procedimenti amministrativi della Banca (escluse quindi le fasi procedurali nazionali delle *common procedures*)⁸⁰.

Vengono trattati in specifici capitoli i procedimenti caratterizzati da peculiarità nell'iter istruttorio, che rendono opportuna la condivisione delle linee valutative al fine di consolidare prassi istruttorie omogenee. È in ogni caso necessaria l'approfondita conoscenza della normativa di riferimento.

In presenza di operazioni che prevedono profili autorizzativi di competenza di unità diverse all'interno della Banca d'Italia ovvero di autorità diverse (inclusa la BCE) sarà necessario assicurare il coordinamento tra le stesse nella fase istruttorio e nell'iter autorizzativo.

* * *

La normativa in materia di procedimenti amministrativi è costituita:

- dalle eventuali regole procedurali contenute nelle norme europee direttamente applicabili o nelle norme nazionali di settore di volta in volta applicabili, e, in assenza delle stesse:
- dal [Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021](#), recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nel seguito di questa Sezione: "[Regolamento ex L. 241/90](#)". La disciplina generale del Regolamento ex L. 241/90 trova quindi applicazione solo in via residuale e suppletiva. In caso di contrasto, prevale la normativa speciale di settore;
- dalla L. 241/90 (e successive modifiche) per quanto non diversamente previsto dalle fonti richiamate ai 2 alinea precedenti.

È necessario lo scrupoloso rispetto della normativa, con particolare riguardo agli adempimenti procedurali e ai termini dei procedimenti, in considerazione delle responsabilità che possono derivare per l'Istituto da eventuali inosservanze.

A questo proposito, si ricorda che:

- tenuto conto della specialità delle funzioni istituzionali della Banca d'Italia – che giustificano l'applicazione della L. 241/90 solo nei limiti di compatibilità con la disciplina di vigilanza⁸¹ – il Regolamento ex L. 241/90 chiarisce oggi espressamente che la regola, per i procedimenti della Banca, è l'adozione di provvedimenti espressi (art. 9, co. 1). L'istituto del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto trova pertanto applicazione solo ove esplicitamente previsto dalla disciplina speciale di vigilanza, europea

⁸⁰ Nella Guida non sono trattati i procedimenti amministrativi che attengono alle procedure straordinarie degli intermediari.

⁸¹ Cfr. art. 4, co. 3 TUB e [art 24, co. 1, l.n. 262/2005](#).

o nazionale;

- in caso di mancata emanazione del provvedimento entro il termine previsto, il soggetto istante può rivolgersi fuori dai casi di silenzio-assenso o silenzio-rigetto, al Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria perché eserciti il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, Legge n. 241/90. Resta ferma la possibilità di esperire - fuori dai casi di silenzio-assenso - il ricorso, ai sensi dell'art. 117 del [D.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010](#), avanti al TAR del Lazio, sede di Roma, come previsto dall'art. 135, comma 1, lettera c), del medesimo decreto.

Gli adempimenti richiesti devono essere svolti con la necessaria accuratezza e le pratiche sottoposte ai livelli gerarchici superiori con un congruo anticipo rispetto alle scadenze⁸².

Riconoscimento dei procedimenti amministrativi

Per le amministrazioni pubbliche – tra cui le autorità di vigilanza – sussiste l'obbligo di avviare un procedimento amministrativo ogniqualvolta esse intendano adottare, nell'esercizio dei propri poteri, provvedimenti di carattere particolare (altresì a volte definiti “specifici” o “individuali”), ossia atti conseguenti a decisioni caso per caso⁸³ e rivolti a uno o più soggetti che sono idonei a modificare i diritti, obblighi, oneri, facoltà e, più in generale, lo status giuridico di quegli stessi soggetti⁸⁴. In tutti questi casi, al potere dell'amministrazione corrisponde un interesse legittimo del privato a che quel potere venga esercitato in conformità alla legge.

L'individuazione dei procedimenti amministrativi e il loro censimento negli allegati al Regolamento ex L. 241/1990 non costituisce quindi un'attività qualificatoria discrezionale della Banca, ma solo un'attività meramente ricognitiva a fini di organizzazione interna e di trasparenza verso il pubblico. L'autorità di vigilanza ha un potere, e al ricorrerne dei presupposti ha l'obbligo di esercitarlo, solo quando una norma di legge di rango primario – nazionale o europea direttamente applicabile – lo preveda⁸⁵. È esclusivamente quella norma di legge a definire l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del potere, a prescindere dal nome che allo stesso

⁸² L'utilizzo dell'applicazione “Procedimenti amministrativi e processi di Vigilanza” (WFP) implementata in ambiente Sharepoint e integrata con la procedura Ermes, favorisce la gestione e il monitoraggio dei procedimenti amministrativi di vigilanza.

⁸³ A contrario, sono provvedimenti di carattere generale o a contenuto generale, ovvero normativi, tutti gli atti volti a conformare lo status giuridico di più soggetti ma non adottati con decisione caso per caso e non rivolti a destinatari predeterminati.

⁸⁴ Non costituiscono provvedimenti amministrativi le richieste di informazioni effettuate nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa attribuiti alla Banca.

⁸⁵ Per l'Italia, la Banca, fermi restando i limiti alle proprie competenze e finalità istituzionali, ha sempre il potere di adottare provvedimenti d'ufficio anche in mancanza di specifiche norme di legge, ciò grazie al fatto che i poteri d'intervento e i poteri ingiuntivi assegnati dal TUB e dal TUF costituiscono dei poteri non tipizzati. Al contrario, assente una specifica norma di legge, la Banca ha il potere di tipizzare nella propria normativa secondaria eventuali fattispecie autorizzative solo nei casi di cui all'art. 53, co. 4-*quinquies*, TUB.

viene assegnato nelle disposizioni di vigilanza o negli allegati al Regolamento ex L. 241/1990⁸⁶.

In altri termini, l'eventuale mancato o imperfetto censimento di un procedimento negli allegati al Regolamento ex L. 241/1990 non osta all'esercizio del relativo potere. Quest'ultimo dovrà comunque essere esercitato al ricorrere dei presupposti entro il termine massimo specificatamente previsto dalle norme di settore o, quando mancante, entro il termine suppletivo di 90 giorni previsto dall'art. 14, co. 2 del Regolamento ex L. 241/1990.

Ciò premesso, è necessario tenere presente che frequentemente:

- la formulazione delle norme nazionali e europee di rango primario non consente di determinare in modo univoco se un determinato potere riconosciuto alla Banca debba essere esercitato in via generale (potere/provvedimento normativo) o caso per caso (potere/provvedimento amministrativo). In questi casi, deve essere riconosciuto un procedimento amministrativo quando a quel potere non sia stata data applicazione generale tramite l'adozione di norme secondarie della Banca, oppure siano proprio quest'ultime a riconoscere che le norme di rango primario attribuiscono anche il potere di adottare provvedimenti amministrativi;
- la formulazione delle norme nazionali e europee di rango primario non consente di determinare in modo univoco se un determinato potere riconosciuto alla Banca debba essere esercitato su istanza di parte o d'ufficio. In questi casi, vale il principio per il quale se il provvedimento da adottare è a favore del destinatario (e.g. si riconosce un trattamento prudenziale più vantaggioso) allora il procedimento deve essere classificato a istanza di parte; al contrario, i provvedimenti cd. ablativi (e.g. i divieti) devono essere classificati come procedimenti d'ufficio.

Procedimenti di riesame

L'art. 1, co. 3 del Regolamento ex L. 241/1990 riconosce implicitamente per la Banca la cd. dottrina dell'atto contrario, per la quale ogniqualvolta un'amministrazione ha il potere di adottare un determinato provvedimento i cui effetti perdurino nel tempo (e.g. autorizzazione a svolgere una determinata attività) essa ha anche il potere di adottare un atto di contenuto opposto (e.g. revoca dell'autorizzazione) al venire meno dei presupposti del primo provvedimento, anche se manca una norma di legge nazionale o europea di rango primario che lo preveda espressamente.

L'adozione dell'atto contrario presuppone l'avvio d'ufficio di un procedimento di riesame da concludersi entro il termine indicato per il procedimento originario. L'unità organizzativa responsabile è la Struttura – Servizio o Filiale – competente per la vigilanza sull'intermediario o intermediari destinatari del procedimento.

⁸⁶ In caso di incoerenze tra il nome assegnato convenzionalmente a un procedimento dalla Banca nell'ambito della propria attività di ricognizione dei procedimenti e l'ambito applicativo dello stesso definito dalla norma di legge, pertanto, prevale sempre quest'ultimo.

Elementi accessori dei provvedimenti

Ai provvedimenti adottati su istanza di parte o d'ufficio possono, se del caso, essere acclusi raccomandazioni, condizioni o obblighi accessori. Nei casi di dubbi circa i termini con cui formulare eventuali condizioni o obblighi accessori, l'unità organizzativa responsabile del procedimento può richiedere il parere del Servizio Consulenza Legale.

Deleghe all'adozione dei provvedimenti

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Banca d'Italia, al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna – tra cui i provvedimenti amministrativi – relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio può tuttavia rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalità di esercizio, per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale⁸⁷.

In questo contesto le Strutture competenti (Servizio o Filiale) per un procedimento, con apposito appunto al Direttorio - o nell'ambito dell'appunto al Direttorio con cui il Servizio RAM sottopone l'adozione di un determinato aggiornamento normativo rilevante anche per il predetto procedimento - possono proporre il conferimento di deleghe per l'adozione dei futuri provvedimenti. In questi casi, interessati preventivamente il Servizio Organizzazione per gli aspetti di rilievo organizzativo e, successivamente, il Servizio Consulenza legale per i profili di legittimità⁸⁸, all'appunto al Direttorio è allegato anche l'aggiornamento alla [Delibera n. 426 - Elenco degli atti e dei provvedimenti delegati dal Direttorio in materia di vigilanza bancaria e finanziaria](#)⁸⁹.

Aggiornamento dell'Elenco 1a allegato al Regolamento ex L. 241/90

L'aggiornamento dell'Elenco 1a allegato al Regolamento ex L. 241/90 avviene di norma contestualmente all'adozione di aggiornamenti normativi a cura del Servizio RAM, per i quali si rendano necessarie modifiche anche ai contenuti di tale Elenco per assicurarne la corrispondenza alle disposizioni normative aggiornate⁹⁰. Con l'occasione, le strutture competenti (Servizio o

⁸⁷ Per uno schema riepilogativo dei criteri e principi di delega, cfr. [Comunicazione normativa 1186653 del 10 agosto 2021](#), disponibile nell'intranet.

⁸⁸ Per la disciplina puntuale del conferimento delle deleghe da parte del Direttorio, cfr. [Circolare 287/2014](#).

⁸⁹ Al fine di assicurare la corretta gestione documentale, all'appunto devono essere acclusi: i) come allegato ufficiale per la successiva pubblicazione, il file clean pdf la Delibera n. 426 aggiornata; ii) come allegato di supporto, il file word in *track-change* della Delibera n. 426 aggiornata.

⁹⁰ Al fine di assicurare la corretta gestione documentale, all'appunto al Direttorio per l'adozione dell'aggiornamento normativo sono acclusi: i) come allegato ufficiale per la successiva pubblicazione, il file clean pdf dell'Elenco 1a aggiornato; ii) come allegato di supporto, il file word in *track-change* dell'Elenco 1° aggiornato.

filiale) possono segnalare al Servizio RAM la sopravvenuta esigenza di apportare ulteriori aggiornamenti all'Elenco 1a.

Nell'aggiornare l'Elenco 1a deve essere sempre verificato sia mantenuta la corrispondenza della numerazione dei procedimenti con la numerazione degli stessi riportata nella [Delibera n. 426 - Elenco degli atti e dei provvedimenti delegati dal Direttorio in materia di vigilanza bancaria e finanziaria.](#)

Capitolo 2 - Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

La normativa prudenziale prevede che gli intermediari possano utilizzare, in alternativa alle metodologie standardizzate e subordinatamente ad autorizzazione della Banca d'Italia, i propri sistemi interni di misurazione per determinare il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito, mercato e controparte.

L'autorizzazione ("riconoscimento") all'utilizzo di un sistema interno di misurazione dei rischi ("sistema interno") a fini prudenziali da parte della Vigilanza è subordinata alla verifica del rispetto di una serie di requisiti di natura organizzativa, quantitativa e dei sistemi informativi. Tale verifica, pertanto, ha valenza esclusivamente prudenziale e non configura, nell'oggetto e nelle finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

La verifica del rispetto dei requisiti di un sistema interno avviene nell'ambito del processo di riconoscimento articolato in diverse fasi. In particolare, la presentazione, da parte di un intermediario, di un'istanza di autorizzazione all'utilizzo di un sistema interno a fini prudenziali avvia un procedimento amministrativo che si conclude con l'adozione di un provvedimento di riconoscimento o di diniego all'utilizzo del sistema stesso (cfr. *infra*, 2.1).

L'autorizzazione può essere accompagnata da specifiche condizioni e prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema interno non pienamente coerenti con la normativa in vigore, con la complessità operativa e con il profilo di rischio dell'intermediario, sempre che non risultino inficiate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema (cfr. *infra*, 2.1, paragrafo "Completamento dell'istruttoria ed emanazione del provvedimento").

Dopo il riconoscimento iniziale, l'intermediario può presentare ulteriori istanze riferite al medesimo sistema interno riconosciuto (cfr. *infra*, 2.2), in particolare:

- modifiche sostanziali ("*materiale model change*");
- modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione ("estensioni").

A partire dall'avvenuto riconoscimento, la Divisione Analisi del servizio di Supervisione competente esercita l'attività di monitoraggio sul sistema interno, con il supporto specialistico della Divisione Validazione Modelli Interni del servizio Ispettorato vigilanza per gli aspetti di rilevante complessità tecnica (cfr. *infra*, 2.3).

2.1 Il Processo di riconoscimento di un sistema interno

In considerazione dell'elevata complessità e del rilevante impatto organizzativo dei sistemi interni, gli intermediari possono sottoporre alla Banca d'Italia, Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Vigilanza competente, i progetti e la relativa documentazione in via

preventiva rispetto all'inoltro formale dell'istanza di riconoscimento (cd. fase dei "contatti preliminari"). La presentazione dei progetti nell'ambito di questa fase non comporta l'avvio del procedimento amministrativo che invece si attiva con la presentazione dell'istanza formale.

I contatti preliminari

La fase dei contatti preliminari ha l'obiettivo di valutare lo stato di preparazione dell'intermediario rispetto ai requisiti previsti per l'approccio prescelto, prima dell'inoltro dell'istanza formale. A tal fine sono previsti, di norma, l'esame della documentazione tecnica prodotta, la convocazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte e, se del caso, lo svolgimento di accessi ispettivi.

La scelta di richiedere il riconoscimento di un sistema interno deve derivare da una chiara volontà espressa dagli organi aziendali. All'avvio della fase dei contatti preliminari, è pertanto opportuno che l'intermediario fornisca alla Divisione Analisi un'apposita delibera da parte dell'Organo con funzione di supervisione strategica, dalla quale risultino almeno: la piena condivisione del progetto, il grado di coinvolgimento degli organi e delle strutture aziendali, i tempi di realizzazione, gli investimenti necessari.

In questa fase, anche in un'ottica di efficiente utilizzo delle risorse aziendali e della Vigilanza, assumono particolare rilevanza: i risultati delle attività di auto-diagnosi autonomamente condotte dall'intermediario; le informazioni sullo stato di avanzamento lavori; le azioni di intervento pianificate e le relative tempistiche al fine di garantire che il sistema interno sia in linea ai requisiti richiesti.

In via generale, la fase dei contatti preliminari trae origine dal confronto ordinario tra l'intermediario e la Divisione Analisi. Quest'ultima raccoglie le prime informazioni in via documentale e/o nell'ambito delle riunioni alla presenza degli esponenti aziendali. La documentazione inviata dall'intermediario è raccolta nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste, mediante archiviazione e classificazione anche in appositi spazi disco condivisi.

Durante la fase dei contatti preliminari la Vigilanza può disporre accertamenti ispettivi con l'obiettivo principale di individuare il livello di maturazione e il grado di conformità di quegli aspetti del sistema interno la cui riscontrabilità a distanza è limitata. Le risultanze ispettive sono rappresentate formalmente all'intermediario dopo la chiusura degli accertamenti, con lettera predisposta dalla Divisione Analisi.

Inoltro dell'istanza di riconoscimento iniziale e verifica della completezza della documentazione

La presentazione dell'istanza di riconoscimento iniziale segna l'avvio formale del relativo processo, nel corso del quale viene valutata la rispondenza del sistema interno ai requisiti stabiliti dalla normativa prudenziale. Il procedimento amministrativo di riconoscimento è soggetto al termine di 180 giorni.

L'istanza inoltrata dall'intermediario deve contenere la documentazione minima obbligatoria prevista dalla normativa prudenziale⁹¹. Tale documentazione di supporto permette alla Vigilanza di acquisire le informazioni essenziali per una valutazione, aggiornata dal sistema interno al momento dell'istanza, e inoltre, per la definizione di un piano completo di verifiche successive.

Al fine di poter valutare l'istanza, sono necessarie informazioni dettagliate almeno su: le basi dati e i sistemi informativi a supporto del sistema interno; le logiche di sviluppo e calibrazione dei modelli per la stima dei parametri di rischio; le modalità di integrazione dei sistemi nei processi aziendali; l'assetto organizzativo rilevante e i meccanismi di controllo del (e sul) sistema interno.

La documentazione relativa all'istanza di riconoscimento è esaminata dalla Divisione Analisi, che: ne verifica la completezza e, se ritenuto necessario richiede eventuali integrazioni documentali; per gli aspetti specialistici la Divisione Validazione Modelli Interni dell'Ispettorato vigilanza può fornire supporto nell'analisi della documentazione. La Divisione Analisi cura le comunicazioni all'intermediario.

Attività di verifica dei requisiti: analisi a distanza e accertamenti ispettivi

Sulla base dell'istanza presentata dall'intermediario viene effettuata la verifica dei requisiti, condotta mediante analisi a distanza e/o accertamenti ispettivi. L'attività di verifica è riferita al sistema interno oggetto dell'istanza di autorizzazione.

Analisi a distanza

Le analisi a distanza sono svolte senza la necessità di impiegare un gruppo ispettivo presso le sedi dell'intermediario e consentono di acquisire informazioni sullo stato di realizzazione del sistema interno e sulle iniziative adottate per portare a soluzione aspetti di anomalia in precedenza rilevati, nonché di effettuare approfondimenti su specifiche tematiche.

Accertamenti ispettivi

L'uso di accertamenti ispettivi è funzionale a una più intensa attività di valutazione, particolarmente opportuna in caso di riconoscimento iniziale. Gli accertamenti ispettivi consentono in particolare di: a) verificare la qualità ed attendibilità dei flussi di alimentazione del sistema interno; b) approfondire gli aspetti di natura implementativa; c) valutare il grado di utilizzo del sistema interno ai fini della gestione dei rischi (c.d. "use test").

Inoltre, l'ispezione consente di accertare il livello di coinvolgimento e di consapevolezza dell'Alta dirigenza nel progetto nonché il grado di controllo esercitato dall'unità di controllo del rischio sulle diverse fasi di monitoraggio e gestione dei rischi (in particolare: elaborazione delle informazioni quantitative; predisposizione di procedure per la verifica della qualità dei dati;

⁹¹ Occorre accertarsi che la documentazione trasmessa elettronicamente, sia organizzata secondo una struttura facilmente consultabile, concordata con la divisione Analisi competente e contenga un indice con la lista di tutti i documenti forniti corredata da una breve descrizione per ciascuno di essi.

produzione della reportistica per l'Alta direzione) e la funzionalità e il grado di indipendenza della funzione responsabile del processo di convalida.

Gli accertamenti ispettivi possono articolarsi anche in più fasi, secondo un'impostazione modulare, con durata variabile, avendo riguardo alla tipologia di rischio, alla complessità dell'attività svolta e alla presenza di più centri di assunzione del rischio (in Italia e/o all'estero).

L'esito delle verifiche ispettive è riportato in un apposito rapporto ispettivo, firmato dal responsabile dell'accertamento e controfirmato dai revisori. Il rapporto ispettivo è trasmesso dall'Ispettorato Vigilanza alla Divisione Analisi.

Le risultanze ispettive sono rappresentate formalmente all'intermediario dopo la chiusura degli accertamenti, con lettera predisposta dalla Divisione Analisi. Quando gli accertamenti ispettivi sono condotti nell'ambito di un procedimento amministrativo, le relative risultanze sono rappresentate all'intermediario in occasione della trasmissione degli esiti del medesimo procedimento.

Completamento dell'istruttoria ed emanazione del provvedimento

Terminata l'attività di verifica dei requisiti, la Divisione Analisi è responsabile del completamento dell'istruttoria.

Sulla base delle informazioni acquisite attraverso le analisi a distanza e/o gli accertamenti ispettivi, esprime il proprio giudizio sull'adeguatezza del sistema interno⁹² nonché la propria proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza per la decisione del Direttorio.

Nel caso di autorizzazione, questa può essere accompagnata da specifiche condizioni e/o prescrizioni di varia natura, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema interno non pienamente coerenti con la normativa in vigore, con la complessità operativa e con il profilo di rischio dell'intermediario.

In particolare, le misure adottabili possono prevedere l'imposizione di interventi correttivi su variabili organizzative, sistemi informativi e aspetti metodologici, da adottare entro una determinata scadenza. In relazione alle carenze di maggior rilievo, peraltro, le misure possono configurarsi come condizioni sospensive, che rinviano gli effetti autorizzativi fino all'effettiva attuazione dei relativi interventi correttivi.

Le misure possono inoltre essere di natura patrimoniale, ossia volte ad accrescere le attività di rischio ponderate (e/o le perdite attese) determinate attraverso l'utilizzo del sistema interno. Esse rimangono di norma in vigore fino alla completa rimozione delle lacune a cui esse si riferiscono, in modo da incentivare lo sviluppo e il miglioramento del sistema interno.

Le misure possono essere individuate e applicate anche nell'ambito delle attività di verifica successive alla validazione iniziale (cfr. *infra*, 2.2 e 2.3).

⁹² In particolare, il giudizio assegnato sull'adeguatezza del sistema interno è articolato su quattro posizioni (da "1", equivalente a uno stato di piena conformità, a "4", che segnala una situazione di non conformità).

Il procedimento di riconoscimento di un sistema interno si conclude entro il termine sopra specificato con l'adozione di un provvedimento, che viene trasmesso all'intermediario dalla Divisione Analisi mediante apposita lettera.

2.2 Il processo autorizzativo in caso di modifiche sostanziali al sistema interno o al suo ambito di applicazione

Successivamente al riconoscimento iniziale possono pervenire dall'intermediario ulteriori istanze riferite al medesimo sistema interno. Gli intermediari possono, in particolare, richiedere l'applicazione di modifiche sostanziali al sistema interno ("*material model change*") o al suo ambito di applicazione ("estensioni").

La normativa di riferimento, per ciascun rischio, chiarisce quali modifiche al sistema interno o al suo ambito di applicazione sono da considerarsi sostanziali⁹³. In tali casi è richiesta una preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Alcune richieste di *material model change* possono scaturire dalla necessità di implementare gli interventi correttivi richiesti all'intermediario in occasione di precedenti provvedimenti autorizzativi (ad esempio, nel caso di riconoscimento iniziale); in altre circostanze, la richiesta potrebbe derivare da iniziative autonome dell'intermediario, collegate alla necessità di aggiornare e mantenere il sistema interno nel tempo.

Le richieste di estensioni di un sistema interno avvengono, di norma, nell'ambito di un piano di estensione progressiva di un sistema interno, definito dall'intermediario in accordo con l'autorità di vigilanza.

La presentazione di un'istanza di riconoscimento di modifiche sostanziali segna l'avvio del processo di riconoscimento, con il relativo procedimento amministrativo soggetto al termine di 180 giorni.

L'attività di verifica del rispetto dei requisiti per l'applicazione delle modifiche sostanziali presentate in istanza si realizza in maniera analoga al caso di riconoscimento iniziale (i.e., analisi a distanza e/o accertamenti ispettivi, questi ultimi particolarmente opportuni in caso di complesse e materiali modifiche/estensioni del sistema interno).

Terminata l'attività di verifica dei requisiti, la Divisione Analisi è responsabile del completamento dell'istruttoria. Sulla base delle informazioni acquisite attraverso le analisi a distanza e/o gli accertamenti ispettivi, esprime il proprio giudizio sull'adeguatezza delle modifiche nonché la propria proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza per la decisione del Direttorio.

Come nel caso di riconoscimento iniziale, l'autorizzazione può essere accompagnata da specifiche condizioni e/o prescrizioni di varia natura.

2.3 Monitoraggio periodico e modifiche del sistema interno successive al riconoscimento: aspetti generali

⁹³ [Reg. Del. UE n.529/2014.](#)

A seguito dell'avvenuto riconoscimento iniziale la Divisione Analisi conduce nel continuo un'attività di monitoraggio, avvalendosi del supporto specialistico della Divisione Validazione Modelli Interni per aspetti di rilevante complessità tecnica, con la finalità di verificare il costante rispetto dei requisiti regolamentari per le componenti del sistema interno che hanno già ottenuto il riconoscimento.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, le analisi possono essere effettuate secondo livelli di approfondimento proporzionali alla natura e alla rilevanza dei rischi individuati, con verifiche a distanza e/o mediante accertamenti ispettivi. A tale ultimo riguardo, le risultanze ispettive sono rappresentate formalmente all'intermediario dopo la chiusura degli accertamenti, con lettera predisposta dalla Divisione Analisi.

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

Modulo Organizzazione e Coordinamento

L1

MODULO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO.....	96
L1	96
Capitolo 1 - Il coordinamento e l'interazione con altre funzioni e Autorità: principi generali.....	98
1.1 Il Coordinamento tra la Vigilanza e le altre funzioni della Banca	98
1.2 Il Coordinamento tra la Vigilanza e le altre Autorità.....	99

Capitolo 1 - Il coordinamento e l'interazione con altre funzioni e Autorità: principi generali

1.1 Il Coordinamento tra la Vigilanza e le altre funzioni della Banca

1.1.1 Premessa generale

Il coordinamento tra la Vigilanza bancaria e finanziaria e le altre funzioni della Banca d'Italia è essenziale per garantire un esercizio coerente ed efficace delle rispettive competenze. Tale collaborazione si fonda su linee guida, protocolli e indicazioni operative che disciplinano lo scambio di informazioni, l'utilizzo delle procedure e l'accesso alle basi dati, nel rispetto dei principi di indipendenza funzionale e di riservatezza.

1.1.2 Rapporti tra il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e il Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria

La cooperazione tra i due Dipartimenti - funzionale all'efficace esercizio delle rispettive funzioni - è regolata da linee guida che definiscono modalità operative per il coordinamento su più fronti: dalle tematiche di regolamentazione e metodologie (inclusa la rappresentanza sui tavoli internazionali), agli scambi informativi e documentali per l'attività on-going, fino alle attività ispettive e alla gestione dei rapporti con l'esterno, inclusa l'Autorità giudiziaria.

1.1.3 Interlocazione con l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi (URGC)

La Banca d'Italia svolge la funzione di Autorità Nazionale di Risoluzione attraverso l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi (URGC) incaricata di applicare il *Single Resolution Mechanism*, collaborare con il *Single Resolution Board* e gestire le procedure di liquidazione di banche e intermediari finanziari.

[Il provvedimento del 5 febbraio 2019](#) stabilisce le misure organizzative per la collaborazione e il coordinamento tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi e definisce i principi da seguire per gli scambi di informazioni, la collaborazione e il coordinamento fra le due strutture, nel rispetto della loro indipendenza operativa.

L'ambito di applicazione fa riferimento agli intermediari meno significativi, incluse banche e alcune tipologie di SIM rientranti nell'ambito della BRRD, nonché altri intermediari non sottoposti agli obblighi della BRRD (IP, IMEL, SGR) nei casi di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa ovvero destinatari di provvedimenti di carattere straordinario (es. nomina di commissari in temporaneo affiancamento, sospensione degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione).

Il coordinamento riguarda le fasi di pianificazione del risanamento e della risoluzione, l'attuazione di misure di intervento precoce e la gestione delle procedure di risoluzione o altre procedure di gestione delle crisi.

1.1.4 Collaborazione con l'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA)

La separazione della funzione AML dal Dipartimento Vigilanza - avvenuta con la costituzione dell'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA) - ha reso necessario formalizzare i rapporti tra le due strutture in modo da mantenere una collaborazione efficace nell'esercizio delle rispettive funzioni. A tal fine sono state definite linee guida che disciplinano le modalità di scambio informativo per: i) l'attività di vigilanza on-going; ii) l'attività ispettiva; iii) l'attività di pianificazione strategica; iv) i rapporti con l'esterno (Autorità giudiziaria, organi investigativi e altre Autorità); v) il coordinamento per i profili normativi e le attività di partecipazione ai comitati internazionali ed europei; vi) gestione degli esposti aziendali.

1.1.5 Interlocazione con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Le strutture di vigilanza prudenziale, nel corso dello svolgimento dell'attività di propria competenza, possono avere la necessità di richiedere informazioni alla UIF per verificare l'eventuale presenza, negli archivi dell'Unità, di elementi informativi d'interesse.

Le informazioni acquisite dall'Unità possono essere utilizzate nei processi valutativi della Vigilanza, nel rispetto dei vincoli di riservatezza previsti dagli standard internazionali e dalle norme comunitarie.

Lo scambio informativo tra la Vigilanza e la UIF si basa su norme europee, nazionali e su un Protocollo d'intesa tra le due autorità. Tale collaborazione è stata rafforzata anche da orientamenti dell'EBA del 2021, disciplinanti lo scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza prudenziali, le Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le Unità di Informazione Finanziaria.

Con il recepimento e l'attuazione dell'"AML Package" europeo e del conseguente aggiornamento del Protocollo d'intesa su citato, lo scambio informativo e la collaborazione tra le due autorità sarà oggetto di aggiornamento.

1.2 Il Coordinamento tra la Vigilanza e le altre Autorità

1.2.1 Premessa generale

Il coordinamento tra la Banca d'Italia e le altre Autorità è un elemento essenziale per garantire la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e la tutela degli investitori. La cooperazione si fonda su protocolli d'intesa, accordi quadro e scambi informativi strutturati, che mirano a evitare duplicazioni di attività e a ridurre gli oneri per gli operatori.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Banca d'Italia collabora e si coordina con le altre Autorità nazionali che esercitano forme di controllo sugli intermediari e sulle attività del settore finanziario: la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Più in generale, l'attività di vigilanza svolta dalla Banca è parte del sistema di regolamentazione e di controllo sul comparto finanziario predisposto dall'ordinamento che implica rapporti istituzionali, oltre che con strutture governative e con l'Autorità Giudiziaria, con altri enti e istituzioni nazionali, tra i quali il Corpo della Guardia di Finanza⁹⁴ e il Garante per la protezione dei dati personali di cui alla legge sulla "privacy".

Infine, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità competenti dell'Unione Europea e degli Stati extra-UE, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

1.2.2 Rapporti con le Autorità nazionali

La collaborazione con le Autorità nazionali si articola in base alle competenze specifiche di ciascun ente.

Con la **CONSOB**, il coordinamento riguarda la vigilanza sugli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio e gli emittenti, nonché la collaborazione in materia di crowdfunding, attuazione del MiCar, resilienza operativa digitale: la Banca d'Italia è competente per il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari; la CONSOB in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti. Per uno svolgimento coordinato delle rispettive attività sono previsti appositi comitati e protocolli d'intesa che disciplinano, in particolare, lo scambio di informazioni, la pianificazione delle ispezioni, la gestione delle autorizzazioni.

Con l'**IVASS**, la cooperazione si sviluppa su tre filoni tematici: scambio di informazioni e coordinamento dell'azione di vigilanza ove intercorrano tra le società rispettivamente vigilate rapporti di tipo finanziario (prevalentemente partecipativo); coordinamento delle metodologie relative alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari; approfondimenti congiunti su tematiche normative o regolamentari che impattano su entrambi i settori.

Gli scambi informativi con la **COVIP** riguardano la gestione delle forme pensionistiche complementari da parte di banche, SIM o SGR, con particolare attenzione alla sana gestione dei fondi e alla tutela degli iscritti.

Infine, l'**AGCM** collabora con la Banca d'Italia per garantire la concorrenza e la tutela dei consumatori, attraverso procedure di scambio informativo su operazioni di concentrazione che riguardano banche e provvedimenti istruttori relativi a operazioni di concentrazione che abbiano effetti sui mercati bancari.

⁹⁴ I rapporti tra le due Istituzioni sono regolati da un Protocollo d'intesa, rivisto periodicamente, che disciplina le forme di reciproca collaborazione. L'accordo è finalizzato a consolidare i rapporti di collaborazione al fine di rendere più incisive la vigilanza e la prevenzione delle violazioni normative in materia di intermediazione bancaria e finanziaria e antiriciclaggio.

1.2.3 Rapporti con le Autorità estere

La cooperazione con le Autorità di vigilanza estere rappresenta una condizione imprescindibile per lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale sui gruppi meno significativi cross-border; specifica valenza riveste, in tale contesto, il ruolo di responsabile della vigilanza su base consolidata. Essa è regolata dalla normativa europea (CRD e Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione Europea) e si concretizza nell'istituzione dei **collegi delle autorità di vigilanza**, strumenti che consentono decisioni congiunte sul capitale e sulla liquidità dei gruppi bancari transfrontalieri.

Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti riportati nei citati regolamenti, la Banca d'Italia può assumere i seguenti ruoli nei collegi delle autorità di vigilanza delle banche meno significative:

- a) **Autorità *home***: con compiti di coordinamento e cooperazione tra le autorità facenti parte del collegio. In particolare, in tale ambito, le divisioni di analisi competenti pongono in essere le attività previste nel [Regolamento delegato \(UE\) 2025/791](#) e nel [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/790](#).
- b) **Autorità *host***⁹⁵: in tale veste, l'unità di analisi competente collabora con l'autorità di vigilanza consolidata, ponendo in essere le attività previste dai regolamenti sopra riportati e partecipando alle riunioni.

1.2.4 Rapporti con l'Autorità giudiziaria e altri soggetti

È fatto obbligo di collaborazione con l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria in caso di fattispecie di potenziale rilievo penale emerse durante l'attività di vigilanza. Tale valutazione assume carattere di particolare delicatezza, tenuti presenti l'esigenza di assicurare il rispetto del dovere di collaborazione tra Autorità e i rischi legali e reputazionali per la Banca d'Italia derivanti dal mancato rispetto di tale dovere, soprattutto nei confronti dell'Autorità giudiziaria.

Per assicurare un'efficace cooperazione con tali Autorità, è importante che i flussi informativi siano coordinati e che le informazioni siano condivise in modo tempestivo. Le strutture della vigilanza devono monitorare costantemente notizie relative a indagini, operazioni di polizia, rinvii a giudizio o condanne che riguardano intermediari vigilati, i loro esponenti o dipendenti, valutandone la rilevanza in base alla natura economico-finanziaria dei fatti, alla loro gravità e all'impatto sulle finalità della vigilanza. Lo stesso criterio si applica alle informazioni sulla clientela degli intermediari.

⁹⁵ Le Autorità *host* sono le autorità, diverse dalle autorità di vigilanza su base consolidata, responsabili della vigilanza sugli intermediari comunitari controllati dall'impresa madre.

Quando emergono fatti di potenziale rilevanza penale, anche in presenza di indagini già in corso, la struttura della Banca d'Italia competente deve effettuare un esame complessivo dei dati e delle informazioni disponibili al fine di:

- disporre di non assumere ulteriori iniziative, ove non sussistano fatti di interesse per l'Autorità Giudiziaria;
- sottoporre la questione a un organo consultivo per un parere (GEI);
- disporre con urgenza la trasmissione della documentazione al Servizio competente per l'inoltro di una informativa/denuncia all'Autorità Giudiziaria o ad altro organo inquirente.

1.2.5 Dialogo con gli external auditors

I revisori e/o le società incaricate di esercitare la revisione dei bilanci degli intermediari vigilati rappresentano un canale informativo rilevante attraverso il quale è possibile acquisire notizie utili per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

In Europa, il [Regolamento UE 537/2014](#) e gli orientamenti EBA, prevedono che venga instaurato un dialogo efficace tra l'AdV e i revisori / società di revisione di enti creditizi e imprese di assicurazione. In particolare, gli orientamenti prevedono che il dialogo si svolga sia a livello individuale con il revisore di uno specifico intermediario, sia a livello collettivo con le associazioni di categoria.

Sotto il primo profilo, sono stati definiti criteri specifici volti a garantire uno scambio informativo efficace secondo il quale l'AdV può chiedere ai revisori di condividere informazioni su profili di interesse per la supervisione dell'intermediario e può fornire elementi utili su aspetti emersi durante l'attività di vigilanza che, a proprio giudizio, possono essere rilevanti per la revisione legale dei conti dell'intermediario.

Sotto il secondo profilo, la Banca d'Italia, la Consob e l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) già da diversi anni hanno uno scambio informativo periodico e strutturato, mirato prevalentemente alla discussione dei principali aspetti che caratterizzano la redazione delle rendicontazioni contabili periodiche di tutti i soggetti vigilati.